Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale " n. 230 del 15 settembre 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 15 settembre 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. **916.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. **917.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la frangitura delle olive della provincia di Arezzo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. **918.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori scritturati dalle compagnie di prosa e commedie musicali.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. **916**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale 24 settembre 1952 per la scala mobile dei salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957 per i braccianti agricoli avventizi;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960 per i salariati fissi;

Visti, per la provincia di Bari:

il contratto collettivo integrativo 28 febbraio 1952, e relative tabelle, per i salariati fissi, stipulato tra la Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, il Sindacato Braccianti e Salariati Agricoli - C.I.S.L. -, l'U.I.L.-Terra Provinciale -;

l'accordo collettivo 22 luglio 1954, per i braccianti agricoli avventizi e salariati fissi, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 28 febbraio 1952;

l'accordo collettivo 10 ottobre 1958, e relativa tabella, per i salariati fissi, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 28 febbraio 1952;

l'accordo collettivo integrativo 18 giugno 1957, per i braccianti agricoli avventizi addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura, stipulato tra le medesime parti, di cui al predetto contratto collettivo 28 febbraio 1952;

il contratto collettivo integrativo 15 giugno 1959, e relative tabelle, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti - C.I.S.L. -, l'U.I.L. Terra Provinciale;

Visti, per la provincia di Brindisi:

il contratto collettivo integrativo 3 gennaio 1954, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate C.I.S.L. -;

l'accordo collettivo 22 giugno 1959, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Unione Sindacale - C.I.S.L. -, la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, l'U.I.L.-Terra Provinciale; al quale ha aderito, in data 28 giugno 1960, la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

il contratto collettivo 19 luglio 1952, e relativa tabella, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra la Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Braccianti e Salariati - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacati Lavoratori - C.I.S.L. -, l'U.I.L.-Terra Provinciale;

l'accordo collettivo 18 agosto 1959, e relative tabelle, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; al quale ha aderito, in data 16 maggio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

Visti, per la provincia di Foggia:

il contratto collettivo 24 giugno 1959, e relative tabelle, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Camera Provinciale del Lavoro, la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Camera Provinciale - U.I.L.-Terra;

il contratto collettivo 8 settembre 1959, per i salariati fissi ed assimilati addetti agli armenti stanziali e transumanti, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 24 giugno 1959;

Visti, per la provincia di Lecce:

il contratto collettivo 20 aprile 1952, e relativa tabella, per i lavoratori addetti all'aratura a trazione animale, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, l'Associazione Libera dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati - C.G.I.L. -, le Unioni Provinciali Sindacati Lavoratori - C.I.S.L. -, l'U.I.L.-Terra Provinciale; al quale ha aderito, in data 18 aprile 1958, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.-Terra;

il contratto collettivo 14 giugno 1954, per gli addetti ai lavori di mietitura dei cereali, grano, orzo, avena, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Di-

retti e l'Unione Provinciale dei Sindacati Lavoratori - C.I.S.L. -, la Unione Italiana Lavoratori - U.I.L. -, la Camera del Lavoro;

il contratto collettivo 11 giugno 1959, per i braccianti agricoli avventizi addetti alla mietitura dei cereali, stipulato tra la Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L., l'U.I.L.-Terra Provinciale; al quale ha aderito, in data 11 giugno 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;

il contratto collettivo 10 aprile 1957, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale Sindacati Lavoratori - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati - C.G.I.L. -, l'U.I.L.-Terra Provinciale; al quale ha aderito, in pari data, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

il contratto collettivo 18 agosto 1958, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori diretti e l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Provinciale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Lavoratori - U.I.L. -;

il contratto collettivo 27 luglio 1957, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale dei Lavoratori - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti - C.G.I.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro-Terra Provinciale -: al quale ha aderito, in data 27 luglio 1957, la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

il contratto collettivo 18 agosto 1958, per i salariati fissi, stipulato tra le medesime parti, di cui al predetto contratto collettivo 27 luglio 1957;

il contratto collettivo 1 settembre 1953, per i lavoratori addetti alla vendemmia, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, l'Associazione Libera dei Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale Italiana Lavoratori - U.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti - C.G.I.L. -, la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori - Unione Provinciale -;

il contratto collettivo 18 settembre 1958, per i lavoratori addetti alla vendemmia, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale - C.G.I.L. -, la Unione Provinciale - U.I.L. -, al quale ha aderito -, in pari data, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S. N.A.L. -

il contratto collettivo 1 settembre 1953, per i lavoratori addetti agli stabilimenti vinicoli e cantine di vinificazione, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, l'Associazione Libera Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale Italiana Lavoratori - U.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti - C.G.I.L. -, la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori - Unione Provinciale -;

il contratto collettivo 18 settembre 1958, per i lavoratori addetti agli stabilimenti vinicoli e cantine sociali di vinificazione, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale - C.G.I.L. -, l'Unione Italiana Lavoratori U.I.L. -; al quale ha aderito, in pari data, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.-Terra;

Visto, per la provincia di Taranto, il contratto collettivo integrativo 16 gennaio 1953, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli e Maestranze specializzate - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli e Maestranze Qualificate - C.G.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 18, in data 31 agosto 1960, n. 16, in data 30 agosto 1960, n. 7, in data 6 giugno 1960, della provincia di Bari; n. 8, in data 20 luglio 1960, n. 9, in data 25 luglio 1960, della provincia di Brindisi, n. 1 e 3 della provincia di Foggia, rispettivamente in data 22 dicembre 1959 ed in data 30 maggio 1960, n. 2 e 7 -, in data 10 giugno 1960, n. 14, in data 10 luglio 1960, n. 11, in data 26 giugno 1960, n. 13 in data 5 luglio 1960, della provincia di Lecce, n. 4 della provincia di Taranto, in data 28 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Bari, il contratto collettivo integrativo 28 febbraio 1952, per i salariati fissi, l'accordo collettivo 22 luglio 1954, per i braccianti agricoli avventizi e salariati fissi, l'accordo collettivo 10 ottobre 1958, per i salariati fissi, l'accordo collettivo integrativo 18 giugno 1957, per i braccianti agricoli avventizi addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura, il contratto collettivo integrativo 15 giugno 1959, per i braccianti agricoli avventizi;

— per la provincia di Brindisi, il contratto collettivo integrativo 3 gennaio 1954 e l'accordo collettivo 22 giugno 1959, per i salariati fissi, il contratto collettivo 19 luglio 1952 e l'accordo collettivo 18 agosto 1959, per i braccianti agricoli avventizi;

— per la provincia di Foggia, il contratto collettivo 24 giugno 1959, per i braccianti agricoli avventizi, il contratto collettivo 8 settembre 1959, per i salariati fissi ed assimilati addetti agli armenti stanziali e transumanti;

— per la provincia di Lecce, il contratto collettivo 20 aprile 1952, per i lavoratori addetti all'aratura a trazione animale, il contratto collettivo 14 giugno 1954, per gli addetti ai lavori di mietitura dei cereali, grano, orzo, avena, il contratto collettivo 11 giugno 1959, per i braccianti agricoli avventizi addetti alla mietitura dei cereali, il contratto collettivo 10 aprile 1957 e il contratto collettivo 18 agosto 1958, per i braccianti agricoli avventizi, il contratto collettivo 27 luglio 1957 e il contratto collettivo 18 agosto 1958, per i salariati fissi, il contratto collettivo 1 settembre 1953 e il contratto collettivo 18 settembre 1958, per i lavoratori addetti alla vendemmia, il contratto collettivo 1 settembre 1953 -, per i lavoratori addetti agli stabilimenti vinicoli e cantine di vinificazione, il contratto collettivo 18 settembre 1958, per i lavoratori addetti agli stabilimenti vinicoli e cantine sociali di vinificazione;

— per la provincia di Taranto, il contratto collettivo integrativo 16 gennaio 1953, per i salariati fissi;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori, considerati nei contratti ed accordi annessi, dipendenti dalle imprese agricole delle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 151. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 28 FEBBRAIO 1952 PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI BARI

Addì 28 febbraio 1952, nella sede della Unione Provinciale Agricoltori, in Bari, via Putignani, 49,

tra

la UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, rappresentata dall'avv. *Fabrizio Rossi* Presidente, assistito dal sig. *Renato Pichi* Direttore e dal comm. *Giuliano Pescosolido* V. Direttore;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal dott. *Umberto Paternostro* Presidente, e dal sig. *Maurizio Calabrese* Direttore;

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE BRACCIANTI E SALARIATI AGRICOLI, aderente alla C.G.I.L., rappresentata dai sigg. *Raffaele Gadaleta* e *Antonio Mari* Segretari, assistiti dal sig. *Antonio Massaro* Segretario della Camera Confederale del Lavoro;

il SINDACATO BRACCIANTI E SALARIATI AGRICOLI della C.I.S.L., rappresentato dal sig. *Vito Gentile* Segretario, assistito dal rag. *Giuseppe Elia*, Segretario sindacale della C.I.S.L. e dal sig. *Savino Marconi* della categoria;

la U.I.L. SETTORE TERRA, rappresentata dai signori *Carlo Italiano* e *Savino Mantovano*.

Si è aggiornato il seguente Contratto Collettivo di Lavoro per i Salariati Fissi, da valere per tutto il territorio della Provincia di Bari, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Salariati Fissi dell'Agricoltura, stipulato in Roma il giorno 31 luglio 1951.

Norma n. 1.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo provinciale fissa le norme regolanti i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro agricoli e i loro dipendenti salariati fissi, meglio qualificati alla norma n. 8.

Esso entra in vigore in tutto il territorio della provincia di Bari a decorrere dal 16 agosto 1951.

Norma n. 2.

DEFINIZIONE DEL SALARIATO FISSO

Per salariato fisso s'intende il lavoratore agricolo assunto con contratto individuale di lavoro a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente a norma del presente contratto.

Norma n. 3.

ASSUNZIONE - AMMISSIONE AL LAVORO DELLE DONNE E DEI BAMBINI

Le assunzioni dei salariati fissi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia facendo espresso richiamo a quelle riguardanti i lavori pesanti e pesantissimi.

Norma n. 4.

CONTRATTO INDIVIDUALE

Tra il datore di lavoro ed il salariato fisso, all'atto dell'assunzione, dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro, da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale di lavoro di cui all'allegato n. 2.

Norma n. 5.

DURATA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE E MODALITÀ DELLE DISDETTE

La durata del contratto individuale è quella stabilita dagli artt. 1 e 3 della legge 15 agosto 1949 (due anni). Alla scadenza il contratto s'intende tacitamente rinnovato qualora non sia intervenuta disdetta da una all'altra parte almeno 2 mesi prima della scadenza stessa mediante cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante registrazione sul libretto sindacale di lavoro controfirmata dalle parti.

Norma n. 6.

MANSIONI

Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Il datore di lavoro, però, in relazione alle esigenze della azienda adibirà il salariato fisso a mansioni diverse purchè non importino diminuzione della retribuzione o mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla qualifica precedente.

Nel caso previsto dal comma precedente il salariato fisso ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta se è a lui vantaggioso, nonchè ad acquisire la nuova qualifica quando essa attività superi senza soluzione di continuità i quattro mesi.

Norma n. 7.

LIBRETTO SINDACALE DI LAVORO

All'atto dell'assunzione il salariato fisso e il datore di lavoro dovranno munirsi di libretto sindacale di lavoro sul quale, a cura del datore di lavoro, e alla presenza del lavoratore, dovrà essere annotata la qualifica del lavoratore; nel libretto dovranno altresì essere effettuate le registrazioni inerenti il rapporto.

Tale libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dal salariato presso le rispettive Organizzazioni Sindacali.

Il lavoratore è tenuto a presentare il proprio libretto sindacale ad ogni periodo di paga ed ogni qualvolta il datore di lavoro glielo richieda per le necessarie annotazioni da apporvi in presenza del lavoratore stesso e controfirmate da entrambi.

Norma n. 8.

QUALIFICHE E MANSIONI

Le qualifiche dei lavoratori di cui alla norma n. 2 sono le seguenti: Massaro di campo o curatolo - Sotto Massaro di campo o sotto curatolo - Massaro di pecore - Massaro di vacche - Pastore-Mungitore - Casiere - Vaccaro - Capo trainiere - Trainiere - Ualano - Sotto ualano - Assistitore di bovini - Pastore - Porcaro - Giumentaro o cavallaro - Torriere - Vignarolo - Guardiano privato - Salariato non qualificato - Motoristi - Meccanici.

Le mansioni dei predetti salariati fissi sono le seguenti:

Massaro di campo o curatolo: Sovraintende alla preparazione dei terreni, alle semine, alle colture, alla distribuzione del lavoro e sorveglia tutto il personale dipendente dell'azienda.

Sotto Massaro di campo o sotto curatolo: Esegue le disposizioni del massaro di campo o curatolo, lo aiuta e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Massaro di pecore: E' quel salariato che sorveglia il lavoro dei pastori, della tosatura e manipola il latte.

Massaro di vacche: E' quel salariato che distribuisce il lavoro tra i vaccari, sovraintende alla custodia delle vacche, sorveglia tutte le operazioni della stalla, effettua la mungitura e manipola il latte.

Pastore-Mungitore: Porta al pascolo le pecore, provvede alla mungitura e alla manipolazione del latte.

Casiere: E' addetto alla conservazione e alla manipolazione dei prodotti caseari, provvede all'igiene dei locali del caseificio e dei magazzini di stagionatura.

Vaccaro: Attende alla custodia ed al governo del bestiame affidatogli che porta anche al pascolo, esegue la mungitura e la manipolazione del latte e provvede inoltre alla cura e conservazione dei prodotti caseari.

Capo trainiere: E' quel salariato che ara terreni, semina, trasporta i prodotti e i materiali vari con il carro, accudisce alla custodia degli animali, distribuisce e sorveglia il lavoro dei trainieri dipendenti.

Trainiere: Esegue gli stessi lavori del capo trainiere e provvede alla pulizia degli animali affidatigli.

Ualano: E' il salariato addetto all'impiego dei bovini da lavoro, ne cura il governo, distribuisce e sorveglia il lavoro dei dipendenti.

Sotto ualano: Esegue i lavori inerenti all'impiego dei bovini da lavoro, alla loro custodia ed al governo della stalla. Sostituisce il ualano in caso di assenza o impedimento.

Assistitore di bovini: E' addetto alla cura ed al governo dei bovini nonchè alla pulizia della stalla.

Pastore: Conduce le pecore al pascolo e assiste il gregge.

Porcaro: Sovraintende alla custodia dei suini, conduce al pascolo la mandria e si interessa a tutto il lavoro inerente allo allevamento.

Giumentaro o cavallaro: Attende alla custodia ed al governo degli equini che porta anche al pascolo.

Torriere: E' addetto prevalentemente alla coltivazione dei fondi attigui e siti nelle vicinanze dei fabbricati rurali. Attende alla custodia di questi, dei frutti pendenti e degli altri attrezzi da lavoro.

Vignarolo: Esegue e sorveglia tutti i lavori inerenti alla coltivazione della vigna e delle altre colture.

Guardiani privati: Sono addetti a tutti i servizi di guardiania, alla vigilanza e custodia del complesso dell'azienda agricola (fabbricati, macchine, scorte vive e morte, prodotti pendenti, poderi, ecc.).

Salariato non qualificato: E' quel salariato per il quale non è prevista nella presente tabella nessuna specifica mansione.

Motorista: Mette in azione e guida le macchine agricole, provvede alla loro manutenzione ordinaria.

Meccanico: Sovraintende alla custodia dei materiali meccanici e provvede alla riparazione dei motori, delle macchine dell'azienda curandone la costante efficienza.

I salariati fissi addetti alla cura e governo del bestiame debbono espletare anche nei giorni di riposo settimanale le seguenti mansioni:

a) mungitura;

b) somministrazione dei foraggi;

c) preparazione delle lettiere;

d) cura degli animali malati;

e) abbeverata.

Norma n. 9.

CARICO DI BESTIAME

Il carico massimo da attribuirsi ad ogni salariato addetto alla cura e governo del bestiame viene fissato come segue:

Vaccaro - esclusivamente a stalla . .	capi grossi	7
- semibradi	» »	11
- bradi	» »	22
Ualano - bovini da lavoro . . .	capi	12
Giumentaro-cavallaro - bradi (*compresi grandi e piccoli*)	capi	20
Assistitori di bovini	»	15
Pastore-mungitore	»	170
Pastore	»	200
Porcaro - scrofe (*oltre i lattonzoli e i relativi piccoli*)	»	10

Qualora il salariato abbia una dotazione di bestiame inferiore a quella sopra prevista sarà adibito ad altre mansioni per un numero di ore proporzionato alla dotazione mancante, nell'ambito dell'orario vigente per i salariati addetti al lavoro dei campi.

Restano ferme le condizioni di miglior favore per i lavoratori.

Norma n. 10.

ATTREZZI DI LAVORO

Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.

Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l'indicazione dello stato d'uso.

Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.

Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l'ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Norma n. 11.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione al lavoro dei salariati fissi sarà sempre fatta attraverso un periodo di prova la cui durata è fissata in 25 giorni.

Durante il periodo di prova, sarà reciproco il diritto di sciogliere in qualunque momento il contratto, senza alcun preavviso.

Il lavoratore che entro il termine del periodo di prova non venga confermato dal datore di lavoro o non intenda per sua volontà rimanere al lavoro avrà diritto alla corresponsione del solo compenso per i giorni di lavoro compiuto. Detto compenso sarà calcolato in base al salario previsto per la categoria nella quale avrà lavorato. (Paga base, contingenza e prestazioni in natura come dalla norma n. 16 del presente contratto).

Terminato il periodo di prova senza che il datore di lavoro o il lavoratore abbia fatto alcuna comunicazione all'altra parte, il lavoratore s'intenderà tacitamente confermato al lavoro e la retribuzione spettantegli non potrà essere inferiore a quella stabilita per la categoria alla quale è stato assegnato.

Norma n. 12.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale di lavoro non potrà eccedere le ore otto giornaliere e le quarantotto settimanali.

La loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodi, secondo le esigenze delle singole aziende.

La durata dell'orario normale di lavoro nei vari mesi dell'anno è stabilita nel modo seguente:

Dicembre - Gennaio - Febbraio	ore	7
Marzo - Aprile - Maggio - Settembre - Ottobre - Novembre	»	8
Giugno - Luglio - Agosto	»	9

In considerazione che i lavori di cura, governo e allevamento bestiame sono intermittenti, l'orario normale di lavoro per i salariati addetti al bestiame, è determinato in via indiretta dal numero dei capi in consegna e dalle mansioni loro affidate. Altrettanto dicasi per il lavoro di guardiania e per tutti gli altri lavori a carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Norma n. 13.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro previsto dalla norma n. 12;

b) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba;

c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche o negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui alla norma n. 15, nonchè la festa del Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all'ultimo comma.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (paga base e contingenza) sono le seguenti:

lavoro straordinario	16 %
» festivo	25 %
» notturno	30 %

Non si fa luogo a maggiorazioni per lavoro notturno quando questo cade in regolari turni periodici o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni della particolare figura di salariato, mansioni che per la loro natura o per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte.

Norma n. 14.

RIPOSO SETTIMANALE

Ai salariati che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende agricole, è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Anche i salariati fissi addetti alla cura e governo del bestiame, hanno diritto settimanalmente ad una giornata di riposo in coincidenza con la domenica. Qualora però, per esigenza di azienda, ciò non fosse possibile, i salariati di cui sopra, dovranno eseguire anche nei turni di riposo le mansioni tassative previste dalla norma n. 8.

A tali salariati i quali non possono fruire dell'intero riposo settimanale, dovrà essere concesso un periodo di riposo compensativo a blocco, pari a 20 giorni retribuiti di paga globale per ogni anno, in una sola volta, o diviso in due periodi, a seconda delle esigenze della azienda.

Ai salariati che godono della giornata di riposo sarà fornita la cavalcatura, compatibilmente con l'esigenza dell'azienda.

Norma n. 15.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1) Il 1° dell'anno;
2) Il giorno dell'Epifania;
3) Il giorno della festa di S. Giuseppe;
4) Il 25 aprile - anniversario della liberazione;
5) Il giorno del lunedì dopo Pasqua;
6) Il giorno dell'Ascensione;
7) Il giorno del Corpus Domini;
8) Il 1° Maggio - festa del lavoro;
9) Il 2 giugno - anniversario della fondazione della Repubblica;
10) Il 29 giugno - SS. Pietro e Paolo;
11) Il 15 agosto - giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
12) Il 1° novembre - Ognissanti;
13) Il 4 novembre - giorno dell'Unità Nazionale;
14) l'8 dicembre - giorno dell'Immacolata Concezione;
15) Il 25 dicembre - Natale:
16) il 26 dicembre - S. Stefano;
17) Festa del Patrono del luogo.

Norma n. 16.

RETRIBUZIONI

La retribuzione mensile globale viene definita assommando la paga base e la contingenza, come da tabella alligata (N. 1).

Oltre la paga stabilita, ove si siano corresponsioni di generi in natura, confezionati o meno, acquisiti di fatto o di diritto, per consuetudine locale, queste resteranno impregiudicate.

Inoltre, tali retribuzioni si intendono non comprensive di altre indennità spettanti ai lavoratori per speciali circostanze o per diritto di legge.

Per eventuali revisioni della indennità di contingenza si fa espresso richiamo all'accordo 25 giugno 1951.

Norma n. 17.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ E SESSO

La classificazione e retribuzione per gli uomini, donne e ragazzi è determinata nel modo seguente:

UOMINI:

dai 18 ai 65 anni comp. 100 %;
dai 17 ai 18 anni comp. 80 % - sal. unità piena uomo;
dai 16 a 17 anni comp. 75 % - sal. unità piena uomo;
dai 15 ai 16 anni comp. 60 % - sal. unità piena uomo;
dai 14 ai 15 anni comp. 50 % - sal. unità piena uomo.

DONNE:

dai 17 ai 55 anni comp. 70 % - sal. unità piena uomo;
dai 16 ai 17 anni comp. 62 % - sal. unità piena uomo;
dai 15 ai 16 anni comp. 55 % - sal. unità piena uomo;
dai 14 ai 15 anni comp. 50 % - sal. unità piena uomo.

Norma n. 18.

ABITAZIONE

Il salariato fisso ha diritto all'abitazione gratuita in campagna. Gli ambienti, rispondenti alle norme igieniche, devono essere salubri e imbiancati ogni anno.

Le spese di illuminazione e di riscaldamento sono a carico del datore di lavoro.

Nel caso che il salariato fisso non usufruisca di abitazione e debba permanere di notte in campagna per motivi inerenti il suo lavoro, il datore di lavoro gli dovrà fornire un posto letto igienicamente rispondente.

Norma n. 19.

GRATIFICA NATALIZIA

Ai salariati fissi con contratto non inferiore ad un anno, al termine di ogni annata agraria spetta una indennità annuale a titolo di gratifica natalizia, pari all'importo di 16 giornate del salario globale (paga base, contingenza e prestazioni in natura come previsto dalla norma n. 16 del presente contratto).

La gratifica natalizia è frazionabile in dodicesimi in caso di anticipata risoluzione del contratto di lavoro o di posticipata assunzione nel corso dell'annata, in relazione al periodo di servizio prestato.

Norma n. 20.

MALATTIE, INFORTUNI E ZONE MALARICHE

Il salariato fisso infortunato o di cui sia stata comprovata la malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 120 giorni.

Trascorso tale periodo e perdurando la infermità è reciproco il diritto di risolvere il contratto di lavoro, dietro corresponsione della indennità di anzianità, della gratifica natalizia, nonché della indennità sostitutiva delle ferie, maturate fino alla data della risoluzione del contratto.

Durante il periodo per il quale verrà conservato il posto, il salariato fisso avrà diritto di usufruire gratuitamente solo della casa, dell'orto, del porcile, del pollaio che eventualmente gli fossero stati dati in uso ed almeno per un mese avrà diritto alle prestazioni in natura, eventualmente godute.

Qualora il salariato fisso abbia un appezzamento di terreno in compartecipazione, avrà diritto di continuare la conduzione di esso fino alla realizzazione del raccolto.

Il trattamento economico, per il caso di malattia sarà a totale carico della Mutua Malattie.

In caso di ricovero ospedaliero, l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Ai salariati fissi che prestano la loro opera nelle zone malariche, riconosciute tali dall'Ufficio Sanitario Provinciale, sarà corrisposta a fine mese, per il periodo stabilito dallo stesso Ufficio, una indennità pari all'8 % sull'importo della paga globale.

Norma n. 21.

FERIE

Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni 10, e, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.

Il datore di lavoro nello stabilire l'epoca di godimento delle ferie dei dipendenti, deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei salariati fissi.

Norma n. 22.

PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI

Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, per le malattie, gli assegni familiari, nonchè per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Norma n. 23.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Norma n. 24.

PERMESSI STRAORDINARI

Il lavoratore che contragga matrimonio ha diritto ad un congedo di giorni 8 retribuito durante il quale è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio. Ha altresì diritto ad un permesso di giorni due in caso di decesso di parenti di primo grado senza alcuna trattenuta da parte del datore di lavoro.

Detti permessi sono indipendenti dalle ferie.

Norma n. 25.

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

La chiamata alle armi per obbligo di leva risolve il contratto di lavoro ed al salariato deve essere corrisposta l'indennità di anzianità con esclusione del preavviso.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il salariato ha diritto alla conservazione del posto in base alle vigenti norme di legge.

Norma n. 26.

TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso di azienda non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro ed il salariato conserva tutti i suoi diritti per crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro subentrante, quando non sia stato liquidato dal cessante.

Norma n. 27.

NORME DISCIPLINARI

I rapporti tra i salariati fissi, i loro superiori diretti e il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto, e tali da assicurare l'ordine e la disciplina nella azienda.

Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:

1) Con la multa di un'ora di salario nei seguenti casi:

a) che senza giustificato motivo, si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) che per negligenza arrechi danni all'azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;

c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.

2) Con la multa fino ad un massimo di quattro ore di salario nei casi di recidiva di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1°.

3) Col licenziamento immediato senza preavviso nei casi seguenti:

a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o a un suo rappresentante nell'azienda;

b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;

c) che provochi risse sul luogo di lavoro;

d) in tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentono la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Ai salariati fissi che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al paragrafo precedente non verranno corrisposte le indennità di anzianità.

Norma n. 28.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di cessazione del rapporto di lavoro è dovuta al salariato fisso una indennità pari a 10 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio prestato nella

azienda, salvo il caso di licenziamento in tronco per fatto o colpa del lavoratore stesso di cui alla norma precedente.

La retribuzione da prendersi a base per la determinazione della indennità di anzianità è quella ultima cui il salariato ha diritto alla data della cessazione del rapporto.

I periodi inferiori all'anno saranno calcolati in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato.

Detta indennità è dovuta al salariato anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età ovvero in caso di sopravvenuta invalidità permanente o di morte.

In questo ultimo caso l'indennità di anzianità è dovuta agli aventi diritto in base all'art. 2122 del C. C.

Ove il salariato deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell'uso di essa — o di altra corrispondente — come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto), per un periodo di almeno due mesi.

Quando lo stesso salariato avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione od a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione di esso fino al realizzo del raccolto in corso al momento del decesso.

Norma n. 29.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazione, fra datore di lavoro e prestatore d'opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l'accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali stipulanti per il tentativo di amichevole componimento, il quale dovrà essere esperito nel più breve tempo possibile, comunque non superiore a 30 giorni.

Norma n. 30.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione e interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro, saranno esaminate dalle associazioni sindacali stipulanti per il sollecito amichevole componimento.

Norma n. 31.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Tutte le condizioni di miglior favore acquisite di fatto o di diritto del lavoratore avranno pieno vigore.

Norma n. 32.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata iniziale di due anni a decorrere dal 16 agosto 1951.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo cartolina raccomandata con R. R.

La parte che avrà data la disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte almeno quattro mesi prima della scadenza.

La discussione di tali proposte avrà inizio un mese dopo la loro presentazione.

Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino alla entrata in vigore del nuovo.

Norma n. 33.

DEPOSITO DEL CONTRATTO

Il presente contratto verrà depositato in originale presso le Organizzazioni Sindacali che lo hanno stipulato, presso l'Ufficio Regionale del Lavoro e la Prefettura.

ALLEGATO N. 1

TABELLE SALARIALI

Uomini dai 18 ai 65 anni

CATEGORIE Salariati fissi	Paga base mensile Lire	Conting. mensile Lire	TOTALE Lire
Massaro di campo o curatolo	8.500	4.970	13.470
Sottomassaro di campo o sottocuratolo	7.990	4.970	12.960
Massaro di pecore	8.240	4.970	13.210
Massaro di vacche	8.240	4.970	13.210
Pastore - Mungitore	7.990	4.970	12.960
Casiere	7.990	4.970	12.960
Vaccaro	7.840	4.970	12.810
Capo trainiere	7.990	4.970	12.960
Trainiere	7.990	4.970	12.960
Ualano	7.990	4.970	12.960
Sottoualano	7.610	4.970	12.580
Assistitore di bovini	7.970	4.970	12.940
Pastore	7.830	4.970	12.800
Porcaro	7.830	4.970	12.800
Giumentaro e Cavallaro	7.840	4.970	12.810
Torriere	7.610	4.970	12.580
Vignarolo	7.610	4.970	12.580
Guardiano privato	7.840	4.970	12.810
Salariato non qualificato	7.610	4.970	12.580
Motorista - Meccanico	10.030	4.970	15.000

N.B. — Per le donne e i ragazzi i salari (paga base - contingenza - prestazioni in natura, come previsto dalla norma n. 16 del presente contratto), sono quelli corrispondenti alle percentuali di cui alla norma n. 17.

Nei comuni di Noci, Santerano e Putignano, alla presente tabella si applica la riduzione complessiva del 10 %.

Dichiarazione a verbale

Le parti contraenti, riferendosi a quanto concordato in Prefettura il giorno 9 febbraio 1952, confermano che l'aumento di L. 1000 (mille), già apportato alla paga base di cui alla tabella annessa al presente contratto, ha decorrenza dal 1° febbraio 1952.

Visti il contratto e l'allegato che precedono.
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

Allegato N. 2

CONTRATTO INDIVIDUALE DI ASSUNZIONE

ANNATA AGRARIA 195.... - 195....

Il sottoscritto Sig. ....
conduttore dell'azienda agricola denominata ....
situata nel comune di .... località ....
assume alle proprie dipendenze per tutta l'annata agraria che va dal .... 195 .... al .... 195 .....
alle condizioni contemplate nel contratto collettivo per i salariati fissi della provincia di Bari, in qualità di salariato fisso con le mansioni di ....;
il lavoratore ....
di o fu .... residente
nel comune di .... località ....

Firma del lavoratore ....

Firma del conduttore dell'azienda ....

CORRESPONSIONI IN NATURA

Annata agraria 195 .. 195.. giorno	mese	Qualità dei generi	Qualità dei generi	Firma del lavoratore e del datore di lavoro

CORRESPONSIONI SALARIALI

Annata agraria 195.. -195... giorno	mese	Contanti L.	Firma del lavoratore e del datore di lavoro

NOTA DEGLI ATTREZZI

Data di consegna	Specie e quantità	Stato d'uso	Firma del lavoratore e del datore di lavoro

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 22 LUGLIO 1954, PER I SALARIATI FISSI ED I BRACCIANTI AVVENTIZI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI BARI

Il giorno ventidue luglio millenovecentocinquantaquattro, presso l'Ufficio di Gabinetto e sotto la presidenza del Prefetto della Provincia di Bari, avv. *Mario Carta*, assistito dal Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della M.O. di Bari, dott. *Otello Ottomano* e dal Capo Servizio Rapporti di Lavoro dello stesso Ufficio dott. *Paolo Franich;*

su invito rivolto alle parti per la possibile definizione della questione relativa ai rapporti contrattuali dei salariati fissi e dei braccianti avventizi dell'agricoltura, già riesaminata nella stessa sede, come dal relativo verbale del 1° corr. mese, e con il medesimo verbale rinviata in sede sindacale ma non risolta;

in prosecuzione dell'analoga riunione tenutasi il 21 corr. mese;

si sono riuniti:

per l'Unione Provinciale Agricoltori il Presidente avv. *Fabrizio Rossi* assistito dal Direttore sig. *Renato Pichi* e dal comm. *Giuliano Pescosolido;*

per la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti il Direttore sig. *Maurizio Calabrese;*

per la Federbraccianti della C.G.I.L., i sigg.: *Giuseppe Gramegna; Alfonso Pierdomenico; Domenico Caporusso; Giovanni Spione; Agostino Gabriele;*

per il Sindacato Braccianti e Salariati Agricoli della C.I.S.L.: il Segretario sig. *Vito Gentile* assistito dal sig. *Savino Marconi* e dal dott. *Arturo Artini;*

per la U.I.L. - Terra il Segretario sig. *Carlo Italiano* ed il sig. *Giuseppe Montrone.*

Dopo ampia e cordiale discussione, durante la quale le parti hanno avuto modo di riesaminare attentamente i diversi aspetti del problema, le parti stesse hanno convenuto quanto appresso:

1) Per i braccianti avventizi, in applicazione delle recenti disposizioni legislative sulle festività infrasettimanali, la maggiorazione del 6% prevista contrattualmente è elevata al 12%;

2) Per i salariati fissi, i salari contrattuali vigenti vengono aumentati di L. 1500 mensili per l'unità piena (uomini dai 18 ai 65 anni);

— per le donne e i ragazzi l'aumento sarà rapportato alle percentuali di scarto previste dal contratto di lavoro;

3) I predetti aumenti avranno decorrenza ed effetto dal 1° agosto p. v.

(*Omissis*).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 10 OTTOBRE 1958

VERBALE DI RICOGNIZIONE DELLE RETRIBUZIONI CONTRATTUALI MENSILI DEI SALARIATI FISSI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI BARI

Addì 10 ottobre dell'anno 1958, in Bari, presso la UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI si sono riuniti i sigg.: cav. *Pichi Renato,* Direttore della UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI;

Calabresi Maurizio, Direttore della FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI;

Di Pippo Domenico, Consegretario della FEDERBRACCIANTI della C.G.I.L.;

Pisicchio Alfonso, della FEDERBRACCIANTI della C.I.S.L.;
Gabriele Agostino, Segretario responsabile della U.I.L. - TERRA;

per procedere alla ricognizione delle retribuzioni mensili contrattuali dei salariati fissi della provincia di Bari, in vigore alla data 10 ottobre 1958.

Pertanto, le parti, dopo gli accertamenti del caso, dichiarano che le retribuzioni contrattuali, comprensive di tutti gli aumenti e variazioni di contingenza verificatisi dalla data di stipulazione del Contratto 28 febbraio 1952 - alla data odierna, sono quelle di cui alla seguente tabella:

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI

dei salariati fissi dell'agricoltura della provincia di Bari, in vigore dal 1° agosto 1958 comprensive dell'aumento stabilito con l'accordo del 22 luglio 1954 nonchè delle variazioni di contingenza rinvenienti dall'accordo nazionale di scala mobile per i salari dell'agricoltura del 24 settembre 1952 e dai precedenti accordi provinciali

UOMINI DAI 18 AI 65 ANNI

CATEGORIA	Paga base orario	Contingenza mensile dall'1-8-1958	TOTALE
Massaro di campo o curatolo	9.500	9.768,85	19.268,85
Sottomassaro di campo o sottocuratolo	8.990	9.768,85	18.758,85
Massaro di pecore	9.240	9.768,85	19.008,85
Massaro di vacche	9.240	9.768,85	19.008,85
Pastore mungitore	8.990	9.768,85	18.758,85
Casiere	8.990	9.768,85	18.758,85
Vaccaro	8.840	9.768,85	18.608,85
Capo trainiere	8.990	9.768,85	18.758,85
Trainiere	8.990	9.768.85	18.758,85
Ualano	8.990	9,768,85	18.758,85
Sottoualano	8.610	8.768.85	18.378,85
Assistitore di bovini	8.970	9.768,85	18.738,85
Pastore	8.830	9.768,85	18.598,85
Porcaro	8.830	9.768,85	18.598,85
Giumentaro e Cavallaro	8.840	9.768,85	18.608,85
Torriere	8.610	9.768.85	18.378,85
Vignarolo	8.610	9.768,85	18.378,85
Guardiano privato	8.840	9.768,85	18.608,85
Salariato non qualificato	8.610	9.768,85	18.378,85
Motorista - Meccanico	11.030	9.768.85	20.798,85

GIOVANI

dai 17 ai 18 anni compiuti	80%	Del salario suindicato
dai 16 ai 17 anni compiuti	75%	
dai 15 ai 16 anni compiuti	60%	
dai 14 ai 15 anni compiuti	50%	

DONNE

dai 17 ai 55 anni compiuti	70%	Del salario suindicato
dai 16 ai 17 anni compiuti	62%	
dai 15 ai 16 anni compiuti	55%	
dai 14 ai 15 anni compiuti	50%	

Nei comuni di Noci, Santeramo e Putignano, alla presente tabella si applica la riduzione complessiva del 10 per cento.

Visti il contratto, le tabelle e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 18 GIUGNO 1957, PER I BRACCIANTI AVVENTIZI ADDETTI AI LAVORI DI MIETITURA E TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI BARI

Il giorno 18 giugno 1957 in Bari

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI, rappresentata dal Presidente avv. *Fabrizio Rossi*, assistito dal Direttore sig. *Renato Pichi*, e dal comm. *Giuliano Pescosolido;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal Presidente dott. *Umberto Paternostro*, assistito dal Direttore sig. *Maurizio Calabresi;*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE BRACCIANTI E SALARIATI AGRICOLI aderenti alla C.G.I.L., rappresentata dai Segretari sigg. *Giannini Mario* e *Di Pippo Domenico;*

il SINDACATO PROVINCIALE BRACCIANTI E SALARIATI AGRICOLI della C.I.S.L. rappresentato dal sig. *Di Gaetano Vincenzo* assistito dal rag. *Giuseppe Elia*, Segretario della UNIONE PROVINCIALE C.I.S.L.;

la U.I.L. SETTORE TERRA, rappresentata dai signori *Italiano Carlo* e *Riccardi Antonio*.

In applicazione dell'art. 16 del contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli della Provincia di Bari, 16 dicembre 1950, si è stipulato il presente accordo salariale da valere in tutta la provincia, per i braccianti avventizi addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura per il corrente anno:

Art. 1.

SALARI

I salari orari per gli operai addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura sono fissati nelle misure seguenti. Detti salari sono comprensivi della contingenza e della indennità del 12% di cui all'art. 9 del contratto provinciale per i braccianti avventizi.

	Paga oraria	Magg. 12%	Totale
1) *Mietitori - legatori* 1ª Cat. (uomini dei 18 anni in poi)	121,85	14,62	136,47
2ª Cat. (donne di età superiore ai 18 anni e ragazzi dai 16 ai 18 anni) . .	98,70	11,84	110.54
3ª Cat. (donne di età inferiore ai 18 anni e ragazzi inferiori ai 16 anni) . .	88,15	10,57	98,72

MIETITURA MECCANICA

	Paga oraria	Magg. 12%	Totale
2) *Cond. mietitrici - legatrici* 1ª Cat. (uomini dai 18 anni in poi)	105.15	12,61	117,76
2ª Cat.	84.18	10,10	94,28
3) *Cond. mietitrici - falciatrici* (uomini dai 18 anni in poi)	93.32	11,19	104,51
4) *Addetti al rastrello* (uomini dai 18 anni in poi)	109.51	13,14	122,65
(ragazzi dai 16 ai 18 anni)	94.67	11,36	106,03
Legatori	73.82	8.85	82,67
5) *Carratori* 1ª Cat. (uomini dai 18 anni in poi)	100.26	12,03	112,29
2ª Cat. (donne di età sup. ai 18 anni e ragazzi dai 16 ai 18 anni)	80.61	9,67	90,28
3ª Cat. (donne di età inf. ai 18 anni e ragazzi inf. ai 16 anni)	65.44	7,85	73,29
6) *Trainanti* 1ª Cat. (uomini dai 18 anni in poi) . .	100.26	12,03	112,29
2ª Cat. (donne di età sup. ai 18 anni e ragazzi dai 16 ai 18 anni)	80,61	9,67	90,28
7) *Addetti raccolta covoni* 1ª Cat. (uomini dai 18 anni in poi)	100,26	12,03	112,29
2ª Cat. (donne di età sup. ai 18 anni e ragazzi dai 16 ai 18)	69,46	8,33	77,79
3ª Cat. (donne inf. ai 18 anni e ragazzi inf. ai 16 anni)	64,51	7,74	72,25

TREBBIATURA

	Paga oraria	Magg. 12%	Totale
Imboccatori	112,52	13,50	126,02
Paglierini	124,82	14,97	139,79
Ausiliari	103,92	12,47	116,39
Trainanti	103,92	12,47	116,39
Donne e ragazzi (dai 16 ai 18 anni)	77,52	9,30	86,82
Ragazzi (inf. ai 16 anni) .	61,67	7,40	69,07

Le predette retribuzioni s'intendono non comprensive di altre indennità spettanti ai lavoratori per speciali circostanze o per diritto di legge.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere e di 48 settimanali.

Art. 3.

LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro compiuto oltre le otto ore giornaliere è considerato straordinario.

Ove sia richiesto dal datore di lavoro, l'orario normale può essere prolungato sino a 10 ore giornaliere.

E' consentito, altresì, su accordi delle parti interessate protrarre l'orario di altre due ore oltre le 10 giornaliere.

Il lavoro straordinario sarà retribuito con la maggiorazione del 20%.

Il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 25%.

Art. 4.

ASSISTENZA ANIMALI DA LAVORO

Ai lavoratori addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura che, dopo l'orario normale, provvedono alla assistenza degli animali da lavoro, sarà corrisposta la paga oraria maggiorata della percentuale per lavoro straordinario di cui all'art. 3.

Art. 5.

CONSUETUDINI ED USI LOCALI

In aggiunta al salario innanzi stabilito verrà somministrato il vitto secondo le consuetudini e gli usi locali.

Art. 6.

Le spese di viaggio per la mano d'opera richiesta dal datore di lavoro fuori del Comune di sua residenza sono a totale carico del richiedente, il quale dovrà corrispondere il salario anche per i giorni di viaggio.

Art. 7.

DORMITORI

I dormitori per i lavoratori e le lavoratrici devono essere ben divisi e dovranno rispondere alle norme igieniche e sanitarie prescritte dalla legge.

Art. 8.

Tutte le condizioni di miglior favore acquisite di fatto e di diritto del lavoratore, avranno pieno vigore.

Art. 9.

Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicano gli articoli relativi del Contratto Collettivo di lavoro per i Braccianti agricoli (avventizi) del 16 dicembre 1950.

Art. 10.

Il presente accordo ha la durata limitata al corrente anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 GIUGNO 1959, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI BARI

Il 15 giugno 1959 in Bari,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI rappresentata dal Presidente avv. *Fabrizio Rossi,* assistito dal Direttore della stessa cav. *Renato Pichi* e dal comm. *Giuliano Pescosolido;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI rappresentata dal Presidente on. prof. *Michele Troisi,* assistito dal Direttore della stessa sig. *Maurizio Calabresi;*

e

la FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE della C.G.I.L. rappresentata dal sig. *Giuseppe Gramegna,* Segretario responsabile e dai sigg. *Di Pippo Domenico,* Segretario responsabile aggiunto, *Di Corato Riccardo,* Segretario, *Corposanto Antonio,* Segretario Lega Braccianti di Andria, assistiti dal sig. *Mario Giannini,* Segretario della Camera del Lavoro di Bari;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SALARIATI E BRACCIANTI C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Vincenzo De Gaetano,* Segretario, assistito dal rag. *Giuseppe Elia* della Unione Provinciale C.I.S.L.;

la U.I.L. SETTORE TERRA rappresentata dal sig. *Caputo Vito,* Segretario, assistito dal sig. *Italiano Carlo* della Segreteria Provinciale U.I.L.;

si è aggiornato il seguente contratto collettivo di lavoro per i Braccianti Agricoli valevole per tutto il territorio della Provincia di Bari, in applicazione del Patto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Braccianti Agricoli Avventizi stipulato in Roma il 15 febbraio 1957.

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI.

Art. 1.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto Collettivo Provinciale regola i rapporti di lavoro tra le aziende agricole e i lavoratori dipendenti aventi qualifica di giornalieri di campagna, meglio qualificati in braccianti avventizi.

Esso entra in vigore in tutto il territorio della Provincia di Bari con decorrenza dal 15 giugno 1959.

Art. 2.

DEFINIZIONE DEI BRACCIANTI AVVENTIZI

Per braccianti avventizi si intendono i lavoratori adibiti ai lavori dei campi retribuiti a paga oraria, giornaliera o settimanale, le cui qualifiche vengono determinate dalla qualità del lavoro espletato nelle aziende agricole e riferibili alle mansioni normali e specializzate contemplate negli specchietti allegati al presente contratto.

Art. 3.

ASSUNZIONE AL LAVORO

Le assunzioni per i braccianti avventizi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

Art. 4.

ASSUNZIONE AL LAVORO DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge in vigore. Si fa espresso richiamo a quanto le disposizioni di legge stabiliscono per l'impiego delle donne e dei ragazzi nei lavori pesanti e pesantissimi.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale di lavoro *non potrà eccedere le otto ore giornaliere.* La loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodi, secondo le esigenze delle singole aziende e secondo le consuetudini locali.

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

Si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro previsto dal precedente articolo; notturno quello eseguito dalla Ave Maria all'alba; festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi di cui all'art. 7 del presente contratto nonchè la festa del Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all'ultimo comma del p.a.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (paga base e contingenza) sono le seguenti:

lavoro straordinario	16 %
lavoro festivo	25 %
lavoro notturno	30 %
lavoro straordinario festivo	35 %
lavoro straordinario festivo notturno .	40 %

Non si farà luogo a maggiorazione per lavoro notturno, quando questo cade in regolari turni periodici o riguardi speciali lavori da eseguirsi di notte per i quali tra le parti è stata convenuta particolare tariffa.

Art. 7.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche e i seguenti:

1) il 1° dell'anno;

2) il giorno dell'Epifania;

3) il giorno della festa di S. Giuseppe;

4) il 25 aprile, giorno dell'anniversario della Liberazione;

5) il giorno del lunedì di Pasqua:

6) il giorno dell'Ascensione;

7) il giorno di Corpus Domini;

8) il 1° maggio, festa del Lavoro;

9) il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica;

10) il 29 giugno, S. Pietro e Paolo;

11) il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;

12) il 1° novembre, Ognissanti;

13) il 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale;

14) l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione;

15) il 25 dicembre giorno di Natale;

16) il 26 dicembre, giorno di S. Stefano;

17) la festa del Patrono del luogo.

Art. 8.

CLASSIFICAZIONE

La classificazione per gli uomini, donne e ragazzi è determinata nel modo seguente:

UOMINI:

dai 18 ai 65 anni compiuti	100%	
dai 17 ai 18 anni compiuti	80%	del salario unità piena
dai 16 ai 17 anni compiuti	75%	del salario unità piena
dai 15 ai 16 anni compiuti	60%	del salario unità piena
dai 14 ai 15 anni compiuti	50%	del salario unità piena

DONNE:

dai 17 ai 55 anni compiuti	70%	del salario unità piena
dai 16 ai 17 anni compiuti	62%	del salario unità piena
dai 15 ai 16 anni compiuti	55%	del salario unità piena
dai 14 ai 15 anni compiuti	50%	del salario unità piena

Art. 9.

RETRIBUZIONE

La retribuzione oraria globale viene definita assommando la paga base e l'indennità di contingenza corrisposta come da tabella alligata.

Oltre la paga così stabilita ove vi siano corresponsione di generi in natura, confezionati o meno, acquisite di fatto o di diritto, per consuetudini locali, queste resteranno impregiudicate.

Inoltre, al lavoratore compete una indennità, in luogo delle festività nazionali e infrasettimanali, nonchè di quegli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori, a titoli vari, quali gratifica natalizia, ferie, ecc. di cui non può beneficiare il bracciante avventizio perchè propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.

Tale indennità, che verrà corrisposta mediante una maggiorazione del 12% sull'insieme della paga base e contingenza, dovrà essere sempre disgiunta dalla retribuzione non operando sulla indennità stessa le percentuali di aumento per lavoro straordinario, festivo notturno o ad altro titolo.

Le predette retribuzioni si intendono non comprensive di altre indennità, oltre quella prevista dal comma precedente, eventualmente spettanti ai lavoratori per speciali circostanze o per diritto di legge.

Art. 10.

ATTREZZI DI LAVORO

Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.

Il lavoratore ha l'obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà della perdita e dei danni a lui imputabili.

Art. 11.

PREVIDENZA, ASSISTENZA E ASSEGNI FAMILIARI

Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 12.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge.

Per le donne che allattano, in attesa di altre eventuali disposizioni, si applicano le consuetudini locali.

Art. 13.

ZONE MALARICHE

Le aziende sono tenute a somministrare gratuitamente il chinino ai lavoratori che prestano la loro opera in zone malariche. In detta zona spetta inoltre al lavoratore una maggiorazione del 7 % sulla paga globale, limitatamente al periodo malarico, che viene stabilito dall'Ufficio Sanitario Provinciale. Le zone malariche comprendono i comuni stabiliti dall'Ufficio Sanitario Provinciale.

Art. 14.

INDENNITÀ DI PERCORSO

Il percorso per andare e tornare dal posto di lavoro fino a km. 4, nell'andata sarà a carico del datore di lavoro e nel ritorno a carico del lavoratore.

La differenza oltre i km. 4, sarà tutta a carico del datore di lavoro in ragione di 15 minuti di paga globale per ogni km. in più.

Se il datore di lavoro disponga di mezzi di trasporto (traino od altro), per il percorso oltre i 4 km., sarà corrisposta al lavoratore una indennità pari al tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro. Qualora il lavoratore, raggiunto il posto di lavoro e iniziato il lavoro stesso, dovesse interromperlo per sopraggiunte intemperie, dovrà essere rispettata l'indennità di percorso e la paga globale per le ore lavorative effettuate.

Per i lavoratori che pernottano in campagna, la strada dal dormitorio al posto di lavoro e viceversa sarà a carico del lavoratore fino a 15 minuti di percorso.

Per distanze maggiori, la differenza in più sarà computata in base alla tariffa oraria globale.

Art. 15.

PERNOTTAMENTO

Ai lavoratori che per ragioni di lavoro o per la distanza della azienda dal paese di residenza sono costretti a pernottare in campagna, deve essere somministrata gratuitamente una minestra calda composta di almeno 250 grammi di pasta e 50 grammi di condimento.

Il datore di lavoro è tenuto a disporre dei locali idonei al pernottamento dei lavoratori conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 16.

LAVORI STAGIONALI

Per i lavori stagionali di mietitura, trebbiatura e per gli addetti ai frantoi agricoli, le tariffe saranno stabilite di volta in volta tra le Organizzazioni sindacali contraenti.

Art. 17.

SPESE DI VIAGGIO

Le spese di viaggio per la mano d'opera richiesta dagli agricoltori fuori dei comuni di loro residenza, sono a totale carico del datore di lavoro richiedente, il quale dovrà anche corrispondere il salario per i giorni di viaggio.

Art. 18.

NORME DISCIPLINARI

I lavoratori, per quanto attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda, o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.

I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi e il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina dell'azienda.

In caso di negligenza o di disobbedienza, per fatti lievi, il lavoratore sarà richiamato. In caso di infrazioni da parte del lavoratore che abbia arrecato non lievi danni all'azienda, questi potrà essere sospeso dal lavoro e quindi non retribuito per un massimo di due ore.

Per i casi di maggiore gravità, il lavoratore potrà essere licenziato.

Sorgendo contestazioni a seguito dell'applicazione di sanzioni disciplinari, si procederà al tentativo di conciliazione secondo l'articolo seguente.

Art. 19.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore di opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l'accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali le quali, attraverso una Commissione Paritetica, costituita da un rappresentante per ciascuna delle due Organizzazioni interessate, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.

Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denuncia della controversia.

Art. 20.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro, saranno esaminate dalle associazioni sindacali stipulanti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 21.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Tutte le condizioni di miglior favore acquisite di fatto e di diritto dal lavoratore avranno pieno vigore.

Art. 22.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha la durata iniziale di due anni a decorrere dal 15 giugno 1959.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo cartolina raccomandata R. R

La parte che avrà data disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte almeno quattro mesi prima della scadenza.

La discussione di tali proposte e di eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la loro presentazione.

Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

Art. 23.

DEPOSITO DEL CONTRATTO

Il presente contratto sarà depositato in originale presso le Organizzazioni sindacali che lo hanno stipulato, presso l'Ufficio Regionale del Lavoro e la Prefettura.

Tabella salariale n. 1 - BRACCIANTI AVVENTIZI

1ª Categoria: *Uomini dai 18 ai 65 anni compiuti*

QUALIFICA	Paga base oraria lire	Crontingenza oaria lire	TOTALE lire
1) Aratura	49,24	63,75	112,99
2) Zappatura	49,24	63,75	112,99
3) Sarchiatura, estirpazione e zappatura fave	49,24	63,75	112,99
4) Zappatura periodo semina	49,24	63,75	112,99
5) Zappatura vigna	49,24	63,75	112,99
6) Raccolta olive, mandorle, ecc.	53,25	63,75	117,00
7) Vendemmia	55,55	65,09	120,64
8) Pigiatura uva	80,85	70,48	151,33
9) Trasporto uva	70,30	68,22	138,52
10) Sarchiatura vigna	45.02	63,75	108,77
11) Potatura, irrorazione viti e alberi	55,55	65.09	120,64
12) Innestatura	70,30	68,22	138,52
13) Lavori boschivi	85,05	71,35	156,40
14) Lavori di scasso	70,30	68,22	138,52

Nei Comuni di Noci e Santeramo alla presente tabella si applica la riduzione complessiva del 10%.

Tabella salariale n. 2 - BRACCIANTI AVVENTIZI

1ª Categoria: *Uomini dai 17 ai 18 anni compiuti*

QUALIFICA	Paga base oraria lire	Contingenza oraria lire	TOTALE lire
1) Aratura	39,39	51,00	90,39
2) Zappatura	39,39	51,00	90,39
3) Sarchiatura, estirpazione e zappatura fave	39,39	51,00	90,39
4) Zappatura periodo semina	39,39	51,00	90,39
5) Zappatura vigna	39,39	51,00	90,39
6) Raccolta olive, mandorle, ecc.	42,60	51,00	93,60
7) Vendemmia	44,44	52,07	96,51
8) Pigiatura uva	64,68	56,38	121,06
9) Trasporto uva	56,24	54,57	110,81
10) Sarchiatura vigna	36,01	51,00	87,01
11) Potatura, irrorazione viti e alberi	44,44	52,07	96,51
12) Innestatura	56,24	54,57	110,81
13) Lavori boschivi	68,04	57,08	125,12
14) Lavori di scasso	56,24	54,57	110,81

Nei Comuni di Noci e Santeramo alla presente tabella si applica la riduzione complessiva del 10%.

Tabella salariale n. 3 - BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI

1ª Categoria: *Uomini dai 16 ai 17 anni compiuti*

QUALIFICA	Paga base oraria lire	Contingenza oraria lire	TOTALE lire
1) Aratura	36,93	47,81	84,74
2) Zappatura	36,93	47,81	84,74
3) Sarchiatura, estirpazione e zappatura fave	36,93	47,81	84,74
4) Zappatura periodo semina	36,93	47,81	84,74
5) Zappatura vigna	36,93	47,81	84,74
6) Raccolta olive, mandorle, ecc.	39,93	47,81	87,74
7) Vendemmia	41,66	48,81	90,47
8) Pigiatura uva	60,63	52,86	113,49
9) Trasporto uva	52,72	51,16	103,49
10) Sarchiatura vigna	33,76	47,81	81,57
11) Potatura, irrorazione viti e alberi	41,66	48,81	90,47
12) Innestatura	52,72	51,16	103,88
13) Lavori boschivi	63,78	53,51	117,29
14) Lavori di scasso	52,72	51,16	103,88

Nei Comuni di Noci e Santeramo alla presente tabella si applica la riduzione complessiva del 10%.

Tabella salariale n. 4 - BRACCIANTI AVVENTIZI

1ª Categoria: *Uomini dai 15 ai 16 anni compiuti*

QUALIFICA	Paga base oraria lire	Contingenza oraria lire	TOTALE lire
1) Aratura	29,54	38,25	67,79
2) Zappatura	29,54	38,25	67,79
3) Sarchiatura, estirpazione e zappatura fave	29,54	38,25	67,79
4) Zappatura periodo semina	29,54	38,25	67,79
5) Zappatura vigna	29,54	38,25	67,79
6) Raccolta olive, mandorle, ecc.	31,95	38,25	70,20
7) Vendemmia	33,33	39,05	72,38
8) Pigiatura uva	48,51	42,28	90,79

QUALIFICA	Paga base oraria lire	Contingenza oraria lire	TOTALE lire
9) Trasporto uva . . .	42,18	40,93	83,11
10) Sarchiatura vigna . .	27,01	38,25	65,26
11) Potatura, irrorazione viti e alberi	33,33	39,05	72,38
12) Innestatura	42,18	40,93	83,11
13) Lavori boschivi . . .	51,03	42,81	93,84
14) Lavori di scasso . .	42,18	40,93	83,11

Nei Comuni di Noci e Santeramo alla presente tabella si applica la riduzione complessiva del 10%.

Tabella salariale n. 5 - BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI

1ª Categoria: *Uomini dai 14 ai 15 anni compiuti*

QUALIFICA	Paga base oraria lire	Contingenza oraria lire	TOTAL lire
1) Aratura	24,62	31,87	56,49
2) Zappatura	24,62	31,87	56,49
3) Sarchiatura, estirpazione e zappatura fave .	24,62	31,87	56,49
4) Zappatura periodo semina	24,62	31,87	56,49
5) Zappatura vigna . .	24,62	31,87	56,49
6) Raccolta olive, mandorle ecc.	26,62	31,87	58,49
7) Vendemmia	27,77	32,54	60,31
8) Pigiatura uva . . .	40,42	35,24	75,66
9) Trasporto uva . . .	35,15	34,11	69,26
10) Sarchiatura vigna . .	22,51	31,87	54,38
11) Potatura, irrorazione viti e alberi	27,77	32,54	60,31
12) Innestatura	35,15	34,11	69,26
13) Lavori boschivi . . .	42,52	35,67	78,19
14) Lavori di scasso . .	35,15	34,11	69,26

Nei Comuni di Noci e Santeramo alla presente tabella si applica la riduzione complessiva del 10%.

Tabella salariale n. 6 - BRACCIANTI AVVENTIZI

2ª Categoria: *Donne dai 17 ai 55 anni compiuti*

QUALIFICA	Paga base oraria lire	Contingenza oraria lire	TOTALE lire
1) Zappatura	34,46	44,62	79,08
2) Sarchiatura	34,46	44,62	79,08
3) Scerbatura	34,46	44,62	79,08
4) Estirpazione fave . .	34,46	44,62	79,08
5) Raccolta sarmenti . .	34,46	44,62	79,08
6) Vendemmia	38,88	45,56	84,44
7) Raccolta olive e mandorle	37,27	44,62	81,89

Nei Comuni di Noci e Santeramo alla presente tabella si applica la riduzione complessiva del 10%.

Tabella salariale n. 7 - BRACCIANTI AVVENTIZI

2ª Categoria: *Donne dai 16 ai 17 anni compiuti*

QUALIFICA	Paga base oraria lire	Contingenza oraria lire	TOTALE lire
1) Zappatura	30,52	39,52	70,04
2) Sarchiatura	30,52	39,52	70,04
3) Scerbatura	30,52	39,52	70,04
4) Estirpazione fave . .	30,52	39,52	70,04
5) Raccolta sarmenti . .	30,52	39,52	70,04
6) Vendemmia	34,44	40,35	74,79
7) Raccolta olive e mandorle	33,01	39,52	72,53

Nei Comuni di Noci e Santeramo alla presente tabella si applica la riduzione complessiva del 10%.

Tabella salariale n. 8 - BRACCIANTI AVVENTIZI

2ª Categoria: *Donne dai 15 ai 16 anni compiuti*

QUALIFICA	Paga base oraria lire	Contingenza oraria lire	TOTALE lire
1) Zappatura	27,08	35,06	62,14
2) Sarchiatura	27,08	35,06	62,14
3) Scerbatura	27,08	35,06	62,14
4) Estirpazione fave . .	27,08	35,06	62,14
5) Raccolta sarmenti . .	27,08	35,06	62,14
6) Vendemmia	30,55	35,79	66,34
7) Raccolta olive e mandorle	29,28	35,06	64,34

Nei Comuni di Noci e Santeramo alla presente tabella si applica la riduzione complessiva del 10%.

Tabella salariale n. 9 - BRACCIANTI AVVENTIZI

2ª Categoria: *Donne dai 14 ai 15 anni compiuti*

QUALIFICA	Paga base oraria lire	Contingenza oraria lire	TOTALE lire
1) Zappatura	24,62	31,87	56,49
2) Sarchiatura	24,62	31,87	56,49
3) Scerbatura	24,62	31,87	56,49
4) Estirpazione fave . .	24,62	31,87	56,49
5) Raccolta sarmenti . .	24,62	31,87	56,49
6) Vendemmia	27,77	32,54	60,31
7) Raccolta olive e mandorle	26,62	31,87	58,49

Nei Comuni di Noci e Santeramo alla presente tabella si applica la riduzione complessiva del 10%.

Visti il contratto e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
Sullo

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 3 GENNAIO 1954 PER SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Addì 3 gennaio 1954, nella sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Brindisi,

tra

la UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI, rappresentata dal suo Presidente on. avv. *Carlo Scarascia*, assistito dal sig. *Alberto Gargiulo*, Direttore dell'Unione e dal rag. *Alfonso Desiato*, funzionario della stessa:

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal suo Presidente sig. *Teodoro Carella*, assistito dal dott. *Giuseppe Carubia*, Direttore della Federazione;

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SALARIATI BRACCIANTI AGRICOLI E MAESTRANZE SPECIALIZZATE aderente alla C.G.I.L., rappresentata dal suo Segretario sig. *Somma Antonio*, assistito dai sig. *Spinosa Antonio* e dal sig. *Arganese Michele* della Camera Confederale del Lavoro;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SALARIATI BRACCIANTI AGRICOLI E MAESTRANZE SPECIALIZZATE aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal suo Segretario sig. *Ambrogio Colombo*, assistito dal sig. *Teodoro Leone*, Segretario Sindacale della stessa:

Viene stipulato il presente contratto provinciale di lavoro integrativo del Contratto Nazionale del 31 luglio 1951 da valere per i salariati fissi della Provincia di Brindisi.

Art. 1.

OGGETTO DEL PATTO

Il presente contratto collettivo provinciale regola il rapporto di lavoro tra datore di lavoro agricolo ed i salariati fissi per la Provincia di Brindisi.

Art. 2.

DEFINIZIONE SALARIATI FISSI

Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola e la cui retribuzione, riferita di regola ad un anno, viene corrisposta mensilmente.

Art. 3.

ASSUNZIONE

Le assunzioni dei salariati fissi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

Art. 4.

CONTRATTO INDIVIDUALE

Tra il datore di lavoro e il salariato fisso, all'atto dell'assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge; conforme al modulo allegato al presente patto.

In tale contratto dovranno essere precisate la qualifica e le mansioni attribuite al salariato, la data di inizio del rapporto di lavoro, il salario spettante in base a quanto stabilito dal presente patto provinciale.

Art. 5.

DURATA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE E MODALITÀ DELLA DISDETTA

La durata del Contratto individuale di lavoro è quella stabilita dagli artt. 1 e 3 della legge 15 agosto 1949, n. 583.

Alla scadenza il contratto si intende tacitamente rinnovato, qualora non sia intervenuta disdetta da una all'altra parte almeno quattro mesi prima della scadenza stessa, mediante cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, o mediante registrazione sul libretto sindacale di lavoro, controfirmato dalle parti.

Art. 6.

MANSIONI

Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell'azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purchè non importino diminuizioni della retribuzione e mutamento sostanziale della sua posizione rispetto alla qualifica precedente.

Nel caso previsto dal comma seguente il salariato fisso ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta se è a lui più vantaggioso, nonchè ad acquisire la nuova qualifica quando ad essa attività venga stabilmente adibito.

Il lavoratore acquisirà la nuova qualifica quando ad essa attività venga adibito stabilmente per un periodo di due mesi.

Art. 7.

ATTREZZI DI LAVORO

Il datore di lavoro assegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato. Gli attrezzi ed utensili affidati devono essere annotati sul libretto sindacale con l'indicazione dello stato d'uso.

Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.

Il lavoratore risponderà della perdita e dei danni imputabili a sua colpa e l'ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 8.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova avrà la durata di giorni trenta. Trascorso il periodo di prova senza che il datore di lavoro e il lavoratore abbia fatta alcuna comunicazione all'altra parte, il lavoratore si intenderà tacitamente confermato al lavoro e la retribuzione spettantegli non potrà essere inferiore a quella stabilita per la categoria alla quale è stato assegnato.

In caso di conferma l'anzianità decorrerà dal giorno dell'assunzione.

Art. 9.

ASSUNZIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'assunzione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 10.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere. La loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodo secondo le esigente delle singole aziende. La durata dell'orario normale effettivo di lavoro nei vari mesi dell'anno è stabilita nel modo seguente:

dicembre - gennaio - febbraio	ore 7
dal 15 maggio al 15 agosto	» 9
per gli altri mesi	» 8

In considerazione che i lavori di cura, governo e allevamento del bestiame sono intermittenti, l'orario normale di lavoro per i salariati fissi addetti al bestiame è determinato in via indiretta dal numero dei capi in consegna e delle mansioni loro affidate.

Altrettanto dicasi per il lavoro di guardiania e per tutti gli altri lavori a carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Art. 11.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro;

b) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba;

c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all'art. 14, nonchè la festa del Patrono del luogo. Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico, salvo i casi di cui all'ultimo comma.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni (paga-base e contingenza) sono le seguenti:

lavoro straordinario	16%
lavoro festivo	25%
lavoro notturno	30%
straordinario festivo	35%
notturno festivo	45%

Si precisa che non si darà luogo a maggiorazione per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni della particolare figura di salariati, in base al presente contratto, con mansioni che per la loro natura o per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte.

Art. 12.

RIPOSO SETTIMANALE

Ai salariati che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende agricole è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Anche i salariati fissi addetti alla cura e governo del bestiame hanno diritto ad una giornata di riposo in coincidenza con la domenica.

Qualora però per esigenze di azienda ciò non fosse possibile, i salariati di cui sopra dovranno eseguire anche nei turni di riposo le seguenti tassative mansioni:

a) mungitura;

b) governo ed abbeverata del bestiame.

A tali salariati, i quali non possono fruire dell'intero riposo settimanale, dovrà essere concesso un periodo di riposo compensativo a blocco, pari a 20 giorni retribuiti di paga globale per ogni anno, in una sola volta o diviso in due periodi a seconda delle esigenze dell'azienda e tenendo conto delle consuetudini locali.

Al salariato che gode delle giornate di riposo, sarà fornito il mezzo di trasporto, compatibilmente con le esigenze dell'azienda.

Art. 13.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche e i seguenti:

1) il 1° giorno dell'anno;
2) il giorno dell'Epifania;
3) il giorno della festa di S. Giuseppe;
4) il 25 aprile:

5) il giorno del lunedì dopo Pasqua;
6) il giorno dell'Ascensione;
7) il Corpus Domini;
8) il 1° maggio;
9) il 2 giugno;
10) il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo;
11) il 15 agosto;
12) il 1° novembre;
13) il 4 novembre;
14) l'8 dicembre;
15) il 25 dicembre;
16) il 26 dicembre;
17) la festa del Patrono del luogo.

Ai salariati fissi che prestino la loro opera nelle ricorrenze del 2 giugno, del 25 aprile, del 1° maggio e del 4 novembre competerà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 14.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLA CATEGORIA PER ETÀ E PER SESSO

La classificazione e retribuzione per gli uomini, le donne e i ragazzi è determinata nel modo seguente:

UOMINI

dai 18 ai 65 anni compiuti	100%	
dai 17 ai 18 anni compiuti	80%	della unità piena uomo
dai 16 ai 17 anni compiuti	75%	» » »
dai 15 ai 16 anni compiuti	60%	» » »
dai 14 ai 15 anni compiuti	50%	» » »

DONNE

dai 17 ai 55 anni compiuti	70%	della unità piena uomo
dai 16 ai 17 anni compiuti	62%	» » »
dai 15 ai 16 anni compiuti	55%	» » »
dai 14 ai 15 anni compiuti	50%	» » »

Art. 15.

GRATIFICA NATALIZIA

Ai salariati fissi con contratto non inferiore ad un anno, al termine di ogni annata agraria, spetta una indennità annuale a titolo di gratifica natalizia, pari all'importo di 16 giornate del salario globale (paga base e contingenza) e generi in natura.

La gratifica natalizia è frazionabile in dodicesimi in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro o di posticipata assunzione nel corso dell'annata agraria, in relazione al periodo di servizio prestato.

Art. 16.

MALATTIA E INFORTUNI

Il salariato fisso infortunato o di cui sia stata comprovata la malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 120 giorni. Trascorso tale periodo e perdurando la infermità è reciproco il diritto di risolvere il contratto di lavoro, dietro corresponsione della indennità di anzianità, della gratifica natalizia nonchè della indennità sostitutiva delle ferie, maturata sino alla data della risoluzione del contratto. Durante il periodo per il quale viene conservato il posto, il salariato fisso continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell'orto, del porcile, del pollaio, ove gli fossero stati dati in uso.

Se il salariato coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione od a suo pieno beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione di esso sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui è caduto malato.

In caso di necessità di pronto soccorso e di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 17.

DIARIE

Ai salariati fissi, che comandati fuori azienda, sono costretti a consumare i pasti e pernottare fuori della azienda stessa qualora essa azienda non provveda alla normale somministrazione del vitto e dell'alloggio spetta una diaria giornaliera di L. 250, per ogni pasto e di L. 200 per il pernottamento.

Art. 18.

FERIE

Ai salariati fissi, per ogni anno di ininterrotto servizio, presso la stessa azienda, spetta un periodo di ferie retribuito di giorni otto ed in caso di risoluzione anticipata del rapporto le ferie sono frazionabili in dodicesimi.

Il datore di lavoro, nello stabilire l'epoca del godimento delle ferie dei dipendenti deve tener conto, compatibilmente con le esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei salariati fissi.

Art. 19.

PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI

Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonchè per il versamento dei relativi contributi da parte dei datori di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Art. 20.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 21.

PERMESSI STRAORDINARI

Il lavoratore che contragga matrimonio ha diritto ad un congedo di giorni otto retribuito durante il quale è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio. Ha altresì diritto ad un permesso di giorni due in caso di decesso di parenti di 1° grado, senza alcuna trattenuta da parte del datore di lavoro. Detti permessi sono indipendenti dalle ferie.

Art. 22.

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

La chiamata alle armi per obbligo di leva e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro e il salariato ha diritto alla conservazione del posto in base alle vigenti norme di legge.

Art. 23.

TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso di azienda non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva tutti i suoi diritti per crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro subentrante, quando non sia stato liquidato dal cessante.

Art. 24.

NORME DISCIPLINARI

I rapporti tra i salariati fissi, i loro superiori diretti e il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto e tali da assicurare l'ordine e la disciplina nell'azienda. Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:

1) con la multa di una ora di salario nei seguenti casi:

a) che senza giustificato motivo, si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, ne sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) che per negligenza arrechi danni all'azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;

c) con la multa fino ad un massimo di quattro ore di salario nei casi di recidiva di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1).

2) col licenziamento immediato senza preavviso nei casi seguenti:

a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o a un suo rappresentante nell'azienda;

b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;

c) che provochi risse sul luogo di lavoro;

d) in tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Ai salariati fissi che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al paragrafo precedente non verranno corrisposte le indennità di anzianità.

Art. 25.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di cessazione del rapporto è dovuta al salariato fisso una indennità pari a cinque giorni di retribuzione per ogni anno di servizio prestato nell'azienda, salvo il caso di licenziamento in tronco per fatto o colpa del lavoratore stesso.

La retribuzione da prendersi a base per la determinazione della indennità di anzianità è quella ultima cui il salariato ha diritto alla data della cessazione del rapporto.

Decorso il primo anno di servizio la liquidazione della indennità deve computarsi per dodicesimi, anche per le eventuali frazioni di anno. La indennità sopra stabilita sarà corrisposta per il servizio prestato a decorrere dall'annata agraria 1951-52.

Per il servizio prestato anteriormente a tale annata valgono le disposizioni previste in merito a detta indennità nel contratto collettivo del 1931.

In caso di morte del salariato l'indennità di anzianità è dovuta agli aventi diritto, in base all'art. 2122 del C. C.

Ove il salariato deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell'uso di essa o altra corrispondente come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto), per un periodo di un mese e mezzo.

Qualora lo stesso salariato avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione di esso sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso.

Art. 26.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d'opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l'accordo la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento che dovrà essere esperito nel più breve tempo possibile.

Art. 27.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro debbono essere esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 28.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme contenute nel presente contratto non modificano le condizioni di miglior favore dei lavoratori.

Art. 29.

DURATA DEL PATTO

Il presente contratto entra in vigore il 15 dicembre 1953 e avrà la durata fino al 15 dicembre 1954. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno semprechè una delle parti contraenti non dia disdetta almeno due mesi prima della scadenza per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

RETRIBUZIONI MENSILI

1ª *Categoria*	L.	12.500
2ª *Categoria*	»	11.000
3ª *Categoria*	»	10.000

Appartengono alla 1ª categoria i seguenti salariati fissi:

1) Pastori con la custodia da 151 pecore in poi con l'incarico di mungitura e lavorazione del formaggio:

2) Carrettieri con custodia di due cavalli;

3) Guardiano con mansioni di fiducia.

Quelli della seconda categoria sono:

1) Pastori con la custodia da 100 a 150 pecore con l'incarico di mungitura e lavorazione del formaggio;

2) Carrettiere con la custodia di 1 cavallo;

Appartengono alla terza categoria gli altri.

Competono, altresì al salariato i seguenti generi in natura qualora non usufruisse del regolare panatico giornaliero:

a) Kg. 22 di grano al mese;

b) Kg. 20 di fave non sgusciate oppure Kg. 16 di altri legumi;

c) Litri 1 di olio;

d) Kg. 1 di sale.

Spetta al pastore, a titolo di prestazione, un torchione di lana e una forma di formaggio del peso di Kg. 2.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 22 GIUGNO 1959 PER LA RIVALUTAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SALARIATI FISSI DELLA AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

L'anno 1959 addì 22 del mese di giugno, in Brindisi, presso la sede dell'Unione Provinciale Agricoltori

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI, rappresentata dal suo Vice Presidente dott. *Pompeo Braccio,* assistito dal Direttore della stessa, sig. *Alberto Gargiulo* e dal rag. *Alfonso Desiato;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal suo Presidente cav. *Teodoro Carella,* assistito dal Direttore della Federazione stèssa, dott. *Giuseppe Carubia;*

e

la UNIONE SINDACALE C.I.S.L., rappresentata dal suo Segretario, sig. *Cosimo Piliego,* in rappresentanza anche della FISBA;

la FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE, rappresentata dal suo Segretario responsabile, sig. *Antonio Somma,* assistito dai sigg. *Iurlaro Osiris, Salvatore Morella* e *Cosimo Russo;*

la U.I.L. - TERRA, rappresentata dal suo Segretario, sig. *Giuseppe Regina;*
si è stipulato il presente accordo concernente la rivalutazione del trattamento economico ai salariati fissi della Provincia di Brindisi.

Fermo restando la parte normativa dell'integrativo Provinciale del 3 gennaio 1954, che si abbia come qui trascritta, le parti, dopo ampia e cordiale discussione concordano quanto appresso:

TABELLA SALARIALE

aggiornata di tutti gli aumenti di scala mobile al 1° agosto 1958 e di ogni e qualsiasi altra indennità:

	Lire
1ª CATEGORIA (*specializzati*):	
Pastore specializzato con la custodia da 151 pecore in poi e con l'incarico di mungitura e lavorazione del formaggio	15.500
Carrettiere con custodia di 2 cavalli	15.500
Guardiano con mansioni di fiducia	15.500
Vaccaro specializzato	15.500
Trattorista motorista	15.500
2ª CATEGORIA (*qualificati*):	
Pastore qualificato con la custodia da 100 a 150 pecore con l'incarico di mungitura e lavorazione del formaggio	13.700
Carrettiere con la custodia di 1 cavallo	13.700
Guardiano	13.700
Addetto ai bovini	13.700
Trattorista	13.700
3ª CATEGORIA:	
Appartengono a tale categoria tutti i salariati fissi comuni non compresi nelle categorie suddette	12.500

Competono altresì al salariato i seguenti generi in natura qualora non usufruisse del regolare panatico giornaliero:

a) Kg. 22 di grano al mese;

b) Kg. 20 di fave non sgusciate oppure Kg. 16 di altri legumi;

c) litri 1 di olio;

d) Kg. 1 di sale;

o l'equivalente in denaro di tali generi da valutarsi in base ai mercuriali della Camera di Commercio di questa Provincia, dell'anno di competenza.

Al pastore spetta infine, a titolo di prestazione, un torchione di lana e una forma di formaggio del peso non inferiore ai Kg. 2.

Il presente accordo, da tutte le parti accettato e sottoscritto, entra in vigore dal primo luglio 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 19 LUGLIO 1952 PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

L'anno 1952, il giorno 19 del mese di luglio in Brindisi,

tra

l'Associazione Provinciale Agricoltori di Brindisi, rappresentata dal suo Presidente avv. *Carlo Scarascia,* assistito dal Direttore sig. *Alberto Gargiulo,* e dai sigg. ing. *Giuseppe Bolognini,* sig. *Paolo Mariano;*

la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, rappresentata dal Presidente sig. *Carella Teodoro,* assistito dal Direttore dott. *Giuseppe Carubia;*

e

la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati di Brindisi aderente alla C.G.I.L., rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Antonio Spinosa,* assistito dal sig. *Luigi De Blasi,* presente il sig. *Bonsaver Silvio,* Segretario della Camera del Lavoro;

la Unione Provinciale Sindacati Lavoratori della C.I.S.L. di Brindisi rappresentata dal Segretario, signor *Ambrogio Colombo,* assistito dal sig. *Teodoro Leone;*

la U.I.L. di Brindisi, rappresentata dal Segretario sig. *Arnaldo Guadalupi;*

assiste, per l'Ufficio Provinciale del Lavoro, il dott. *Giuseppe Genovese:*

Si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi, valevole per tutto il territorio della Provincia di Brindisi.

Art. 1.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo provinciale regola i rapporti di lavoro tra le aziende agricole e i lavoratori dipendenti aventi qualifica di giornalieri di campagna, meglio qualificati in braccianti avventizi.

Art. 2.

DEFINIZIONE DI BRACCIANTI AVVENTIZI

Per braccianti avventizi si intendono i lavoratori adibiti ai lavori dei campi retribuiti a paga oraria, giornaliera o settimanale, le cui qualifiche vengono determinate dalla qualità del lavoro espletato nelle aziende agricole e riferibili alle mansioni normali e specializzate contemplate negli specchietti allegati al presente contratto.

Art. 3.

ASSUNZIONE AL LAVORO

Le assunzioni dei braccianti avventizi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

Art. 4.

ASSUNZIONE AL LAVORO DELLE DONNE E TUTELA DELLE DONNE E RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei ragazzi valgono le norme in vigore. Si fa espresso richiamo a quanto la legge stabilisce per l'impiego delle donne e dei ragazzi nei lavori pesanti e pesantissimi.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro resta fissato in sei ore per i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio; in ore sette per i mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre; in ore otto per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.

Detto orario potrà essere ridotto, d'accordo fra le parti, o secondo le consuetudini locali o per causa di forza maggiore dipendenti da eventi atmosferici.

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

Si considera lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro previsto dal precedente articolo; esso sarà retribuito con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione globale (paga base e contingenza).

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di lavoro straordinario saranno eseguite a richiesta dei datori di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico.

Per lavoro notturno si intende quello eseguito un ora dopo l'Ave Maria e fino all'alba. Per tale lavoro

è riconosciuta ai braccianti una maggiorazione del 30% sulla retribuzione globale (paga base e contingenza). Si precisa che non si farà luogo a maggiorazione per lavoro notturno, quando questo cade in regolari turni periodici o riguardi speciali lavori da eseguirsi di notte e per i quali è stata convenuta particolare tariffa.

Per lavoro festivo si intende quello eseguito nelle domeniche e nei seguenti giorni festivi:

1) il 1° dell'anno;

2) il giorno dell'Epifania;

3) il giorno della festa di S. Giuseppe;

4) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

5) il giorno del lunedì di Pasqua;

6) il giorno dell'Ascensione;

7) il giorno del Corpus Domini;

8) il 1° maggio, festa dei lavoratori;

9) il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica;

10) il 29 giugno, festa di S. Pietro e Paolo;

11) il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;

12) il 1° novembre, giorno di Ognissanti;

13) il 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale;

14) l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione;

15) il 25 dicembre, giorno di Natale;

16) 26 dicembre, S. Stefano;

17) la festa del Patrono del luogo.

Il lavoro prestato nei giorni festivi sarà retribuito con una maggiorazione del 25% sulla retribuzione globale (paga base e contingenza).

La percentuale di maggiorazione per il lavoro notturno festivo e straordinario festivo da applicarsi sulla retribuzione oraria è fissata nella misura del 50%.

Art. 7.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

La classificazione per gli uomini, donne e ragazzi, è determinata nel modo seguente:

UOMINI

dai 18 ai 65 anni compiuti	(unità piena)			
dai 17 ai 18 anni compiuti	80%	del salario	unità	piena
dai 16 ai 17 anni compiuti	75%	»	»	»
dai 15 ai 16 anni compiuti	60%	»	»	»
dai 14 ai 15 anni compiuti	50%	»	»	»

DONNE

dai 17 ai 55 anni compiuti	70%	del salario	unità	piena
dai 16 ai 17 anni compiuti	62%	»	»	»
dai 15 ai 16 anni compiuti	55%	»	»	»
dai 14 ai 15 anni compiuti	50%	»	»	»

Art. 8.

RETRIBUZIONE

La retribuzione oraria globale viene definita assommando la paga base e l'indennità di contingenza corrisposte come da tabelle allegate.

Inoltre al lavoratore compete una indennità in luogo delle festività nazionali, gratifica natalizia, ferie, ecc., di cui non può beneficiare il bracciante avventizio perchè propri del rapporto di lavoro di carattere stabile e continuativo. Tale indennità, che verrà corrisposta mediante una maggiorazione del 6% sull'insieme della paga base e contingenza, dovrà essere sempre disgiunta dalla retribuzione, non operando sull'indennità stessa le percentuali di aumento per lavoro straordinario, festivo, notturno o ad altro titolo.

Art. 9.

ATTREZZI DI LAVORO

Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l'obbligo di avere cura degli attrezzi utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà della perdita e dei danni a lui imputabili.

Art. 10.

PREVIDENZA, ASSISTENZA E ASSEGNI FAMILIARI

Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie gli assegni familiari, valgono le norme di legge.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme di legge.

Art. 11.

ZONE MALARICHE

Le aziende sono tenute a somministrare gratuitamente chinino ai lavoratori che prestano la loro opera in zone malariche.

In dette zone spetta, inoltre, al lavoratore una maggiorazione del 7% sulla paga globale, limitatamente al periodo malarico che viene stabilito dall'Ufficio Sanitario Provinciale.

Art. 12.

INDENNITÀ DI PERCORSO

Qualora la distanza del luogo di lavoro dalla residenza del lavoratore superi i tre Km., la distanza eccedente sarà a carico del datore di lavoro, sempre che questi non fornisca il mezzo di trasporto, nella misura di un quarto d'ora di salario per ogni Km.

Art. 13.

INDENNITÀ DI PERNOTTAMENTO

Ai lavoratori che per ragioni di lavoro o per distanza dell'azienda dal paese di residenza sono costretti a pernottare in campagna, deve essere somministrata, gratuitamente una minestra calda di 600 grammi di legumi o l'equivalente importo in L. 70.

Art. 14.

SPESE DI VIAGGIO

Le spese di viaggio per la mano d'opera richiesta dagli agricoltori fuori di Comuni di loro residenza, sono a totale carico del datore di lavoro richiedente, il quale dovrà anche corrispondere il salario per i giorni di viaggio.

Art. 15.

NORME DISCIPLINARI

I lavoratori per quanto attiene ai rapporti di lavoro dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato. Il lavoratore non potrà abbandonare o sospendere il lavoro senza il permesso del datore di lavoro o di chi per esso. I lavoratori sono tenuti ad eseguire con diligenza le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro o chi per esso, purchè non contrastino con disposizioni contemplate nel presente patto di lavoro.

Art. 16.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazioni tra datore di lavoro e prestatore d'opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungono l'accordo la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni stipulanti per il tentativo di amichevole componimento, il quale dovrà essere esperito nel più breve tempo possibile.

Art. 17.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro, saranno esaminate dalle Associazioni sindacali stipulanti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 18.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme sopra concordate non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori.

Art. 19.

DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO

Il presente contratto decorre dal 1° luglio 1952 ed avrà la durata di un anno. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno tre mesi dalla scadenza a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

TABELLA SALARIALE N. 1 ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DEI BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DEL 19 LUGLIO 1952

GENERE DI LAVORO	Paga base oraria	Contingenza	Applicazione scala mobile	Totale	Vedi art. 8 6 %	Paga globale oraria
ZONA « *A* »						
Zappatura in genere	83,61	40	1,65	125,26	7,51	132,77
Zappatura ortalizi	91,20	40	1,65	132,85	7,97	140,82
Bacchiatura	70,40	40	1,65	112,05	6,72	118,79
Potatura vigneto	85,61	40	1,65	127,26	7,63	134,89
Potatura oliveto	85,61	40	1,65	127,26	7,63	134,89
Aratura solo uomo	70,40	40	1,65	112,05	6,72	118,79
Irrorazione (uomo)	98,72	40	1,65	140,37	8,42	148,79
Solforazione (uomo)	90,20	40	1,65	131,85	7,91	139,76
Uomo addetto ai trasporti	70,40	40	1,65	112,05	6,72	118,79
ZONA « 1ª »						
Zappatura in genere	77,95	40	1,57	119,52	7,17	126,69
Zappatura ortalizi	84,60	40	1,57	126,17	7,56	133,73
Bacchiatura	65,68	40	1,57	107,25	6,43	113,68
Potatura vigneto	78,95	40	1,57	120,52	7,33	127,85
Potatura oliveto	78,95	40	1,57	120,52	7,33	127,85
Aratura solo uomo	65,68	40	1,57	107,25	6,43	113,68
Irrorazione (uomo)	92,20	40	1,57	133,67	8,02	141,69
Solforazione (uomo)	84,60	40	1,57	126,17	7,56	133,73
Uomo addetto ai trasporti	65,68	40	1,57	107,25	6,43	113,68
ZONA « 2ª »						
Zappatura in genere	64,50	40	1,40	105,90	6,35	112,25
Zappatura ortalizi	70,40	40	1,40	111,80	6,70	118,50
Bacchiatura	53,42	40	1,40	94,82	5,68	100,50
Potatura vigneto	65,50	40	1,40	106,90	6,41	113,31
Potatura oliveto	65,50	40	1,40	106,90	6,41	113,31
Aratura solo uomo	53,42	40	1,40	94,82	5,68	100,50
Irrorazione (uomo)	77,00	40	1,40	118,40	7,10	125,50
Solforazione (uomo)	55,05	40	1,40	96,45	5,78	102,23
Uomo addetto ai trasporti	53,42	40	1,40	94,82	5,68	100,50
ZONA « 3ª »						
Zappatura in genere	50,66	40	1,30	91,96	5,51	97,47
Zappatura ortalizi	57,18	40	1,30	98,48	5,90	104,34
Bacchiatura	41,20	40	1,30	82,50	4,95	87,45
Potatura vigneto	51,66	40	1,30	92,96	5,57	98,53
Potatura oliveto	51,66	40	1,30	92,96	5,57	98,53
Aratura solo uomo	41,20	40	1,30	82,50	4,95	87,45
Irrorazione (uomo)	62,80	40	1,30	104,10	6,24	110,34
Solforazione (uomo)	45,90	40	1,30	87,10	5,22	92,32
Uomo addetto ai trasporti	41,20	40	1,30	82,50	4,95	87,45

Visto il contratto e la tabella che precedono
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 18 AGOSTO 1959, PER IL RIORDINAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEL TRATTAMENTO DEI BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

L'anno 1959, il giorno 18 del mese di agosto, in Brindisi

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI di Brindisi, rappresentata dal suo Presidente aggiunto, dottor *Pompeo Braccio*, assistito dal sig. *Alberto Gargiulo*, Direttore della Unione Provinciale degli Agricoltori di Brindisi;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI di Brindisi, rappresentata dal suo Presidente, cav. *Teodoro Carella*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SALARIATI E BRACCIANTI AGRICOLI di Brindisi, aderente alla C.I.S.L. e rappresentata dal sig. *Cosimo Piliego*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE BRACCIANTI E SALARIATI di Brindisi, aderente alla C.G.I.L., rappresentata dal sig. *Antonio Somma*;

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE della U.I.L. di Brindisi, rappresentata dal sig. *Giuseppe Regina*;

tenuto presente che il contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi valevole per la provincia di Brindisi, stipulato in Brindisi il 19 luglio 1952 che qui si dà come riportato:

considerato che le retribuzioni dei Braccianti agricoli di cui alle tabelle allegate al precitato contratto di lavoro hanno subìto notevoli modificazioni per effetto delle numerose variazioni della « scala mobile » finora verificatesi;

si è proceduto alla determinazione come segue delle nuove misure delle retribuzioni orarie, comprensive di tutte le indennità previste in favore dei braccianti agricoli avventizi della provincia di Brindisi dal già menzionato contratto collettivo di lavoro 19 luglio 1952, di cui il presente accordo segue le sorti.

Le retribuzioni indicate nelle tabelle allegate al presente accordo, si intendono in vigore ed operanti nella Provincia di Brindisi al 1° agosto 1959.

1) RETRIBUZIONI ORARIE PER LAVORI ORDINARI

ZONA « A » - Brindisi Capoluogo

NATURA DEI LAVORI	Paga base oraria	Contingenza oraria	Scala mobile oraria	Totale	11%	Totale
Escavazione fossette	87 —	40	26,97	153,97	16,93	170,90
Innestatura vigneto	130 —	40	26,97	196,97	21,66	218,63
Potatura vigneto	89,03	40	26,97	156 —	17,16	173,16
Solforazione vigneto	93,80	40	26,97	160,77	17,68	178,45
Irrorazione vigneto	102,07	40	26,97	169,04	18,59	187,63
Escavazione fosse per piantagione vigneto	89,03	40	26,97	156 —	17,16	173,16
Potatura oliveto	89,03	40	26,97	156 —	17,16	173,16
Formazione aie alberi	70 —	40	26,97	136,97	15,06	152,03
Zappatura ortalizi	94,85	40	26,97	161,82	17,80	179,62
Zappatura in genere	87 —	40	26,97	153,97	16,93	170,90
Maggiatura in genere	70 —	40	26,97	136,97	15,06	152,03
Bacchiatura in genere	73,21	40	26,97	140,18	15,42	155,60
Aratura solo uomo	73,21	40	26,97	140,18	15,42	155,60
Aratura uomo con animale proprio	170 —	40	26,97	236,97	26,06	263,03
Trasporto solo uomo	73,21	40	26,97	140,18	15,42	155,60
Trasporto uomo con animale proprio	170 —	40	26,97	236,97	26,06	263,03
Raccolta frutta e prodotti ortofrutticoli	40 —	40	26,97	106,97	11,76	118,73
Raccolta, trapianto e infilz. tabacco	45 —	40	26,97	111,97	12,31	124,28

ZONA « 1 » - Cellino S. Marco Mesagne - S. Donaci - Torchiarolo - S. Pietro V.

NATURA DEI LAVORI	Paga base oraria	Contingenza oraria	Scala mobile oraria	Totale	11%	Totale
Escavazione fossette	81,06	40	25,75	146,81	16,16	162,96
Innestatura vigneto	125 —	40	25,75	190,75	20,98	211,73
Potatura vigneto	82,05	40	25,75	147,80	16,25	164,05
Irrorazione vigneto	95,80	40	25,75	161,55	17,17	179,32
Solforazione vigneto	88 —	40	25,75	153,75	16,91	170,66
Escavazione fosse per piantagione vigneto	82,05	40	25,75	147,80	16,25	164,05
Potatura oliveto	82,05	40	25,75	147,80	16,25	164,05
Formazione aie alberi	65 —	40	25,75	130,75	14,38	145,13
Zappatura ortalizi	87,98	40	25,75	153,73	16,91	170,64
Zappatura in genere	81,06	40	25,75	146,81	16,15	162,96
Maggiatura in genere	65 —	40	25,75	130,75	14,38	145,13
Bacchiatura in genere	68,30	40	25,75	134,05	14,75	148,80
Aratura solo uomo	68,30	40	25,75	134,05	14,75	148,80
Aratura uomo con animale proprio	165 —	40	25,75	230,75	25,38	256,13
Trasporto solo uomo	68,30	40	25,75	134,05	14,75	148,80
Trasporto uomo con animale proprio	165 —	40	25,75	230,75	25,38	256,13
Raccolta frutta e prodotti ortofrutticoli	38 —	40	25,75	103,75	11,41	115,16
Raccolta, trapianto e infilz. tabacco	40 —	40	25,75	105,75	11,63	117,38

NATURA DEI LAVORI	Paga base oraria	Contingenza oraria	Scala mobile oraria	Totale	11 %	Totale
ZONA « II » - Francavilla F. - Patiano - Orio - S. Pancrazio S. - Torre S. S.						
Escavazione fossette	67,72	40	22,85	130,57	14,36	144,93
Innestatura vigneto	120 —	40	22,85	182,85	20,11	202,96
Potatura vigneto	68,77	40	22,85	131,62	14,48	146,10
Irrorazione vigneto	80,85	40	22,85	143,70	15,80	159,50
Solforazione vigneto	57,80	40	22,85	120,65	13,27	133,92
Escavazione fosse per piantagione oliveto	68,77	40	22,85	131,62	14,48	146,10
Potatura oliveto	68,77	40	22,85	131,62	14,48	146,10
Formazione aie alberi	55 —	40	22,85	117,85	12,96	130,81
Zappatura ortalizi	73,92	40	22,85	136,77	15,04	151,81
Maggiatura in genere	55 —	40	22,85	117,85	12,96	130,81
Zappatura in genere	67,72	40	22,85	130,57	14,36	144,93
Bacchiatura in genere	56,09	40	22,85	118,94	13,08	132,02
Aratura solo uomo	56,09	40	22,85	118,94	13,08	132,02
Aratura uomo con animale proprio	150 —	40	22,85	212,85	23,41	236,26
Trasporto solo uomo	56,09	40	22,85	118,94	13,08	132,02
Trasporto uomo con animale proprio	150 —	40	22,85	212,85	23,41	236,26
Raccolta frutta - ortaggi	35 —	40	22,85	97,85	10,76	108,61
Raccolta, trapianto e infilz. tabacco	38 —	40	22,85	100,85	11,09	111,94
ZONA « III » - Carovigno - Ceglie Mess. - Cisternino - Erchie - Fasano - Villa Castelli - Ostuni S. Michele Sal. - S. Vito dei Normanni						
Escavazione fossette	53,63	40	21,33	114,46	12,64	127,60
Innestatura vigneto	110 —	40	21,33	171,33	18,84	190,17
Potatura vigneto	54,65	40	21,33	115,98	12,75	128,73
Irrorazione vigneto	55,96	40	21,33	117,29	12,90	130,19
Solforazione vigneto	48,65	40	21,33	109,98	12,09	122,07
Escavazione fosse per piantagione oliveto	54,65	40	21,33	115,98	12,75	128,73
Potatura oliveto	54,65	40	21,33	115,98	12,75	128,73
Formazione aie alberi	42 —	40	21,33	103,33	11,37	114,70
Zappatura ortalizi	60,61	40	21,33	121,94	13,41	135,35
Zappatura in genere	53,63	40	21,33	114,96	12,64	127,60
Maggiatura in genere	42 —	40	21,33	103,33	11,37	114,70
Bacchiatura in genere	43,67	40	21,33	105 —	11,55	116,55
Aratura solo uomo	43,67	40	21,33	105 —	11,55	116,55
Aratura uomo con animale proprio	140 —	40	21,33	201,33	22,15	223,48
Trasporto solo uomo	43,67	40	21,33	105 —	11,55	116,55
Trasporto uomo con animale proprio	140 —	40	21,33	201,33	22,15	223,48
Raccolta pietre e trasporto delle stesse	32 —	40	21,32	93,33	10,27	103,60
Raccolta, trapianto e infilz. tabacco	35 —	40	21,33	96,33	10,60	106,93

N.B. — Nei Comuni della prima Zona, ove le opere di maggiatura vengono eseguite con la zappa, in luogo del comune « ruotolo », si corrisponderà una maggiorazione di L. 9 ad ora.

RETRIBUZIONI ORARIE PER LAVORI STRAORDINARI O DI MIGLIORIA (giornata lavorativa di sei ore)

NATURA DEI LAVORI	Paga oraria	Scala mobile	Totale
1) ZONA « A » - Brindisi Capoluogo			
Estirpazione pietre	117	10,45	127,45
Rimboschimento e smacchiamento	117	10,45	127,45
Raccolta pietre e trasporto delle stesse	108	10,45	118,45
Pulitura canali, scoli d'acqua e condutture	108	10,45	118,45
Riparazione muri di cinta (esclusi operai specializzati)	108	10,45	118,45
Sistemazione, costruzione e riattazione strade poderali (esclusi gli specializzati)	108	10,45	118,45
Sistemazione a terrazze di terreni in declino	108	10,45	118,45
2) ZONA « I » - Cellino S. Marco - Mesagne - S. Donaci - Torchiarolo - S. Pietro V.			
Estirpazione pietre	108	10 —	118 —
Rimboschimento e smacchiamento	108	10 —	118 —
Raccolta pietre e trasporto pietre	100	10 —	110 —
Pulitura canali, scoli d'acqua e condutture	100	10 —	110 —
Riparazione muri di cinta (esclusi operai specializzati)	100	10 —	110 —
Sistemazione, costruzione e riattazione strade poderali (esclusi gli specializzati)	100	10 —	110 —
Sistemazione a terrazze di terreni in declino	100	10 —	110 —
3) ZONA « II » - Francavilla F. - Latiano - Oria - S. Pancrazio Sal.- Torre S. S.			
Estirpazione pietre	104	8,85	112,85
Rimboschimento e smacchiamento	104	8.85	112,85
Raccolta pietre e trasporto pietre	96	8,85	104,85
Pulitura canali, scoli d'acqua e condutture	96	8,85	104,85
Riparazione muri di cinta (esclusi operai specializzati)	96	8,85	104,85
Sistemazione, costruzione e riattazione strade poderali (esclusi gli specializzati)	96	8,85	104,85
Sistemazione a terrazze di terreni in declino	96	8,85	104,85
4) ZONA « III » - Carovigno - Ceglie Mess. - Cisternino - Erchie - Fasano - Villa Castelli - Ostuni S. Michele Salent. - S. Vito dei Normanni			
Estirpazione pietre	100	8,25	108,25
Rimboschimento e smacchiamento	100	8,25	108,25
Raccolta pietre e trasporto pietre	92	8,25	100,25
Pulitura canali, scoli d'acqua e condutture	92	8,25	100,25
Riparazione muri di cinta (esclusi operai specializzati)	92	8,25	100,25
Sistemazione, costruzione e riattazione strade poderali (esclusi gli specializzati)	92	8,25	100,25
Sistemazione a terrazze di terreni in declino	92	8,25	100,25

Visti il contratto e gli accordi che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 24 GIUGNO 1959
PER I BRACCIANTI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

L'anno 1959, il giorno 24 del mese di giugno, presso la sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O. di Foggia, alla presenza del dott. *Arturo Rebuzzi*, Direttore dell'Ufficio stesso, assistito dal dott. *Conte Luigi*, funzionario,

tra

l'Unione Provinciale degli Agricoltori di Foggia, rappresentata dal suo Presidente avv. *Carlo Cavalli*, anche a nome e per conto delle Sezioni Provinciali, assistito dal Direttore dott. *Golfiero Golfari* e dall'avv. *Michele Ferraro*;

la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, rappresentata dal suo Presidente avv. *Aurelio Andretta*, assistito dal Direttore dott. *Luigi Rubino*

e

la Camera Provinciale del Lavoro di Foggia, rappresentata dal suo Segretario Generale sig. *Pasquale Panico* e dal Segretario Generale Agg. sig. *Antonio Belgioioso*;

la Federbraccianti Provinciale, rappresentata dal suo Segretario Responsabile sig. *Gaetano D'Alessandro* assistito dai Segretari sigg. *Nicola Di Stefano* e *Costantino Ferrandino*;

l'Unione Sindacale Provinciale della CISL di Foggia, rappresentata dal suo Segretario Generale sig. *Bruno Mazzi*, dal Segretario Organizzativo sig. *Meneo Michele* e dal sig. *Benvenuto Giuseppe* dell'Ufficio Sindacale;

la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli della CISL rappresentata dal suo Segretario sig. *Palamara Giuseppe* assistito dai Vice Segretari sigg. *Mondrone Salvatore* e *Colucci Pietro*;

la Camera Provinciale della UIL di Foggia rappresentata dal suo Segretario Generale dott. *Minchillo Michele*, dal Segretario Sindacale *Marchesiello Salvatore* e dal Segretario Organizzativo *Maccione Giovanni*; la UIL Terra rappresentata dal sig. *Zavanese Mario*.

E' stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per tutto il territorio della provincia di Foggia.

Art. 1.

Il presente contratto collettivo regola i rapporti di lavoro tra le aziende agricole e i braccianti agricoli della provincia di Foggia.

Art. 2.

DEFINIZIONE BRACCIANTI AGRICOLI

I braccianti agricoli, in base alla durata con cui vengono assunti, si distinguono nella maniera seguente:

a) braccianti avventizi; *b*) braccianti mesaroli; *c*) braccianti fissi.

Per braccianti avventizi s'intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni e per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Per braccianti mesaroli s'intendono quei lavoratori agricoli assunti per un periodo fisso di lavoro di almeno un mese e retribuiti o quindicinalmente o mensilmente.

Per braccianti fissi s'intendono quei lavoratori agricoli assunti per un periodo minimo di almento quattro mesi di lavoro continuativi oppure sei mesi di lavoro discontinuo ma che, complessivamente, assicuri ai medesimi almeno 120 giornate di lavoro retribuito.

La figura del bracciante fisso deve ritenersi riferita per tutti i periodi dell'annata agraria ad esclusione dei periodi di semina e raccolta per la cerealicoltura e di raccolta per le altre colture.

Art. 3.

ASSUNZIONI

Le assunzioni dei braccianti agricoli di cui all'art. 2 sono disciplinate dalle norme vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

Art. 4.

AMMISSIONE AL LAVORO DELLE DONNE E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro viene stabilito come appresso:

MESI	Cerealicoltura	Colture legnose: viticultura, olivicoltura e colture arboree in genere
Gennaio	ore 6	ore 6
Febbraio	ore 6,30	ore 6
Marzo	ore 7	ore 7
Aprile	ore 7	ore 7,30
Maggio	ore 7,30	ore 8
Giugno	ore 9	ore 8
Luglio	ore 9	ore 8
Agosto	ore 7,30	ore 8
Settembre	ore 7	ore 7,30
Ottobre	ore 7	ore 7,30
Novembre	ore 6,30	ore 6,30
Dicembre	ore 6	ore 6

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Si considera: *a*) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro: *b*) lavoro notturno, quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba; *c*) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all'art. 7, nonchè la festa del Patrono del luogo.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta dei datori di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno avere, perciò, carattere sistematico, salvo i casi di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione globale (paga base e contingenza) sono le seguenti:

Lavoro straordinario	16 %
Lavoro festivo	25 %
Lavoro notturno	30 %
Lavoro straordinario festivo	50 %
Lavoro notturno festivo	60 %

Non si farà luogo a maggiorazione per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici o riguardi speciali lavori da eseguirsi di notte.

Art. 7.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti giorni: 1° dell'Anno, il giorno dell'Epifania, il giorno della festa di S. Giuseppe, il 25 Aprile (anniversario della liberazione), il giorno di lunedì dopo Pasqua, il giorno dell'Assunzione, il giorno del Corpus Domini, il 1° Maggio (festa del lavoro), il 2 Giugno (anniversario della fondazione della Repubblica), il 29 Giugno (SS. Pietro e Paolo), il 15 Agosto (giorno dell'Assunzione della B. V. Maria), 1° Novembre (Ognissanti), il 4 Novembre (giorno dell'unità nazionale), l'8 Dicembre (giorno dell'Immacolata Concezione), il 25 dicembre (giorno di Natale) il 26 Dicembre (giorno di S. Stefano) e la festa del Patrono del luogo.

Art. 8.

RETRIBUZIONI

Le tariffe da corrispondersi ai braccianti agricoli si suddividono in paga base ed indennità di contingenza e sono riportate nell'allegata tabella salariale che forma parte integrante del presente contratto.

Nel caso che l'orario di lavoro nella giornata, come previsto all'art. 5 venga ad essere ridotto per forza maggiore a meno del 50% dell'orario della intera giornata, ai lavoratori sarà corrisposta l'intera indennità di contingenza giornaliera e la paga base limitatamente alle ore di effettivo lavoro prestato.

Nel caso, invece, che l'operaio abbia lavorato oltre il 50% dell'orario giornaliero, gli compete la paga base e la contingenza commisurate alle ore di effettivo lavoro prestato.

Qualora per causa di forza maggiore il lavoro non possa essere iniziato ed il lavoratore, a richiesta del datore di lavoro o del suo rappresentante, rimanga a disposizione dell'azienda, ad esso lavoratore compete la intera indennità di contingenza giornaliera e la paga base per tutte le ore per le quali rimanga a disposizione dell'azienda.

Qualora la causa di forza maggiore, che ha impedito l'inizio del lavoro si verifichi in assenza del datore di lavoro o del suo rappresentante, il lavoratore dovrà intendersi libero a tutti gli effetti.

Art. 9.

Per i braccianti mesaroli la paga resta stabilita come appresso:

a) per il settore della cerealicoltura si moltiplica per giorni 30 la paga prevista per il Gruppo *A* dell'allegata tabella ridotta del 10%;

b) per il settore della viticoltura si moltiplica per giorni 30 la paga prevista per il Gruppo *A* dell'allegata tabella ridotta dell'8%.

Per il settore della olivicoltura e delle altre colture arboree, si moltiplica per giorni 30 la paga prevista per il Gruppo *B* dell'allegata tabella ridotta dell'8%.

Per i braccianti fissi la paga è uguale a quella corrispondente per l'operaio giornaliero secondo la natura del lavoro che viene effettuato, ridotta del 15%.

Resta fermo che al bracciante fisso dovranno essere garantite n. 120 giornate di retribuzione anche nei sei mesi.

Le giornate di lavoro effettuate dal bracciante fisso oltre le 120 giornate nel periodo dei sei mesi di assunzione saranno pagate con le stesse modalità di cui sopra.

I braccianti mesaroli hanno diritto di fruire di una giornata di riposo ogni due domeniche; i braccianti fissi, invece, hanno diritto di fruire del riposo settimanale retribuito.

Se il bracciante mesarolo dovesse essere licenziato prima del compimento del mese di lavoro o della fine del ciclo stagionale, sarà pagato in base alla tariffa stabilita per i braccianti avventizi per le giornate di lavoro effettuate e per quelle per le quali è stato trattenuto alle dipendenze del datore di lavoro; nel caso invece, che il bracciante mesarolo abbandoni il lavoro prima del compimento del mese o della fine del ciclo stagionale, sarà retribuito in base alla tariffa del braccianti mesaroli per il periodo di lavoro prestato o per quello per il quale è stato trattenuto.

In caso di dimissioni o di licenziamento è reciproco l'obbligo del preavviso di giorni 6; in mancanza del preavviso il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore altrettante giornate di paga.

Qualora la durata del rapporto di lavoro interessi l'intero ciclo stagionale, al termine di esso il licenziamento del bracciante mesarolo avverrà automaticamente senza preavviso.

Art. 10.

A tutti indistintamente i braccianti agricoli, siano essi avventizi, mesaroli o fissi, compete inoltre, qualunque sia la durata e la natura del lavoro, una indennità in luogo delle festività nazionali e delle feste infrasettimanali di cui all'art. 7 del presente contratto, e di quegli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori, a titoli vari, quali gratifica natalizia, ferie ecc. di cui non possono beneficiare i braccianti perchè propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.

Tale indennità resta stabilita in ragione dell'11% sull'insieme della paga base e contingenza e dovrà essere sempre disgiunta dalla retribuzione non operando sull'indennità stessa le percentuali di aumenti del lavoro straordinario, festivo, notturno o ad altro titolo.

Art. 11.

INDENNITÀ DI PERCORSO

1) L'orario di lavoro si intende effettivo sul campo di lavoro.

2) Per i lavoratori che provvedono direttamente a portarsi sul campo di lavoro, il percorso oltre i 3 km. dal paese, deve intendersi a carico del datore di lavoro, sia per l'andata che per il ritorno, nella misura di un quarto d'ora per ogni km.

3) Se il trasporto del lavoratore dal paese alla azienda e viceversa provvede con mezzi propri il datore di lavoro s'intenderà a carico di quest'ultimo soltanto il tempo effettivamente impiegato per il percorso di andata, ridotto di 40 minuti.

4) Il datore di lavoro che possegga locali igienici e adatti a dormitori, a norma di legge, in aziende poste oltre i 5 km. dal paese, potrà esigere il pernottamento dei lavoratori in campagna per la durata dei lavori da eseguire. In tal caso, se il lavoro dovesse svolgersi in appezzamenti distanti dai locali adibiti a dormitori oltre i 3 km., ai lavoratori spetteranno i benefici dell'indennità chilometrica di percorso previsti ai punti n. 2 e 3 del presente articolo.

Ai lavoratori che non intendono pernottare quando vi siano dormitori igienici a norma di legge, non competerà l'indennità di percorso.

5) Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori che pernottano in campagna il mezzo di trasporto, sia per l'andata che per il ritorno, all'inizio ed alla fine del periodo di lavoro.

Il mezzo di trasporto dovrà essere fornito anche in coincidenza del sabato e del lunedì di ogni settimana, nonchè in coincidenza dei giorni festivi di cui all'art. 7.

Art. 12.

INDENNITÀ ASSISTENZA ANIMALI

Ai lavoratori che provvedono alla assistenza degli animali da lavoro è dovuto, oltre alla retribuzione, il compenso giornaliero di L. 40 (quaranta), per ogni capo di bestiame assistito.

Deve intendersi per assistenza animali:

a) prelevamento biada; *b*) abbeveratura; *c*) strigliatura; *d*) governo degli animali con appagliatura da farsi fuori dell'orario lavorativo ordinario.

Art. 13.

COTTIMO

I datori di lavoro potranno sempre stabilire, d'intesa con i lavoratori, il cottimo e la determinazione di esso.

Dovrà essere comunque assicurato al lavoratore il minimo di paga globale contrattuale maggiorato del 15%.

Il compenso di cottimo sarà stabilito fra le parti prima dell'inizio del lavoro.

Art. 14.

CONSUETUDINI

Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le consuetudini locali ed aziendali.

Art. 15.

CLASSIFICAZIONI DEI BRACCIANTI

Agli effetti salariali la classificazione e retribuzione per gli uomini, le donne ed i ragazzi sono determinate nel modo seguente:

UOMINI

dai 17 anni compiuti ai 60 anni compiuti: 100% della retribuzione intera uomo;

dai 15 anni compiuti ai 17 anni non compiuti: 80% della retribuzione intera uomo:

di età superiore ai 60 anni: 80% della retribuzione intera uomo;

ragazzi di età inferiore ai 15 anni: 70% della retribuzione intera uomo.

DONNE

dai 17 anni compiuti ai 50 compiuti: 80% della retribuzione intera uomo;

di età superiore ai 50 anni: 70% della retribuzione intera uomo;

ragazze di età inferiore ai 17 anni: 65% della retribuzione intera uomo.

Art. 16.

ATTREZZI DA LAVORO

Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.

Il lavoratore ha l'obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e dei danni a lui imputabili.

Art. 17.

PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI

Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.

Art. 18.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per le gestanti e le donne che allattano si applicano le disposizioni di legge.

Art. 19.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazioni fra datori di lavoro e prestatori d'opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l'accordo direttamente, la controversia individuale potrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole componimento. Rimane stabilito che la controversia potrà essere deferita alle Organizzazioni Sindacali competenti non oltre il 15° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla liquidazione dei conti.

Le Organizzazioni Sindacali entro 15 giorni dalla recezione della denunzia della controversia devono esperire il tentativo di componimento.

Art. 20.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del presente patto saranno esaminate dalle Organizzazioni Sindacali contraenti, per il sollecito amichevole componimento.

Art. 21.

DELIMITAZIONE DELLE ZONE

La Provincia, agli effetti salariali, viene suddivisa nelle seguenti zone:

1ª *Zona*: Apricena, Ascoli Satriano, Candela, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Foggia, Lesina, Lucera, Manfredonia, Zapponeta, Mezzanone, Margherita di Savoia, Mattinata, Macchia, Ortanova, Carapelle, Ordona, S. Ferdinando di Pg., Poggio Imperiale, S. Paolo Civitate, S. Severo, Serracapriola, Chieuti, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Isole Tremiti, e le zone pianeggianti dei comuni di Carpino, Rignano Garganico, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, S. Nicandro Garganico, Biccari, Bovino.

2ª *Zona*: Accadia, Anzano di Puglia, Alberona, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Celenza Valfortore, Castelnuovo della Daunia, Celle S. Vito, Faeto, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Pietra Montecorvino, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, S. Marco la Catola, Vico Garganico, Volturara Appula, Volturino, Vieste, Cagnano Varano, Deliceto, S. Agata di Puglia, Peschici, Ischitella, Rocchetta S. Antonio, Monte S. Angelo, e le zone collinose e rocciose dei comuni di Manfredonia, Carpino, S. Nicandro Garganico, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, Biccari e Bovino.

Art. 22.

INDENNITÀ DI CARO PANE

L'indennità di caropane, comunque prevista dall'attuale legge, verrà corrisposta in ragione di L. 6 all'ora, come da tabella salariale e non sarà soggetta a riduzione qualunque sia l'età e il sesso del lavoratore.

Art. 23.

I datori di lavoro non potranno corrispondere ai lavoratori paghe inferiori a quelle fissate nel presente accordo.

Restano ferme le condizioni di miglior favore.

Art. 24.

Ai lavoratori che durante il periodo di raccolta aziendale vengono adibiti ai lavori di aratura maggesi sarà corrisposto lo stesso trattamento economico dovuto all'aiarolo comune (cioè deve avere per 7 ore e mezzo l'importo di 9 ore di lavoro come l'aiarolo comune).

Art. 25.

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTARE

Agli operai addetti alla lavorazione di estirpazione fave e leguminose in genere e falciatura fieno, ivi compresi i lavori accessori, verrà corrisposto, in sovrappiù della mercede, un litro di vino al giorno agli uomini

a 3/4 di litro al giorno alle donne; oppure l'equivalente in danaro.

Ai lavoratori e alle lavoratrici addetti alle operazioni di raccolta dei cereali (mietitura e trebbiatura) e della trebbiatura delle leguminose, dovrà essere corrisposto, in sovrappiù della mercede: 1 kg. di pane al giorno, 250 grammi di pasta al giorno, 200 grammi di patate al giorno, 100 grammi di formaggio al giorno e 50 grammi di olio al giorno o altri generi di equivalente valore oppure il pasto confezionato con alimenti di valore equivalente a quelli sopra elencati ovvero l'equivalente in danaro dei generi predetti.

Inoltre, e sempre in sovrappiù della mercede, il vino nella seguente misura: 1 litro al giorno agli uomini dai 17 anni compiuti ai 60 anni compiuti; 3/4 di litro al giorno agli operai uomini dai 15 anni compiuti ai 17 anni e a quelli di età superiore ai 60 anni e alle donne di età superiore ai 17 anni; mezzo litro al giorno ai ragazzi di età inferiore ai 15 anni e alle ragazze di età inferiore ai 17 anni.

Restano valide ed operanti le consuetudini locali ed aziendali di miglior favore sulla somministrazione dei generi in natura e sul trattamento alimentare.

Nel caso però che il datore di lavoro invece delle somministrazioni sopradette corrisponda all'operaio il corrispettivo in danaro, questo va commisurato al valore dei generi in natura contrattualmente d'obbligo di sopra indicati e non sulla somministrazione consuetudinaria.

Art. 26.

SCALA MOBILE

Le parti convengono che l'accordo interconfederale di scala mobile per i lavoratori agricoli stipulato in data 23 settembre 1952 si applichi nella Provincia di Foggia con decorrenza dal 1° ottobre 1952. Il testo dell'accordo Nazionale medesimo fa parte integrante del presente contratto.

Art. 27.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente accordo entra in vigore l'11 luglio 1959 ed avrà la durata fino al 30 giugno 1960, e s'intenderà tacitamente rinnovato per un ugual periodo di tempo sempre che da una delle parti contraenti non sia stato disdettato almeno due mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata.

TABELLA DELLE PAGHE PER TUTTE LE COLTURE

GRUPPI	I ZONA						II ZONA					
	Paga base oraria	Contingenza oraria	Totale oraria	11 % vedi art. 10	L. 6 vedi art. 22	Paga globale oraria	Paga base oraria	Contingenza oraria	Totale oraria	11 % vedi art. 10	L. 6 vedi art. 22	Paga globale oraria
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GRUPPO *A*												
Aratura a mano - Scerbatura cereali - Sarchiatura cereali - Sfogliatura a mano granone - Rottura zolle - Erpicatura - Disinfezione - Carico e scarico seme - Carico e scarico letame dal carretto - Manipolazione letame in concimaia - Spietramento superficiale - Raccoglitura frutta - Raccoglitura piselli e fave fresche - Raccoglitura cotone - Spalatura e impalatura - Scapriolatura - Raccoglitura sarmenti - Trasporto acqua per irrorazione - Legatura viti - Stannatura . . . L.	57,50	51,24	108,74	11,96	6	126,70	51,25	49,74	100,99	11,11	6	118,10
GRUPPO *B*												
Concimatura alle colture arboree - Raccoglitura mandorle - Sgusciatura e schiacciatura mandorle - Raccolta melloni, pomodori e ortaggi - Sarchiatura melloni - Taglio uva . . . . L.	60 —	51,90	111,90	12,31	6	130,21	54 —	50,42	104,42	11,49	6	121,91
GRUPPO *C*												
Cacciatori topi con archetto - Zappatura granone, fave, piselli e leguminose in genere - Spandimento letame e concimi chimici - Sistemazione terreni - Insaccatura - Trasporto letame a spalla - Zappatura cotone - Imporcatore - Smacchiamento, spietramento ed accatastamento materiale susseguente a scasso - Estirpazione di asfodeli - Raccoglitura clive . . . . . . L.	64 —	53,11	117,11	12,88	6	135,99	58 —	51,44	109,44	12,04	6	127,44

TABELLA DELLE PAGHE PER TUTTE LE COLTURE

GRUPPI	I ZONA						II ZONA					
	Paga base oraria	Contingenza oraria	Totale oraria	11 % vedi art. 10	L. 6 vedi art. 22	Paga globale oraria	Paga base oraria	Contingenza oraria	Totale oraria	11 % di art. 10	L. 6 vedi art. 22	Paga globale oraria
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GRUPPO *D* Cacciatori di topi con zappa - Conducenti trattrici agricole non *patentati* - Seminatore a mano - Piantatura e zappatura melloni, pomodori, ortaggi e colture industriali in genere - Costruzione canali in luoghi asciutti - Preparazione maggesi con zappa - Carratura - Raccoglitura e porgitura fieno e fave - Carrettieri in genere - Porgitura covoni - Conduttori mietitrice a trazione animale - Raccoglitura covoni - Aiaroli comuni - Addetti alla bicatura della *paglia in luogo* chiuso - Guardiano in genere durante i lavori di raccolta . . . . L.	70 —	54,34	124,34	13,68	6	144,02	64 —	52,91	116,91	12,86	6	135,77
GRUPPO *E* Irrigazione - Estirpazione alberi e ceppi - Costruzione forme e canali in acqua - Espurgo marane - Spanditore calciocianamide - Pigiatura uva con piedi o a macchina - Carico, scarico, trasporto uva, olive, ortaggi in genere e frutta a spalla - Copritura e colmatura barbatelle ed alberi - Colmatura fosse - Cavatura conche e piazzuole - Raccoglitura e affasciatura frasche - Terza zappatura e sarchiatura ai vigneti - Solforatura . . . . L.	75 —	55.43	130,43	14,35	6	150,78	69 —	54,15	123,15	13,55	6	142,70
GRUPPO *F* Addetto al grancrivello - Saccaiolo - Cernitore e ventilatore anche se addetto ad aia a ferro di cavallo - Prima e seconda zappatura ai vigneti - Piantatura talee, trapianto barbatelle - Potatura verde - Spollonatura - Irrorazione e innaffiamento chiome - Trattamento ai tronchi con solfato di ferro - Slupatura - Piantatura e trapiantatura piantine a vivaio . . L.	80 —	56,77	136,77	15,04	6	157,81	74 —	55,43	129,43	14,24	6	149,67

TABELLA DELLE PAGHE PER TUTTE LE COLTURE

G R U P P	I ZONA						II ZONA					
	Paga base oraria	Contingenza oraria	Totale oraria	11 % vedi art. 10	L. 6 vedi art. 22	Paga globale oraria	Paga base oraria	Contingenza oraria	Totale oraria	11 % vedi art. 10	L. 6 vedi art. 22	Paga globale oraria
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GRUPPO *G*												
Conduttore trattore durante i lavori di raccolta - Addetti alla costruzione biche - Accavallatore - Sottometarolo - Innestatore - Scasso terreno - Potatura secca - Fossaioli - Irrorazione ai vigneti - Sgramignatura - Zappatura oliveti e colture arboree . . L.	88 —	58,67	146,67	16,13	3	168,80	82 —	57,22	139,22	15,31	6	160,53
GRUPPO *H*												
Estirpazione piante di fave, di piselli e leguminose in genere - Estirpazione piante di cotone e lino - Falciatura fieno e prato - Imboccatore o alimentatore sulla trebbiatrice alla banchina - Mietitore a mano - Metarolo . . . . L.	98 —	61,04	159,04	17,49	6	182,53	92 —	59,84	151,84	16,70	6	174,54

N. B. — Le percentuali di aumento per eventuale lavoro straordinario, festivo, notturno o ad altro titolo, vanno calcolate sul totale riportato nella colonna n. 3 (vedi artt. 10 e 22 del contratto). *La contingenza oraria* è quella risultante alla data di stipula del contratto a seguito dei vari aumenti della scala mobile a cominciare dal 1° ottobre 1952 come previsto all'art. 26. — Precedentemente a tale data la contingenza era di L. 30 oraria per tutti i gruppi

Dichiarazione a verbale. — Con riferimento all'art. 22 del presente contratto, nell'eventualità che si verificassero nuove disposizioni di legge a regolare l'indennità di caropane le parti si impegnano ad incontrarsi per un riesame della materia.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 8 SETTEMBRE 1959, PER I SALARIATI FISSI ED ASSIMILATI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

L'anno 1959, il giorno 8 settembre, in Foggia nella Sede della Unione Provinciale Agricoltori di Foggia

tra

l'Unione Provinciale degli Agricoltori di Foggia, rappresentata dal suo Presidente avv. *Carlo Cavalli*, anche a nome e per conto delle Sezioni Provinciali, assistito dal Direttore dott. *Golfiero Golfari* e dall'avv. *Michele Ferraro*;

la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti rappresentata dal suo Presidente avv. *Aurelio Andretta*, assistito dal Direttore dott. *Luigi Rubino* e sig. *Nicola Barbarito*,

e

la Camera Provinciale del Lavoro di Foggia, rappresentata dal suo Segretario Generale sig. *Pasquale Panico* e dal Segretario Generale aggiunto sig. *Antonio Belgioioso*;

la Federbraccianti Provinciale rappresentata dal suo Segretario Responsabile sig. *Gaetano D'Alessandro* assistito dai Segretari sigg. *Nicola Di Stefano* e *Costantino Ferrandino*;

l'Unione Provinciale della CISL di Foggia, rappresentata dal suo Segretario Generale sig. *Bruno Mazzi*, dal Segretario Organizzativo sig. *Meneo Michele* e dal sig. *Benve. Giuseppe* dell'Ufficio Sindacale;

la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli della CISL rappresentata dal suo Segretario sig. *Palamara Giuseppe* assistito dai Vice Segretari sigg. *Montrone Salvatore* e *Colucci Pietro*;

la Camera Provinciale della UIL di Foggia rappresentata dal suo Segretario Generale dott. *Minchillo Michele*, dal Segretario Sindacale *Marchesiello Salvatore* e dal Segretario Organizzativo *Maccione Giovanni*;

la UIL Terra rappresentata dal sig. *Zavanese Mario*,

è stato stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro da valere per tutto il territorio della Provincia di Foggia.

Art. 1.

Il presente contratto collettivo provinciale regola i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro agricoli ed i loro dipendenti, aventi la qualifica di salariati fissi e di assimilati addetti agli armenti stanziali e transumanti.

Art. 2.

DEFINIZIONE

S'intendono per salariati fissi ed assimilati addetti agli armenti stanziali e transumanti i lavoratori agricoli assunti e vincolati con contratto annuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno e le cui prestazioni si svolgono ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola ove generalmente risiedono, fruendo della abitazione e annessi.

Per le loro prestazioni, percepiscono una retribuzione parte in natura e parte in denaro, oltre i diritti e le spettanze contemplati nel presente contratto collettivo e quelli riconosciuti per legge.

Art. 3.

GRUPPI E QUALIFICHE

Per i salariati fissi addetti alle colture le qualifiche sono raggruppate come segue:

1° Gruppo: curatolo, fattore di campagna, vigilatore, capo coltivatore;

2° Gruppo: capo d'opera, capo carrettiere, sottocuratolo, capo buttero, capo aratore, vignaiolo, conducente macchine agricole patentato;

3° Gruppo: guardiano, mulattiere, aratore, contadino in genere, carrettiere, conducente macchine agricole non patentato;

4° Gruppo: scapolo, garzone, stalliere, cavallaro.

Per il personale addetto al bestiame ed agli armenti stanziali e transumanti le qualifiche sono raggruppate come segue:

1° Gruppo: massaro;

2° Gruppo: sottomassaro, casiere;

3° Gruppo: stalliere, pastore, buttero, cavallaro, bovaro, pecoraro, porcaro.

Art. 4.

MANSIONI

Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.

Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze della azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purchè esse non importino una diminuzione della retribuzione e un mutamento sostanziale della sua posizione rispetto alla precedente qualifica.

Nel caso previsto dal comma precedente, il salariato fisso ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta se è a lui più vantaggiosa nonchè ad acquisire la nuova qualifica quando ad essa attività venga stabilmente adibito.

Agli effetti di che sopra, il lavoratore si intende adibito nelle nuove mansioni ed acquista la nuova qualifica dopo tre mesi, per il passaggio dal 3° al 2° gruppo; e dopo sei mesi, dal 2° al 1° gruppo.

Art. 5.

ASSUNZIONE AL LAVORO

Le assunzioni al lavoro per tutti i gruppi di lavoratori contemplati nel presente contratto collettivo sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

Art. 6.

AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 7.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 8.

CONTRATTO INDIVIDUALE

Tra il datore di lavoro ed il salariato fisso e addetto agli armenti, all'atto dell'assunzione, dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge.

Art. 9.

DURATA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE E PERIODO DI PROVA

La durata del contratto individuale è quella stabilita dagli articoli 1 e 3 della legge 15 agosto 1949 n. 533.

Entro i primi 30 giorni dall'assunzione è reciproco il diritto di licenziare il lavoratore e di dimettersi da parte di questi senza corresponsione di pagamento per qualunque ragione, tranne la retribuzione complessiva per i giorni di lavoro prestato, dovendosi intendere detto periodo come periodo di prova per ambo le parti.

Alla scadenza, il contratto s'intende tacitamente rinnovato qualora non sia intervenuta disdetta dall'una all'altra parte almeno 20 giorni prima della scadenza stessa, mediante cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno e mediante la registrazione sul libretto sindacale di lavoro controfirmato dalle parti.

Il rinnovo del contratto dopo il biennio di cui all'art. 1 della predetta legge può, per accordo fra le parti, avere la durata di un anno.

Art. 10.

ORARIO DI LAVORO

Per i salariati fissi addetti alla coltivazione l'orario di lavoro effettivo sul campo è il seguente:

MESI	Cerealicoltura	Colture legnose, viticoltura, olivicoltura e colture arboree in genere
Gennaio	Ore 6	Ore 6
Febbraio	» 6,30	» 6
Marzo	» 7	» 7
Aprile	» 7	» 7,30
Maggio	» 7,30	» 8
Giugno	» 9	» 8
Luglio	» 9	» 8
Agosto	» 7,30	» 8
Settembre	» 7	» 7,30
Ottobre	» 7	» 7,30
Novembre	» 6,30	» 6,30
Dicembre	» 6	» 6

I lavoro preparatori e complementari saranno eseguiti fuori del detto orario conforme agli usi e le consuetudini aziendali.

Per i salariati addetti al bestiame e agli armenti restano valide le attuali consuetudini di orario.

Art. 11.

I guardiani che svolgono la loro opera di vigilanza durante le ore della notte dovranno essere lasciati completamente liberi durante le ore del giorno.

Art. 12.

ORARIO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro previsto;

b) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba;

c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti per tali dallo Stato di cui all'art. 14, nonchè la festa del Patrono del luogo di cui allo stesso art. 14.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico, salvo i casi dell'ultimo comma.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (paga base, contingenza, genere in natura) sono le seguenti:

lavoro straordinario	16%
lavoro festivo	25%
lavoro notturno	30%
lavoro straordinario festivo	48%
lavoro notturno festivo	60%

Non si farà luogo a maggiorazione per lavoro notturno, quando questo cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni della particolare figura del salariato, mansioni che, per la loro natura o per esigenze tecniche, debbono eseguirsi anche di notte.

Art. 13.

RIPOSO SETTIMANALE

Al lavoratore spetta il riposo settimanale di 24 ore consecutive che dovrà cadere normalmente di domenica.

Secondo le consuetudini aziendali detto riposo potrà essere concesso anche quindicinalmente; ed in tal caso, decorrerà dalle ore 12 del sabato alle ore 12 del lunedì.

Resta comunque fermo il disposto dell'art. 1 n. 6, 7 e 8 della legge 22 febbraio 1934 n. 370.

Art. 14.

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

Sono considerati giorni festivi, oltre la domenica:

il primo dell'anno;

il giorno dell'Epifania;

il giorno della festa di S. Giuseppe;

il 25 aprile (Anniversario della Liberazione);

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

il giorno dell'Ascensione;

il giorno del Corpus Domini;

il 1° maggio (Festa del Lavoro);

il 2 giugno (Anniversario della Fondazione della Repubblica);

il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo);

il 15 agosto (Assunzione della B. V. Maria);

il 1° novembre (Ognissanti);

il 4 novembre (giorno dell'Unità Nazionale);

l'8 dicembre (Immacolata Concezione);

il 25 dicembre (S. Natale);

il 26 dicembre (S. Stefano);

la festa del Patrono del luogo.

Ai salariati fissi ed assimilati che prestino la loro opera nelle ricorrenze del 2 giugno, del 25 aprile, del 1° maggio e del 4 novembre competerà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 15.

PERMESSI STRAORDINARI

Il lavoratore che contragga matrimonio, ha diritto ad un congedo di giorni 8 retribuiti, durante il quale è considerato, a tutti gli effetti, in attività di servizio.

Ha altresì diritto ad un permesso di giorni 2 in caso di decesso di parenti di primo grado, senza alcuna trattenuta da parte del datore di lavoro.

Detti permessi sono indipendenti dalle ferie.

Art. 16.

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

Per la chiamata alle armi per obbligo di leva, nonchè per il richiamo dei salariati ed assimilati valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 17.

FERIE

Ai salariati fissi spettano, per ogni anno di ininterrotto servizio, presso la stessa azienda, un periodo di ferie di giorni 12 ed in caso di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.

Gli addetti agli armenti, i guardiani e i pastori che per la natura del lavoro prestato, non godono del riposo settimanale, hanno diritto ad un riposo annuo compensativo di giorni 36 per ogni anno di servizio prestato che è comprensivo anche delle 12 giornate di ferie; gli addetti alla custodia degli animali stabulati che per i motivi predetti non godano, anch'essi del riposo settimanale, hanno diritto ad un riposo annuo compensativo di 30 giornate per ogni anno di servizio prestato che è, anch'esso comprensivo delle 12 giornate di ferie, e al dodicesimo dell'intero periodo feriale per ogni mese di servizio prestato nel caso che non abbiano compiuto una intera annata di lavoro.

Il datore di lavoro, nello stabilire l'epoca delle ferie dei dipendenti, terrà conto, compatibilmente con le esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratori dipendenti.

Art. 18.

DIARIE

Ai salariati fissi ed addetti agli armenti che, comandati fuori azienda, sono costretti a consumare i pasti e a pernottare fuori dell'azienda stessa, compete una diaria giornaliera di lire 400 per i pasti e di lire 300 per il pernottamento.

Art. 19.

MALATTIE ED INFORTUNIO

Il salariato fisso e addetto agli armenti, infortunato e di cui sia stata comprovata la malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 120 giorni. Trascorso tale periodo e perdurando la infermità, è reciproco il diritto di risolvere il contratto, dietro cor-

responsione della indennità di anzianità, della gratifica natalizia, nonchè della indennità sostitutiva delle ferie maturate sino alla data della risoluzione del contratto.

Durante il periodo per il quale viene conservato il posto, il salariato fisso continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell'orto, del porcile, del pollaio che sono stati dati in uso.

Se il salariato coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione od a suo beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione di esso sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui è caduto malato.

In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l'azienda fornità gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 20.

PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI

Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, per le malattie e gli assegni familiari, nonchè per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Art. 21.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di cessazione del rapporto è dovuto al salariato fisso ed assimilato una indennità pari a giorni 8 di retribuzione per ogni anno di servizio prestato nella azienda.

La retribuzione, cioè il salario globale (paga base, contingenza e generi in natura) da prendersi a base per la determinazione della indennità di anzianità è quella ultima cui il salariato fisso e assimilato ha diritto alla data di cessazione del rapporto.

Decorso il primo anno di servizio, la liquidazione di detta indennità deve computarsi per dodicesimi anche per le eventuali frazioni di anno.

L'indennità sopra stabilita sarà corrisposta per il servizio prestato a decorrere dall'annata agraria in corso alla data della firma del presente contratto.

Per il servizio prestato anteriormente a tale annata valgono le disposizioni previste in merito a detta indennità dai contratti collettivi provinciali preesistenti, e, in mancanza di disposizioni e di contratto, le norme di legge.

In caso di morte del salariato fisso e assimilato la indennità di anzianità è dovuta agli aventi diritto in base all'art. 2122 del C. C.

Ove il salariato fisso ed assimilato deceduto, avesse beneficiato della casa di abitazione in campagna, la sua famiglia continuerà nell'uso di essa o di altra corrispondente, come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo non superiore a giorni 60 sempre che non disponga di altra abitazione per suo conto.

Qualora lo stesso salariato avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione e a suo beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione di esso fino al realizzo dei raccolti in corso, al momento del decesso.

Art. 22.

GRATIFICA NATALIZIA

Oltre le spettanze in danaro ed in natura, fissate nel presente contratto collettivo, ai salariati ed al personale addetto agli armenti, a qualsiasi lavoro adibiti, compete al termine di ogni annata agraria, una indennità annuale a titolo di gratifica natalizia pari all'importo di giorni 16 del salario globale composto della paga base, contingenza e prestazioni in natura.

La gratifica natalizia è frazionabile in dodicesimi in caso di anticipata risoluzione del rapporto o di posticipata assunzione nel corso della annata, in relazione al periodo di servizio prestato.

Art. 23.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ E SESSO

La classificazione e retribuzione per gli uomini, le donne e i ragazzi è determinata nel modo seguente:

UOMINI

dai 18 ai 65 anni compiuti	100%	della retribuz. intera
dai 17 ai 18 anni compiuti	80%	della unità piena uomo
dai 16 ai 17 anni compiuti	75%	» » »
dai 15 ai 16 anni compiuti	60%	» » »
dai 14 ai 15 anni compiuti	50%	» » »

DONNE

dai 17 ai 55 anni compiuti	70%	della unità piena uomo
dai 16 ai 17 anni compiuti	62%	» » »
dai 15 ai 16 anni compiuti	55%	» » »
dai 14 ai 15 anni compiuti	50%	» » »

Art. 24.

NORME PER LE CORRESPONSIONI VARIE

Di regola la corresponsione del salario dovrà essere effettuata quindicinalmente, salvo accordi diversi fra le parti.

Le prestazioni in natura dovranno essere corrisposte ai lavoratori in azienda.

Al lavoratore che debba approvigionarsi in paese, il datore di lavoro è tenuto a fornire gratuitamente il mezzo di trasporto sia per l'andata che per il ritorno.

Art. 25.

MEZZI DI TRASPORTO

Il datore di lavoro è tenuto a fornire gratuitamente ai salariati fissi ed al personale addetto agli armenti il mezzo di trasporto per consentire loro di recarsi al paese più vicino al posto di lavoro per godere del riposo settimanale e delle festività nazionali ed infrasettimanali.

Il mezzo di trasporto gratuito dovrà essere fornito dal datore di lavoro al lavoratore, anche per consentire il godimento delle ferie annuali e per il trasporto

delle masserizie in caso di cessazione del rapporto di lavoro tranne che, in quest ultimo caso, non provveda l'eventuale nuovo datore di lavoro.

Art. 26.

TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso di azienda non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva nei confronti del datore di lavoro subentrante tutti i suoi diritti relativi alla anzianità raggiunta anteriormente al trapasso e tutti i suoi diritti per crediti di lavoro, limitatamente all'ultimo biennio, se il contratto di lavoro in corso è biennale e all'ultimo anno se il contratto è annuale, quando, ben s'intende, non sia stato liquidato dal datore di lavoro cessante.

Art. 27.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE E CONSUETUDINI

La retribuzione (paga base, contingenza e generi in natura) fissata nel presente contratto è inderogabile nel senso che i datori di lavoro non potranno corrispondere ai salariati fissi ed assimilati salari globali (paga base, contingenza e somministrazioni) inferiori a quelli stabiliti nel presente contratto.

Avranno pieno vigore a tutti gli effetti le condizioni e le consuetudini locali di miglior favore per i lavoratori.

Comunque, ogni aumento di retribuzione che venisse liberamente corrisposto dal datore di lavoro non potrà essere conguagliato con qualsiasi altra indennità o prestazione prevista dal presente contratto.

Art. 28.

LIBRETTO SINDACALE

I datori di lavoro ed i salariati fissi ed assimilati sono tenuti a ritirare presso le rispettive organizzazioni sindacali il libretto sindacale di lavoro sul quale, a cura del datore di lavoro ed alla presenza del lavoratore, dovrà essere annotata la qualifica del lavoratore e dovranno altresì essere effettuate tutte le registrazioni inerenti al rapporto di lavoro.

Art. 29.

RETRIBUZIONI

Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono:

a) paga base;

b) contingenza;

c) generi in natura.

Art. 30.

PRESTAZIONI IN NATURA

Ai salariati fissi ed agli addetti al bestiame, oltre alla corresponsione del salario in danaro, spettano le seguenti prestazioni in natura:

q.li 3 di grano gratuito all'anno (metà duro e metà tenero) ovvero a scelta del lavoratore, il corrispettivo valore in denaro, valutando il grano al prezzo ufficiale d'ammasso: litri 1 di olio al mese; kg. 1 di sale al mese; q.li 2,50 di grano per ogni persona di famiglia a carico che il datore di lavoro sarà tenuto a cedergli a pagamento se e in quanto prodotto nella azienda, trattenendone l'importo sulla parte di salario in danaro.

Durante lo svolgimento in azienda dei lavori di fienagione, durante la raccolta delle leguminose e durante i lavori di raccolta dei cereali, ai salariati fissi addetti alle colture cerealicole spetta, in sovrapiù della mercede, un litro di vino al giorno, se uomo, ¾ di litro, se donna, ½ di litro se ragazzo.

I salariati fissi addetti alle colture ceralicole, inoltre, hanno diritto alla cessione, da parte dell'azienda, di almeno un ettaro di terreno per le coltura delle leguminose da granella; e il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il seme ed alla fornitura gratuita degli animali e degli attrezzi da lavoro.

Ai salariali addetti ai vigneti, nel caso che il datore di lavoro non possa cedere loro l'ettaro di terreno per la coltivazione delle leguminose da granella, competono gratuitamente q.li 4,50 di uva da mosto commerciabile.

Agli addetti al bestiame spettano, invece le seguenti prestazioni:

a) Per gli addetti agli ovini: formaggio fresco kg. 2,50 al mese per i lavoratori del primo gruppo; lane velli tre; pelli due e mezzo; strangonesi 2 e kg. 1 di ricotta al mese, se prodotta nella azienda e per il periodo di produzione.

Per gli altri gruppi degli addetti agli ovini: formaggio fresco kg. 1 al mese; pelli due e mezzo; strangonesi 2 e kg. 1 di ricotta al mese, se prodotta nell'azienda e per il periodo di produzione; e lana velli due.

b) Per gli addetti ai bovini: al primo gruppo: kg. 2,50 di provolone al mese, e kg. 1 di ricotta al mese, se prodotta nell'azienda e per il periodo di produzione.

Per gli altri gruppi degli addetti ai bovini: kg. 1 di provolone al mese e kg. 1 di ricotta al mese, se prodotta nell'azienda e per il periodo di produzione.

c) Per gli addetti agli equini: i datori di lavoro sono tenuti a cedere una versura di terreno per la coltura delle leguminose da granella con anticipazione del seme e fornitura gratuita di animali ed attrezzi da lavoro.

Provata la impossibilità di provvedere a tanto, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere le stesse prestazioni in natura previste per gli addetti agli ovini del primo gruppo.

Ove manchi pure la possibilità di corrispondere tali prestazioni, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'equivalente in danaro al prezzo di mercato al dettaglio.

d) Per gli addetti ai suini: n. 2 maialetti di giorni 90 per il primo gruppo; un maialetto di giorni 90 per gli altri gruppi.

In occasione della Festività di Natale, Pasqua e Carnevale, nonchè durante il periodo del bagno e della tosa degli armenti saranno conservate le eventuali consuetudini vigenti.

Art. 31.

SALARIATI FISSI ADDETTI ALLE COLTURE

Categoria:	Paga base	contingenza Lire	Totale
1) Curatolo, fattore di campagna, vigilatore e capo coltivatore . .	10.900	5.176	16.076
2) Capo d'opera, capo carrettiere, sottocuratolo, capo buttero, caporale, capo aratore, vignaiolo e conducente macchine agricole patentato . .	10.400	5.069	15.469
3) Guardiano, mulattiere aratore, contadino in genere, carrettiere e conducente macchine agricole non potentato .	9.950	4.969	14.919
4) Scapolo, garzone, stalliere, cavallaro . . .	8.700	4.632	13.332

ADDETTI AL BESTIAME ED AGLI ARMENTI STANZIALI E TRANSUMANTI

Categoria:	Paga base	contingenza Lire	Totale
1) Massaro	9.800	4.945	14.745
2) Sottomassaro, casiere .	9.250	4.814	14.064
3) Stalliere, pastore, buttero, cavallaro, bovaro, pecoraro, porcaro. . .	8.700	4.632	13.332

N.B. - La contingenza all'8 settembre 1959 risulta aumentata come riportato nella tabella predetta per effetto della scala mobile conforme le variazioni raggiunte a tale data. E tale permarrà fino a nuova variazione conforme accertamenti interconfederali in vigore.

Art. 32.

PAGA GIORNALIERA

Agli effetti del computo delle indennità previste dal presente contratto la paga giornaliera (paga base, contingenza, generi in natura), si ottiene dividendo per 26 la retribuzione globale mensile.

Art. 33.

NORME DISCIPLINARI

I lavoratori, per quanto concerne il rapporto, dipendono dal conduttore dell'azienda e da chi per esso; e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.

I rapporti fra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Art. 34.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI E COLLETTIVE

In caso di contestazione fra i datori di lavoro e lavoratori in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano direttamente l'accordo, la controversia individuale sarà deferita alle rispettive Organizzazioni per il tentativo di amichevole componimento.

Rimane stabilito che la controversia sarà deferita alle rispettive Organizzazioni sindacali competenti non oltre il 15° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla liquidazione dei conti.

Le Organizzazioni sindacali entro il 15° giorno dalla ricezione della denunzia della controversia devono esperire il tentativo di amichevole componimento.

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto collettivo saranno esaminate dalle Organizzazioni sindacali contraenti per il sollecito componimento.

Art. 35.

INDENNITÀ DI CAROPANE

L'indennità di caropane sarà corrisposta a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 36.

Le parti convengono che l'accordo interconfederale di scala mobile per i lavoratori agricoli stipulato in data 23 settembre 1952 si applica nella Provincia di Foggia con decorrenza 1° ottobre 1952. Il testo dell'accordo nazionale medesimo, fa parte integrante del presente contratto.

Art. 37.

DURATA DEL CONTRATTO COLLETTIVO

Il presente contratto collettivo provinciale entra in vigore alla data dell'8 settembre 1959 e avrà la durata fino al 7 settembre 1961 e si intenderà tacitamente rinnovato di due anni in due anni sempre che da una delle parti contraenti non sia disdettato almeno due mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Dichiarazione a verbale

1) Le parti stipulanti del presente contratto s'impegnano di riunirsi nuovamente entro un mese dall'entrata in vigore del nuovo Patto Nazionale per i salariati fissi per adeguare ad esso il presente contratto, per quanto di loro competenza.

2) L'aumento apportato sulla paga base col presente contratto non avrà alcuna incidenza nè diretta, nè indiretta sul valore del punto fissato a suo tempo per i salari, ai fini delle variazioni di scala mobile che, pertanto, rimane sempre quello in vigore.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 20 APRILE 1952 PER I LAVORATORI ADDETTI ALL'ARATURA A TRAZIONE ANIMALE DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno 1952 il giorno 20 del mese di aprile in Lecce

tra

l'Unione Provinciale degli Agricoltori di Lecce rappresentata dal suo Presidente dott. *Giovanni Del Prete,* assistito dal dott. *Raffaele Gentile* e dal per. agr. *Giuseppe Calò;*

la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, rappresentata dal suo Presidente dott. *Pietro Fabrizio* assistito dal suo Direttore gr. uff. *Gino Sequi;*

l'Associazione Libera dei Coltivatori Diretti, rappresentata dal Presidente sig. *Gregorio Aloisi* assistito dal rag. *Ernesto Maccagnani,*

e

la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati di Lecce aderente alla C.G.I.L., rappresentata dal Segretario sig. *Pala Antonio;*

la Unione Provinciale Sindacati Lavoratori della C.I.S.L. di Lecce, rappresentata dal Segretario Generale dott. *Vincenzo Marotta,* assistito dal Segretario signor *Vito Longo* e dal sig. *Presicce Donato;*

la U.I.L. di Lecce, rappresentata dal Segretario Provinciale della U.I.L. Terra sig. *Franco Colletta* si è stipulato il seguente Contratto Collettivo di lavoro per i lavoratori addetti all'aratura a trazione animale valevole per tutto il territorio della Provincia di Lecce.

Art. 1.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto Collettivo provinciale regola i rapporti di lavoro tra le aziende agricole ed i lavoratori addetti alla aratura.

Detto contratto entra in vigore in tutto il territorio della Provincia di Lecce il 20 aprile 1952.

Art. 2.

DEFINIZIONE LAVORATORI AVVENTIZI ADDETTI ALL'ARATURA A TRAZIONE ANIMALE E ARATORI

Per aratori si intendono i lavoratori agricoli avventizi adibiti all'aratura dei campi senza vincolo di durata, con bestiame ed attrezzi da lavoro di proprietà degli stessi prestatori di opera, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 3.

ASSUNZIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge in materia.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro resta fissato in ore 6 per i mesi dell'anno. Detto orario potrà essere ridotto d'accordo fra le parti secondo le consuetudini locali.

Restano ferme le condizioni di miglior favore per i lavoratori.

Art. 5.

LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO

Si considera:

a) Lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 4;

b) Lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all'art. 6 nonchè la festa del Santo Patrono del luogo.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (paga base e contingenza) sono le seguenti:

lavoro straordinario 16%
lavoro festivo 25%

Art. 6.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1) il primo giorno dell'anno;
2) il giorno dell'Epifania;
3) il giorno di S. Giuseppe;
4) il 25 aprile Anniversario della Liberazione;
5) il giorno di lunedì dopo Pasqua;

6) il giorno dell'Ascensione;

7) il giorno del Corpus Domini;

8) il 2 giugno Anniversario della fondazione della Repubblica;

9) il 1° maggio Festa del Lavoro;

10) il 29 giugno SS. Pietro e Paolo;

11) il 15 agosto giorno dell'Ascensione della Beata Vergine Maria;

12) il 1° novembre Ognissanti;

13) il 4 novembre giorno dell'Unità Nazionale;

14) l'8 dicembre giorno dell'Immacolata Concezione;

15) il 25 dicembre giorno di Natale;

16) il 26 dicembre S. Stefano;

17) la festa del Patrono del luogo.

Art. 7.

ATTREZZI DI LAVORO

Il lavoratore, è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.

Art. 8.

PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI

Per tutte le assicurazioni Sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 9.

NORME DISCIPLINARI

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda, o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.

I rapporti tra i lavoratori dell'azienda e tra questi e il datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Art. 10.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazione fra datori di lavoro prestatori d'opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungono l'accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali stipulanti per il tentativo di amichevole componimento.

A tal fine l'Associazione che riceve la denuncia della controversia, dovrà darne immediata comunicazione all'altra Associazione contraente. Nel caso che in tal sede non si raggiunga l'accordo, entro 15 giorni dalla data della denuncia l'interessato avrà facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.

Art. 11.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro, saranno esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 12.

ZONE

La provincia viene divisa agli effetti del presente contratto in due zone.

Appartengono alla prima zona i seguenti comuni:

Alezio, Aradeo, Arnesano, Campi, Carmiano, Casarano, Castrì, Collepasso, Copertino, Cutrofiano, Galatina, Gallipoli, Guagnano, Lequile, Lecce, Leverano, Matino, Melissano, Monteroni, Nardò, Neviano, Novoli, Parabita, Racale, Ruffano, Salice, S. Cesario, Sannicola Scorrano S. Pietro in Lama, Sogliano Squinzano, Supersano, Taurisano, Taviano, Trepuzzi, Tuglie, Ugento, e Veglie.

Tutti gli altri comuni della provincia appartengono alla seconda zona.

Art. 13.

RETRIBUZIONI

Le tariffe orarie da corrispondere agli aratori sono comprensive di ogni indennità previste dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi sindacali in vigore. (Vedi tabella allegata).

In caso di sensibili aumenti o diminuzioni del costo della vita i rappresentanti delle organizzazioni sindacali contraenti si riuniranno per procedere all'esame della situazione e concordare eventuali revisioni salariali.

Tariffe

Aratura con animale con aratro a chiodo (bestie ed attrezzi di proprietà del lavoratore)

1ª Zona	2ª Zona
L. 210 ad ora	L. 200 ad ora

Aratura con animale con aratro in ferro (bestie ed attrezzi di proprietà del lavoratore)

1ª Zona	2ª Zona
L. 260 ad ora	L. 250 ad ora

Art. 14.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme sopra concordate non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori.

Art. 15.

EFFICACIA DEL CONTRATTO

Le organizzazioni sindacali contraenti si impegnano qualora si renda necessario, di intervenire per la piena osservanza delle norme contenute nel presente contratto.

Art. 16.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata iniziale di un anno a decorrere dal 20 aprile 1952.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno un mese prima della scadenza a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

La parte che avrà data disdetta dovrà comunicare alle controparti le sue proposte 15 giorni prima della scadenza.

La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la loro presentazione.

Il presente contratto conserverà la sua efficacia sino all'entrata in vigore del nuovo.

TARIFFE ORARIE

	Paga base	Contingenza oraria	Aumento contingenza	Totale	Aumento 11%	Totale paga
Prima zona						
Aratura con animale con aratro a chiodo (bestia ed attrezzi di proprietà del lavoratore)	109	124,68	5,86	239,54	26,34	265,88
Seconda zona						
Aratura con animale con aratro a chiodo (attrezzi e bestia di proprietà del lavoratore)	100	124,68	5,86	230,54	25,35	255,89
Prima zona						
Aratura con animale con aratro in ferro (attrezzi e bestia di proprietà del lavoratore)	132	148,67	5,86	286,54	31,51	318,05
Seconda zona						
Aratura con animale con aratro in ferro (attrezzi e bestia di proprietà del lavoratore)	122	148,68	5,86	276,54	30,41	306,95

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 14 GIUGNO 1954, PER I LAVORATORI ADDETTI AI LAVORI DI MIETITURA DEI CEREALI, GRANO, ORZO, AVENA, DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno millenovecentocinquantaquattro il giorno 14 del mese di giugno in Lecce,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI di Lecce rappresentata dal suo Presidente dott. *Giovanni Del Prete*, assistito dal dott. *Raffaele Gentile* e dal per. agr. *Giuseppe Calò*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal suo Presidente dott. *Pietro Fabrizio* assistito dal suo Direttore comm. *Sequi Gino* e dal sig. *Francesco Frusci*;

e

la UNIONE PROVINCIALE SINDACATI LAVORATORI della C.I.S.L. di Lecce, rappresentata dal Segretario Generale dott. *Vincenzo Marotta* assistito dal sig. *Mario Vinci*;

la UNIONE ITALIANA LAVORATORI di Lecce rappresentata dal Segretario Provinciale della U.I.L. sig. *Miglietta Raffaele*;

la CAMERA DEL LAVORO rappresentata dal suo Segretario responsabile sig. *Antonio Ventura* assistito dal signor *Leuzzi Francesco*.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro per gli addetti alla mietitura è fissato in ore 8 giornaliere.

Art. 2.

ZONE, RETRIBUZIONE E CLASSIFICAZIONE PER ETÀ E SESSO

La Provincia agli effetti del presente contratto costituisce una sola zona.

Le paghe minime da corrispondere sono le seguenti, comprensive degli aumenti di scala mobile disposti dai verbali n. 1 della Commissione Interconfederale Nazionale del 25 settembre 1952 e n. 2 del 28 novembre 1952, n. 5 del 26 maggio 1953 e n. 6 del 27 luglio 1953 della stessa Commissione.

Qualifiche	Paga base	Contingenza oraria	Aumento contingenza	6 %	Paga globale ora
Uomini dai 18 ai 65 anni di età	62	44,90	0,38 + 1,34	6,51	115,13

Art. 3.

Per gli uomini inferiori ai 18 anni di età, per le donne ed i ragazzi si applicano le percentuali di riduzioni di cui all'art. 8 del Contratto collettivo di lavoro per i braccianti avventizi stipulato in Lecce il 1° ottobre 1951.

Art. 4.

VIAGGI

Ai lavoratori che prestano la loro opera fuori del comune di loro residenza il datore di lavoro corrisponderà il viaggio di andata e ritorno.

Art. 5.

SOMMINISTRAZIONE IN NATURA

Ai lavoratori i quali pernottano sulla azienda verrà corrisposta in sovrappiù di mercede una minestra calda (di legumi, pasta asciutta, ecc.) ben condita, al giorno, ed a tutti, sempre in sovrappiù di mercede, il vino in ragione di un litro al giorno, fermo restando le consuetudini locali.

Art. 6.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto avrà la durata di un anno ed è valido per la campagna di mietitura 1954; s'intenderà tacitamente prorogato di anno in anno qualora non venga disdettato, nel modo di legge, almeno tre mesi prima dalla data di stipulazione.

Art. 7.

Per quanto non è previsto nel presente contratto valgono le norme del Contratto collettivo di lavoro per i braccianti avventizi stipulato in Lecce il 1 ottobre 1951.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 11 GIUGNO 1959, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI ADDETTI ALLA MIETITURA DEI CEREALI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Aggiornamento delle tabelle salariali valevoli per i bimestri giugno-luglio; agosto-settembre; ottobre-novembre; dicembre - 1958 - gennaio 1959; febbraio-marzo; aprile-maggio; giugno-luglio 1959.

L'anno 1959, il giorno 11 del mese di giugno in Lecce, nella sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori, si sono riuniti i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Agricoli e dei Datori di Lavoro per determinare la indennità di contingenza spettante ai lavoratori agricoli in aggiunta alle tariffe orarie di cui al vigente contratto collettivo di lavoro.

Esaminate le disposizioni contenute nell'accordo nazionale di scala mobile per i salari agricoli del 24 settembre 1952 e tenuto presente il verbale n. 36 del 4 agosto 1958, sono state concordate le seguenti tabelle salariali valevoli per i bimestri decorrenti dal 1° giugno 1958 al 31 luglio 1959:

Qualifiche	Paga base	Conting. oraria	Aumento conting.	Totale	11 %	Paga globale ora
Uomini dai 18 ai 65 anni di età	62	65,33	3,60	130,93	14,40	145,33

La retribuzione per i ragazzi e per le donne è determinata come segue:

RAGAZZI

dai 17 ai 18 anni compiuti .	80 %
dai 16 ai 17 anni compiuti .	75 %
dai 15 ai 16 anni compiuti .	60 %
dai 14 ai 15 anni compiuti .	50 %

DONNE

dai 17 ai 55 anni compiuti	70 %
dai 16 ai 17 anni compiuti .	62 %
dai 15 ai 16 anni compiuti .	55 %
dai 14 ai 15 anni compiuti	50 %

della paga globale oraria della unità piena uomo sopra indicata:

UNIONE SINDACALE PROV. (C.I.S.L.)

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO (C.G.I.L.)

UNIONE PROV. AGRICOLTORI

FEDERAZIONE PROV. COLT. DIRETTI

U.I.L.-TERRA PROVINCIALE

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 10 APRILE 1957, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno 1957 il giorno 10 aprile in Lecce

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI di Lecce rappresentata dal Presidente dott. *Giovanni Del Prete,* assistito dal Direttore dott. *Raffaele Gentile* e dal Vice direttore per. agr. *Giuseppe Calò;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal Presidente dott. *Pietro Fabrizio* assistito dal Direttore gr. uff. *Eligio Sequi*

e

la UNIONE PROVINCIALE SINDACATI LAVORATORI della C.I.S.L. di Lecce, rappresentata dal Segretario Generale prof. *Vincenzo Marotta,* assistito dai Segretari signor *Mario Scalinci* e sig. *Vito Longo;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE BRACCIANTI E SALARIATI di Lecce aderente alla C. G. I. L. rapresentata dai signori *Leuzzi Francesco* e *Serrati Angelo;*

la U.I.L. di Lecce rapresentata dal Segretario Generale sig. *Livio Ligori,* assistito dal sig. *Barba Michele;*

si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per i Braccianti agricoli avventizi valevole per tutto il territorio della Provincia di Lecce.

Art. 1.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo provinciale regola i rapporti di lavoro tra le aziende agricole e i braccianti agricoli. Detto contratto entra in vigore in tutto il territorio della provincia di Lecce il 16 marzo 1957.

Art. 2.

DEFINIZIONE DEI BRACCIANTI AVVENTIZI

Per i braccianti avventizi si intendono i lavoratori agricoli adibiti ai lavori dei campi senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 3.

ASSUNZIONE AL LAVORO

Le assunzioni dei braccianti avventizi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della manodopera agricola.

Art. 4.

ASSUNZIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge in materia. Non è ammessa l'assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il 14° anno di età.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro resta fissato in ore 6 per i mesi di novembre, dicembre e gennaio; in ore 7 per i mesi di febbraio, marzo, aprile e ottobre; in ore 8 per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre.

Detto orario potrà essere ridotto d'accordo fra le parti secondo le consuetudini locali o per cause di forza maggiore dipendenti da eventi atmosferici. Il presente articolo non si applica ai lavori di mietitura, trebbiatura, vendemmia, stabilimenti vinicoli, agricoli, frantoi oleari perchè sono disciplinati da contratti collettivi speciali e a quelli altri eventuali lavori stagionali per i quali verranno stipulati appositi accordi collettivi.

Restano ferme le condizioni di miglior favore per i lavoratori.

Art. 6.

LAVORO, STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro previsto dall'articolo precedente;

b) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba;

c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all'art. 7, nonchè la festa del Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (paga base e contingenza) sono le seguenti:

lavoro straordinario	16 %
lavoro festivo	25 %
lavoro notturno	30 %

La percentuale di maggiorazione per il lavoro notturno festivo e straordinario festivo da applicarsi sulla retribuzione oraria, è fissata nella misura del 50 %, non si farà luogo a maggiorazione per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici o riguardi speciali lavori da eseguirsi di notte per i quali sia stata convenuta particolare tariffa.

Art. 7.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1) il primo giorno dell'anno;
2) il giorno dell'Epifania;
3) il giorno della festa di San Giuseppe;
4) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
5) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
6) il giorno dell'Ascensione;
7) il giorno del Corpus Domini;
8) il 1° maggio, festa del Lavoro:
9) il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica;
10) il 29 giugno, Santi Pietro e Paolo;
11) il 15 agosto, Ferragosto;
12) il 1° novembre, Ognissanti;
13) il 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale;
14) il giorno 8 dicembre, Immacolata Concezione;
15) il 25 dicembre, giorno di Natale;
16) il 26 dicembre, Santo Stefano;
17) la festa del Patrono del luogo.

Art. 8.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ E SESSO

La classificazione per gli uomini, donne e ragazzi è determinata nel modo seguente:

UOMINI

dai 18 ai 65 anni compiuti	100%	dell'unità piena uomo;
dai 17 ai 18 anni compiuti	80%	» »
dai 16 ai 17 anni compiuti	75%	» »
dai 15 ai 16 anni compiuti	60%	» »
dai 14 ai 15 anni compiuti	50%	» »

DONNE

dai 17 ai 55 anni compiuti	70%	dell'unità piena **uomo**;
dai 16 ai 17 anni compiuti	62%	» »
dai 15 ai 16 anni compiuti	55%	» »
dai 14 ai 15 anni compiuti	50%	» »

Art. 9.

RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE

Gli elementi che formano la retribuzione oraria del lavoratore avventizio sono la paga base e indennità di contingenza indicate nelle allegate tabelle.

Inoltre al lavoratore compete una indennità, in luogo delle festività nazionali e di quelli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori, a titoli vari, quali gratifica natalizia, ferie, ecc. di cui non può beneficiare il bracciante avventizio, perchè propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.

Tale indennità che verrà corrisposta mediante una maggiorazione dell'11 % sull'insieme della paga base e contingenza, dovrà essere sempre disgiunta dalla retribuzione, non operando sulla indennità stessa le percentuali di aumento per lavoro straordinario festivo, notturno o ad altro titolo.

Nella paga base è compresa anche l'indennità di caropane prevista dalle vigenti disposizioni di legge nelle misure di L. 30 al giorno per gli uomini e di L. 20 al giorno per le donne.

Art. 10.

ATTREZZI DI LAVORO

Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.

Il lavoratore ha l'obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 11.

PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI

Per tutte le assicurazioni sociali; per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 12.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge.

Per le donne che allattano, in attesa di eventuali altre disposizioni, si applicano le consuetudini locali.

Art. 13.

INDENNITÀ DI PERCORSO

Qualora la distanza del luogo di lavoro dalla residenza del lavoratore superi i quattro chilometri, il percorso eccedente sarà a carico del datore di lavoro, sem-

pre che questi non fornisca il mezzo di trasporto nella misura di un quarto d'ora di salario per ogni chilometro.

Restano ferme le condizioni di miglior favore.

Art. 14.

NORME DISCIPLINARI

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.

Il rapporto tra lavoratori nell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Art. 15.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d'opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l'accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali Stipulanti per il tentativo di amichevole componimento.

A tal fine l'Associazione che riceve la denuncia della controversia, dovrà darne immediata comunicazione all'Associazione contraente.

Nel caso che in tale sede non si raggiunga l'accordo, entro 15 giorni dalla data della denuncia, l'interessato avrà facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Art. 16.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro saranno esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 17.

ZONE

La provincia viene divisa, agli effetti del presente contratto, in due zone. Appartengono alla prima zona i seguenti comuni:

Alezio, Aradeo, Arnesano, Campi, Carmiano, Casarano, Castrì, Collepasso, Copertino, Cutrofiano, Galatina, Gallipoli, Guagnano, Leverano, Lecce, Lequile Matino, Melissano, Monteroni, Nardò, Neviano, Novoli, Parabita, Racale, Ruffano, Salice S., S. Cesario, Sannicola, Scorrano, S. Pietro in Lama Sogliano, Squinzano, Supersano, Taurisano, Taviano, Trepuzzi, Tuglie, Ugento Veglie.

Tutti gli altri comuni della provincia appartengono alla seconda Zona.

Art. 18.

RETRIBUZIONI

Le tariffe orarie da corrispondere ai braccianti agricoli si suddividono in paga base ed indennità di contingenza e sono riportate nelle allegate tabelle che formano parte integrante del presente contratto.

In caso di sensibili aumenti o diminuzioni del costo della vita i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali contraenti si riuniranno per procedere all'esame della situazione e concordare eventuali revisioni salariali.

Art. 19.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme sopra concordate non modificano le condizioni di miglior favore dei lavoratori.

Art. 20.

EFFICACIA DEL CONTRATTO

Le Organizzazioni Sindacali contraenti si impegnano, qualora si renda necessario, di intervenire per la piena osservanza delle norme contenute nel presente contratto.

Art. 21.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata iniziale di un anno a decorrere dal 16 marzo 1957.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno un mese prima della scadenza a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

La parte che avrà data disdetta dovrà comunicare alle controparti le sue proposte 15 giorni prima della scadenza.

La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la loro presentazione.

Il presente contratto conserverà la sua efficacia sino all'entrata in vigore del nuovo.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 18 AGOSTO 1958, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno 1958, il giorno 18 del mese di agosto, in Lecce nella sede della Unione Provinciale degli Agricoltori si sono riuniti i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori agricoli e dei datori di lavoro per determinare le indennità di contingenza spettante ai lavoratori agricoli in aggiunta alle tariffe orarie di cui al contratto collettivo del 10 aprile 1957.

Esaminate le disposizioni contenute nell'accordo nazionale di scala mobile per i salari agricoli del 27 luglio 1953, e tenuto presente il verbale n. 36 della Commissione Interconfederale, sono state concordate le seguenti tabelle salariali per i braccianti agricoli avventizi valevoli per il bimestre agosto-settembre 1958 in Provincia di Lecce.

Tabella salariale braccianti avventizi - 1ª categoria - uomini dai 18 ai 65 anni

QUALIFICA	1 Paga oraria	2 Contingenza oraria	3 Aumento contin. oraria	4 Totale	5 11 % oraria	6 Paga globale
			PRIMA ZONA			
Aratura con animale, zappatura in genere, potatura vigneto, raccolta, trapianto e infilzamento tabacco, lavori in genere, raccolta olive..	56	60,11	3,38	119,49	13,14	132,63
Rimonda, innestatura, scasso estivo, lavori di giardinaggio (ortofloricoltura) mietitura foraggi con falcione.	64,85	62,44	3,69	130,98	14,40	145,38
Motoaratori, trattoristi	96,20	67,12	4,40	167,72	18,47	186,19
			SECONDA ZONA			
Aratura con animale, zappatura in genere, potatura vigneto, raccolta, trapianto e infilzamento tabacco, lavori in genere, raccolta olive..	52	59,23	3,23	114,46	12,00	127,06
Rimonda, innestatura, scasso estivo, lavori di giardinaggio (ortofloricoltura) mietitura foraggi con falcione.	60,17	60,00	3,58	123,75	13,60	137,35
Motoaratori, trattorista...........	90,10	66,81	4,40	161,31	17,74	179,05

La retribuzione per i ragazzi e per le donne è determinata nel modo seguente:

sulla paga globale oraria della unità piena uomo indicata nella tabella di cui sopra (col. 6)

RAGAZZI

dai 17 ai 18 anni compiuti . . . . 80 %
dai 16 ai 17 anni compiuti . . . . 75 %
dai 15 ai 16 anni compiuti . . . . 60 %
dai 14 ai 15 anni compiuti . . . . 50 %

sulla paga globale oraria della unità piena uomo indicata nella tabella di cui sopra (col. 6)

DONNE

dai 17 ai 55 anni compiuti . . . . 70 %
dai 16 ai 17 anni compiuti . . . . 62 %
dai 15 ai 16 anni compiuti . . . . 55 %
dai 14 ai 15 anni compiuti . . . . 50 %

UNIONE PROVINCIALE C.I.S.L.
CAMERA PROVINCIALE C.G.I.L.
UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI
UNIONE PROVINCIALE LAVORATORI (U.I.L.)

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 27 LUGLIO 1957 PER I SALARIATI FISSI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Addì 27 del mese di luglio 1957, nella sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Lecce,

tra

la UNIONE PROVINCIALE, rappresentata dal suo Presidente dott. *Giovanni Del Prete*; assistito dal dott. *Raffaele Gentile* e dal per. agr. *Giuseppe Calò* rispettivamente Direttore e vice direttore della Unione;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal suo Presidente, dott. *Pietro Fabrizio*, assistito dal sig. *Francesco Frusci*

e

la UNIONE PROVINCIALE DEI LAVORATORI della CISL di Lecce, rappresentata dal Segretario generale, prof. *Vincenzo Marotta*, assistito dai Segretari, sig. *Mario Scalinci* e dal sig. *Vito Longo*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SALARIATI E BRACCIANTI (C.G.I.L.) rappresentata dai segretari responsabili, signori *Serrati Angelo* e *Leuzzi Francesco*;

la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.) di Lecce, rappresentata dal Segretario sig. *Michele Barba*;

viene stipulato il presente Patto collettivo provinciale di lavoro per i salariati fissi della agricoltura da valere per tutto il territorio della provincia di Lecce.

Art. 1.

OGGETTO DEL PATTO

Il presente patto provinciale fissa le norme regolanti i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricolo ed i salariati fissi.

Art. 2.

DEFINIZIONE DEL SALARIATO FISSO

Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell'abitazione ed annessi, la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente.

Art. 3.

ASSUNZIONE

Le assunzioni dei salariati fissi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

Art. 4.

CONTRATTO INDIVIDUALE

Tra il datore di lavoro ed il salariato all'atto della assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto di lavoro di cui all'art. 7.

In tale contratto dovranno essere precisate la qualifica e le mansioni attribuite al salariato. La data di inizio del rapporto, il salario spettante in base a quanto stabilito dal presente contratto collettivo provinciale del lavoro.

Art. 5.

DURATA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE E MODALITÀ DELLE DISDETTE

La durata del contratto individuale è quella stabilita dagli artt. 1 e 3 della legge 15 agosto 1949, n. 533.

Alla scadenza il contratto s'intende tacitamente rinnovato qualora non sia intervenuta disdetta da una all'altra parte almeno quattro mesi prima della scadenza stessa mediante cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante registrazione sul libretto sindacale di lavoro controfirmata dalle parti.

Art. 6.

MANSIONI

Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell'azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purchè esse non comportino una diminunzione della retribuzione o mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.

Nel caso previsto dal comma precedente il salariato fisso ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta, se è a lui più vantaggioso, nonchè ad acquisire la nuova qualifica quando ad essa attività venga stabilmente adibito.

Trascorso il periodo di tempo di 15 giorni nei quali il salariato presta la sua opera con mansioni differenti da quelle per le quali è stato assunto, lo stesso acquista le nuove mansioni e la nuova paga.

Art. 7

LIBRETTO SINDACALE DEL LAVORO

Conformemente alla norma 7 del contratto nazionale per i salariati fissi, le parti contraenti convengono la istituzione del libretto sindacale di lavoro sul quale, a cura del datore di lavoro e alla presenza del lavoratore, dovrà essere annotata la qualifica del lavoratore; nel libretto dovranno altresì essere effettuate tutte le registrazioni inerenti al rapporto. Tale libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dal salariato presso le rispettive Organizzazioni sindacali.

Art. 8.

ATTREZZI DI LAVORO

Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.

Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l'indicazione dello stato d'uso.

Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.

Il lavoratore risponderà della perdita e dei danni imputabili a sua colpa e l'ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle spettanze.

Art. 9.

PERIODO DI PROVA

La durata del periodo di prova è fissata in un massimo di giorni 30.

Art. 10.

AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 11.

ORARIO DI LAVORO

La durata dell'orario normale di lavoro nei vari mesi dell'anno è stabilita nel modo seguente: nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, ore sette giornaliere; nei mesi di marzo, aprile, agosto, settembre e ottobre, ore otto giornaliere; nei mesi di maggio, giugno e luglio, ore nove giornaliere.

Per i salariati addetti al bestiame in considerazione del carattere discontinuo delle relative prestazioni, l'orario di lavoro resta fissato in ore sei per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, in ore otto per i mesi marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre, in ore dieci per i mesi di giugno, luglio ed agosto.

Restano ferme le condizioni di miglior favore per i lavoratori.

Art. 12.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 11 del presente contratto;

b) lavoro notturno quello eseguito un'ora dopo l'Ave Maria all'alba;

c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all'art. 15, nonchè la festa del Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all'ultimo comma.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (paga base, contingenza, generi in natura) sono le seguenti:

lavoro straordinario	16 %
lavoro festivo	25 %
lavoro straordinario festivo	25 %
lavoro notturno	30 %
lavoro notturno festivo	50 %

Non si fa luogo a maggiorazioni per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici e riguardanti mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni della particolare figura del salariato, mansioni che per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte.

Art. 13.

RIPOSO SETTIMANALE

Fermo restando il disposto dell'art. 1, 7 e 8 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 ai salariati fissi è dovuto il riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica.

Anche i salariati fissi addetti alla cura e governo del bestiame ed alle maestranze zootecniche, hanno diritto settimanalmente ad una giornata di riposo in coincidenza con la domenica.

Qualora però, per esigenze di azienda, ciò non fosse possibile, i salariati di cui al comma precedente dovranno eseguire anche nei giorni di riposo le mansioni tassative previste dall'art. 14 del presente contratto. A tali salariati, i quali non possono fruire dell'intero riposo settimanale, dovrà essere concesso un periodo di riposo compensativo a blocco, pari a 18 giorni retribuiti di paga globale per ogni anno, in una sola volta o diviso in due periodi, a seconda delle esigenze della azienda.

Qualora però i suddetti salariati usufruiscono del riposo settimanale non hanno diritto ai 18 giorni di retribuzione di cui sopra.

Art. 14.

MANSIONI TASSATIVE

Le mansioni di carattere tassativo che i salariati fissi addetti alla cura e governo del bestiame ed alle maestranze zootecniche, sono tenute a svolgere, anche nei giorni di riposo settimanale, son le seguenti:

a) mungitura - *b*) somministrazione dei foraggi - *c*) preparazione delle lettiere - *d*) cura degli animali malati - *e*) abbeveraggio.

Art. 15.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1) il primo dell'anno;

2) il giorno dell'Epifania;

3) il giorno della festa di S. Giuseppe;

4) il 25 aprile Anniversario della Liberazione;

5) il giorno di lunedì dopo Pasqua;

6) il giorno dell'Ascensione;

7) il giorno del Corpus Domini;

8) il 1° maggio - Festa del lavoro;

9) il 2 giugno Anniversario della Fondazione della Repubblica;

10) il 29 giugno - SS. Pietro e Paolo;

11) il 15 agosto - giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;

12) il 1° novembre - Ognissanti;

13) il IV novembre - giorno dell'Unità Nazionale;

14) l'8 dicembre - giorno dell'Immacolata Concezione;

15) il 25 dicembre - giorno di Natale;

16) il 26 dicembre - giorno di S. Stefano;

17) festa del Patrono del luogo.

Art. 16.

CLASSIFICAZIONE DEI SALARIATI FISSI

I salariati fissi si distinguono nelle seguenti categorie:

a) *bifolchi*: I lavoratori normalmente addetti ai lavori di aratura ed affini;

b) *carrettieri*: I lavoratori addetti ai lavori di trasporto dell'azienda ed alla cura e governo degli animali da lavoro;

c) *addetti ai lavori agricoli in genere*;

d) *capi operai e similari*;

MAESTRANZE ZOOTECNICHE

e) *casari*: coloro che sono addetti alla mungitura, manipolazione del latte e conservazione dei prodotti relativi;

f) *pastori*: coloro che sono addetti alla sorveglianza, guida al pascolo del bestiame e governo dello stesso. Nel governo del bestiame sono comprese anche: la pulizia delle corti ed il sollevamento dell'acqua dai pozzi e cisterne per l'abbeveraggio degli animali. Queste ultime due funzioni sono esplicate dai pastori quando, nella azienda, manchi il personale ausiliario.

g) *personale ausiliario*: Quanti sono addetti alla sorveglianza del bestiame al pascolo e coadiuvano il pastore nelle sue mansioni.

Art. 17.

RETRIBUZIONE

Gli elementi che costituiscono la retribuzione globale mensile sono:

a) la paga base;

b) la indennità di contingenza;

c) i generi in natura quando siano corrisposti per patto o consuetudine.

Il salario globale mensile in danaro scomposto in paga base e contingenza è quello indicato nel successivo articolo 18 del presente contratto per gli uomini validi dai 18 ai 65 anni compiuti.

Per gli uomini inferiori ai 18 anni e per le donne ed i ragazzi il salario mensile globale viene determinato secondo le percentuali previste nell'art. 20 del presente contratto.

Art. 18.

TARIFFE SALARIATI FISSI

CATEGORIA	Paga base	Contingenza	Aumento Contingenza	Totale
1ª ZONA				
Bifolco	6.612	2.800	1.747,42	**11.149,42**
Carrettieri ed addetti ai lavori in genere	6.680	2.800	1.750,58	**11.210,58**
Capi operai e similari	6.708	2.800	1.750,26	**11.258,26**
2ª ZONA				
Bifolco	6.588	2.800	1.736,42	**11.124,42**
Carrettieri ed addetti ai lavori in genere	6.636	2.800	1.750,56	**11.186,56**
Capi operai e similari	6.684	2.800	1.752,40	**11.236,40**

MAESTRANZE ZOOTECNICHE

CATEGORIA	Paga base	Contingenza	Aumento Contingenza	Totale
ZONA UNICA				
Casaro	10.560	4.400	2.638,28	**17.598,28**
Pastore	10.272	4.300	2.633,28	**17.205,28**
Ausiliario	10.200	4.200	2.2[illegible],28	**16.633,28**
Guardiano privato	9.960	4.150	2.233,28	**16.343,28**

Art. 19.

CORRESPONSIONE IN NATURA

In aggiunta alle paghe cui all'art. 18, che rappresentano i minimi di tariffa salariale, ai salariati fissi spettano, oltre l'alloggio gratuito sull'azienda e che dovrà rispondere alle norme d'igiene, le seguenti somministrazioni in natura al mese:

grano un tomolo (pari a litri 56);

olio litri uno e mezzo;

legumi Kg. 15.

Ai salariati fissi senza famiglia, residenti nella azienda, il datore di lavoro deve fornire la legna e provvedere per la preparazione dei pasti. Le suddette prestazioni in natura competono soltanto ai bifolchi, ai car-

rettieri ed addetti ai lavori in genere ed ai capi operai e similari. Non hanno diritto ai generi in natura i salariati fissi addetti alle maestranze zootecniche.

Art. 20.

RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ E SESSO

La classificazione o retribuzione per gli uomini, le donne ed i ragazzi è determinata nel modo seguente:

UOMINI

dai 18 ai 65 anni compiuti	100 %	
dai 17 ai 18 anni compiuti	80 %	della unità piena uomo
dai 16 ai 17 anni compiuti	75 %	
dai 15 ai 16 anni compiuti	60 %	
dai 14 ai 15 anni compiuti	50 %	
oltre i 65 anni di età	80 %	

DONNE

dai 17 ai 55 anni compiuti	70 %	della unità piena uomo
dai 16 ai 17 anni compiuti	62 %	
dai 15 ai 16 anni compiuti	55 %	
dai 14 ai 15 anni compiuti	50 %	

Art. 21.

DIARIE

Ai salariati fissi comandati fuori dell'azienda, che consumano il pasto e pernottano fuori dell'azienda stessa saranno rimborsate le spese sopportate.

Art. 22.

GRATIFICA NATALIZIA

Ai salariati fissi con contratto non inferiore ad un anno, al termine di ogni annata agraria spetta una indennità annuale a titolo di gratifica natalizia, nella misura di una mensilità di retribuzione.

La gratifica natalizia è frazionabile in dodicesimi in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e di posticipata assunzione nel corso dell'annata, in relazione al periodo di servizio prestato.

Ferme restando le condizioni di maggior favore per i lavoratori, la gratifica natalizia assorbe a titolo analogo, quali la 13ª mensilità, 200 ore 53ª settimana, ecc.

Art. 23.

MALATTIE ED INFORTUNI

Il salariato fisso infortunato e di cui sia stata provata la malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 120 giorni. Trascorso tale periodo e perdurando l'infermità è reciproco il diritto di risolvere il contratto di lavoro, dietro corresponsione della indennità di anzianità, della gratifica natalizia nonchè della indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della risoluzione del contratto. Durante il periodo per il quale viene conservato il posto, il salariato fisso continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell'orto, del porcile, del pollaio che gli sono stati dati in uso.

Se il salariato coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione od a suo pieno beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione di esso sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui è caduto malato.

In caso di necessità di pronto soccorso e di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 24.

FERIE

Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni otto, ed in caso di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.

Il datore di lavoro, nello stabilire l'epoca di godimento delle ferie dei dipendenti, deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei salariati fissi.

Restano ferme le condizioni di maggior favore per i lavoratori.

Art. 25.

PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI

Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonchè per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Art. 26.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per le gestanti o puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 27.

PERMESSI STRAORDINARI

Il lavoratore che contragga matrimonio ha diritto ad un congedo di giorni sette retribuiti durante il quale è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio.

Ha altresì diritto ad un permesso di giorni due in caso di decesso dei parenti di primo grado senza alcuna trattenuta da parte del datore di lavoro.

Detti permessi sono indipendenti dalle ferie.

Rimangono ferme le condizioni di maggior favore per i lavoratori.

Art. 28.

CHIAMATA O RICHIAMO ALLE ARMI

La chiamata alle armi per obbligo di leva risolve di diritto il rapporto restando ferme al lavoratore il diritto alle indennità di licenziamento che dovessero spettargli in base al disposto dell'art. 30. Il richiamo

alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il salariato fisso ha diritto alla conservazione del posto.

Al salariato fisso richiamato in servizio come sopra, il periodo di servizio medesimo viene computato agli effetti della anzianità di lavoro nella azienda.

Art. 29.

TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso di azienda non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva tutti i suoi diritti per crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro subentrante, quando non sia stato liquidato dal cessante.

Art. 30.

NORME DISCIPLINARI

I rapporti fra lavoratori, i loro superiori diretti ed il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto e tali da assicurare l'ordine e la disciplina nell'azienda.

Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:

1) con la multa fino al massimo di un'ora di salario nei seguenti casi:

a) che senza giustificato motivo, si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) che per negligenza arrechi dei danni all'azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;

c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza palese.

Gli importi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danno, saranno devolute a beneficio della cassa mutua malattie per lavoratori agricoli.

2) Con la multa pari all'importo di mezza giornata di lavoro, nei casi di recidiva di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1.

3) Con il licenziamento immediato senza preavviso ed indennità nei casi seguenti:

a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o ad un suo rappresentante nella azienda;

b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;

c) assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi;

d) recidiva delle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste nel secondo paragrafo;

e) in tutti quelli altri casi di tale gravità che non consentono la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Sorgendo controversia a seguito dell'applicazione delle sanzioni disciplinari si provvederà al tentativo di conciliazione secondo la norma n. 32 (controversie individuali).

Art. 31.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di cessazione del rapporto è dovuta al salariato fisso una indennità pari a 5 giorni di retribuzione globale composta della paga, contingenze e generi in natura, per ogni anno di servizio prestato nell'azienda, salvo il caso di licenziamento in tronco per fatto o colpa del lavoratore stesso.

La retribuzione da prendersi a base per la determinazione dell'indennità di anzianità è quella ultima cui il salariato ha diritto alla data della cessazione del rapporto.

Decorso il primo anno di servizio la liquidazione della detta indennità deve computarsi, per dodicesimi, anche le eventuali frazioni di anno.

La indennità sopra stabilita sarà corrisposta per il servizio prestato a decorrere dall'annata agraria in corso alla data della firma del presente contratto.

Per il servizio prestato anteriormente a tale annata valgono le disposizioni previste in merito a detta indennità nei contratti collettivi provinciali preesistenti ed in mancanza di disposizioni o di contratto, le norme di legge.

In caso di morte del salariato l'indennità di anzianità è dovuta agli aventi diritto in base all'art. 2122 del Codice civile.

Ove il salariato deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell'uso di essa — o di altra corrispondente — come dagli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo di mesi tre dalla data del decesso.

La casa di abitazione dovrà essere fornita dal datore di lavoro soltanto ai salariati fissi che pernottano sull'azienda.

Qualora il salariato fisso avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione od a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione di esso sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso.

Il datore di lavoro fornirà l'alloggio al salariato fisso subentrante, dopo che il salariato fisso uscente o la sua famiglia avranno lasciato libera la casa di abitazione secondo quanto disposto dal presente articolo.

Restano ferme le clausole di maggior favore.

Art. 32.

ZONE

Agli effetti del presente contratto la provincia viene divisa in due zone per le seguenti categorie di salariati fissi: bifolchi, carrettieri ed addetti ai lavori in genere, capi operai e similari.

La provincia costituisce invece unica zona per i casari, pastori e personale ausiliario.

Appartengono alla prima zona i seguenti comuni: Alezio, Aradeo, Arnesano, Campi, Carmiano, Casarano, Castrì, Collepasso, Copertino, Cutrofiano, Galatina, Gallipoli, Guagnano, Leverano, Lecce, Lequile, Matino, Melissano, Monteroni, Nardò, Neviano, Novoli, Parabita, Racale, Ruffano, Salice Salentino, San Cesario,

Sannicola, Scorrano, San Pietro in Lama, Sogliano Cavour, Squinzano, Supersano, Taurisano. Taviano, Trepuzzi, Tuglie, Ugento e Veglie.

Tutti gli altri Comuni della Provincia appartengono alla seconda zona.

Art. 33.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di controversie fra datore di lavoro e prestatore d'opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l'accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento prima di essere deferita alle Autorità giudiziarie.

A tal fine l'Associazione sindacale che riceve la denunzia della co roversia dovrà darne immediata comunicazione al' ltra Associazione contraente. Nel caso che in tal mo non si raggiunga l'accordo, entro 20 giorni dalla data della denuncia, l'interessato avrà facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

Art. 34.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del presente contratto debbono essere esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 35.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme contenute nel presente contratto non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori.

Art. 36.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto di lavoro da valere per la categoria dei salariati fissi ha la durata iniziale di due anni a decorrere dal 1° luglio 1957; esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo cartolina raccomandata R. R.

La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte quattro mesi prima della scadenza.

La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la loro presentazione.

Il presente patto conserverà la sua efficacia fino alla entrata in vigore del nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 18 AGOSTO 1958, PER I SALARIATI FISSI DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno 1958, il giorno 18 del mese di agosto, in Lecce nella sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori, si sono riuniti i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Agricoli e dei Datori di Lavoro per determinare la indennità di contingenza spettante ai salariati fissi in aggiunta ai salari mensili in vigore al 31 luglio 1958.

Esaminate le disposizioni contenute nell'accordo di scala mobile per i salari agricoli del 24 settembre 1952 e tenuto presente il verbale n. 36 della Commissione interconfederale sono state concordate le seguenti tabelle salariali valevoli per il bimestre agosto-settembre.

A) *Salariati fissi*

CATEGORIA	Paga base	Contingenza	Aumento contiagenza	Totale
1ª ZONA				
Bifolco	6.612 —	5.028,16	380,64	12.028.80
Carrettieri ed addetti ai lavori in genere	6.680 —	5.030,74	380,64	12.101,38
Capi operai e similari	6.708 —	5.038,02	386,10	12.132,12
2ª ZONA				
Bifolc	6.588 —	5.017,16	380,64	11.985,80
Carrettieri ed addetti ai lavori in genere	6 636 —	5.035,30	380,64	12 051,94
Capi operai e similari	6 684 —	5.031,40	380,64	12.096,04

B) *Maestranze zootecniche*

CATEGORIA	Paga base	Contingenza	Aumento contingenza	Totale
ZONA UNICA				
Casaro	10.560 —	7,831,80	640,64	19.032,44
Pastore	10.272 —	7.706,96	622,18	18.601,14
Ausiliario	10.200 —	7.185,72	608,40	17.994,12
Guardiano privato	9.960 —	7.109,46	599,30	17.668,76

Le paghe suddette si intendono per unità piena uomo — per i ragazzi e per le donne le paghe sono determinate applicando le percentuali di riduzione previste dall'art. 20 del Contratto collettivo per i salariati fissi del 27 luglio 1957.

UNIONE PROV. C.I.S.L.

FEDERAZIONE PROV. SALARIATI E BRACCIANTI C.G.I.L.

UNIONE PROV. AGRICOLTORI

U.I.L. - TERRA PROVINCIALE

FEDERAZIONE PROV. DEI COLTIVATORI DIRETTI

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 SETTEMBRE 1953, PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA VENDEMMIA DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno 1953 il giorno 1 del mese di settembre in Lecce nella sede dell'Unione provinciale degli agricoltori,

tra

l'Unione provinciale degli Agricoltori, rappresentata dal suo Presidente dott. *Giovanni Del Prete,* assistito dal Direttore dott. *Raffaele Gentile* e dal vice direttore per. agr. *Giuseppe Calò*;

l'Associazione libera dei Coltivatori Diretti, rappresentata dal suo Presidente cav. *Aloisi Gregorio*;

la Federazione provinciale dei Coltivatori Diretti, rappresentata dal suo Presidente dott. *Pietro Fabrizio,* assistito dal Direttore comm. *Gino Sequi* e dal signor *Franco Frusci*

e

la Unione Provinciale Sindacale della CISL, rappresentata dal suo Segretario generale prof. *Vincenzo Marotta* e assistito dal sig. *Mario Scalinci*;

la Unione provinciale Italiana Lavoratori UIL, rappresentata dal sig.*Cabibbo Francesco*;

la Federazione provinciale salariati e braccianti della CGIL, rappresentata dal sig. *Pala Antonio*;

la CISNAL rappresentata dal sig. *Ergilio Panzera,* assistito dal sig. *Carmelo Faraone,* si è concordato

Art. 1.

Il seguente trattamento economico da praticarsi da tutte le aziende agricole della provincia ai rispettivi dipendenti addetti alla vendemmia delle uve, tenendo presente l'accordo nazionale di scala mobile del 24 settembre 1952 e le disposizioni della Commissione Interconfederale paritetica contenuta nel verbale n. 6 del 27 luglio 1953:

QUALIFICHE	Paga base	Contingenza oraria	Aum. Contingenza	Totale	6%	Paga globale ora
Cofanatori dai 18 ai 65 anni di età	65,80	43,53	1,33	110,66	6,63	117,29
Uomini dai 18 ai 65 anni di età	54	43,05	1,17	98,29	5,89	104,18
Pesatori	87,99	44,14	1,57	133,70	8,02	141,72

La retribuzione per i ragazzi e le donne è la seguente:

Ragazzi

dai 17 ai 18 anni compiuti . . . . L. 83,34 ad ora
dai 16 ai 17 anni compiuti . . . . » 78,13 »
dai 15 ai 16 anni compiuti . . . . » 62,50 »
dai 14 ai 15 anni compiuti . . . . » 52,09 »

Donne

dai 17 ai 55 anni compiuti . . . . L. 72,92 »
dai 16 ai 17 anni compiuti . . . . » 64,59 »
dai 15 ai 16 anni compiuti . . . . » 57,29 »
dai 14 ai 15 anni compiuti . . . . » 52,09 »

Art. 2.

La giornata lavorativa normale è fissata per tutte le categorie di cui sopra in ore 8 e le ore di lavoro compiute in più vanno retribuite con la maggiorazione del 20 % mentre il lavoro festivo ordinario va retribuito con la maggiorazione prevista dal contratto per i braccianti agricoli avventizi dal 1° ottobre 1951 e cioè pari al 25 %.

Art. 3.

Il trattamento sopra stabilito è comprensivo dalla indenità, contingenza, presenza e carovita in vigore all'atto della firma del presente accordo dovuto per effetto di disposizioni di legge ed accordi sindacali vigenti. Resta esclusa la indennità di caropane la quale deve essere corrisposta in virtù delle vigenti disposizioni in materia, relativamente al 3° aumento.

Art. 4.

Ai lavoratori di cui all'art. 1, del presente accordo compete una indennità in luogo delle festività nazionali e di quelli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori, a titoli vari quali gratifica natalizia, ferie, ecc. di cui non possono beneficiare i lavoratori in parola perchè propri del rapporto di lavoro stabile e continuativo.

Tale indennità che verrà corrisposta mediante una maggiorazione del 6 % sull'insieme della paga base e della contingenza di cui all'art. 1 dovrà sempre essere disgiunta dalla retribuzione non operante sull'indennità stessa la percentuale di aumento per lavoro straordinario, festivo, notturno o ad altro titolo.

Tutte le parti sono d'accordo che con il trattamento innanzi stabilito non hanno inteso di apportare delle diminuzioni a quello individuale e eventualmente più favorevole al lavoratore.

Art. 5.

La percorrenza per recarsi al lavoro resta regolata dall'art. 13 del vigente contratto collettivo di lavoro per i braccianti avventizi della provincia di Lecce.

Art. 6.

Il presente accordo è valido per la durata della campagna vendemmiale 1953.

Art. 7

Per quanto non è esplicitamente previsto nel presente accordo valgono le norme del contratto collettivo di lavoro vigente in questa provincia per i braccianti avventizi.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 18 SETTEMBRE 1958, PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA VENDEMMIA DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno 1958, il giorno 18 del mese di settembre, in Lecce nella sede della Unione Provinciale degli Agricoltori si sono riuniti i rappresentanti dei Lavoratori agricoli delle Organizzazioni Sindacali e dei datori di lavoro per determinare le indennità di contingenza spettante agli operai addetti alla vendemmia durante la campagna 1958.

Esaminate le disposizioni contenute nell'accordo nazionale di scala mobile per i salari agricoli del 27 luglio 1952, e tenuti presenti i verbali n. 32, 33, 34 e 36 della Commissione Interconfederale rispettivamente dal 25 novembre 1957, 28 gennaio, 31 marzo e 4 agosto 1958, sono state concordate le seguenti tabelle salariali valevoli per il bimestre agosto-settembre 1958 in Provincia di Lecce.

Tabella salariale operai addetti alla vendemmia
Uomini dai 18 ai 65 anni di età

QUALIFICA	Paga oraria	Contingenza oraria	Aum. cont.	Totale	6%	Paga glob. oraria
Cofanatori dai 18 ai 65 anni	65,80	57,80	8,41	132 —	14,52	146,52
Uomini dai 18 ai 65 anni	54 —	55,63	7,47	117,10	12,88	129,98
Pesatori	87,99	61,09	9,96	159,04	17,49	176,53

La retribuzione per i ragazzi e per le donne è determinata nel modo seguente:

Sulla paga globale oraria della unità piena uomo indicata nella tabella di cui sopra (col. 6):

RAGAZZI

dai 17 ai 18 anni compiuti . . . . 80 %
dai 16 ai 17 anni compiuti . . . . 75 %
dai 15 ai 16 anni compiuti . . . . 60 %
dai 14 ai 15 anni compiuti . . . . 50 %

DONNE

dai 17 ai 55 anni compiuti . . . . 70 %
dai 16 ai 17 anni compiuti . . . . 62 %
dai 15 ai 16 anni compiuti . . . . 55 %
dai 14 ai 15 anni compiuti . . . . 50 %

UNIONE PROVINCIALE DELLA C.I.S.L.

FEDERAZIONE PROVINCIALE DELLA C.G.I.L.

UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI

UNIONE PROVINCIALE DELLA U.I.L.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 SETTEMBRE 1953, PER I LAVORATORI ADDETTI AGLI STABILIMENTI VINICOLI E CANTINE DI VINIFICAZIONE DEGLI AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno 1953 addì 1° del mese di settembre in Lecce nella sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI rappresentata dal suo Presidente Dott. *Giovanni Del Prete* assistito dal Direttore Dott. *Raffaele Gentile* e dal Vice Direttore Per. Agr. *Giuseppe Calò;*

l'ASSOCIAZIONE LIBERA COLTIVATORI DIRETTI rappresentata dal suo Presidente Cav. *Aloisi Gregorio;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI rappresentata dal suo Presidente Dott. *Pietro Fabrizio* assistito dal Direttore Comm. *Gino Sequi* e dal Signor *Franco Frusci;*

e

l'UNIONE PROVINCIALE SINDACALE DELLA CISL, rappresentata dal suo Segretario Generale Prof. *Vincenzo Marotta* assistito dal signor *Mario Scalinci;*

l'UNIONE PROVINCIALE ITALIANA LAVORATORI UIL, rappresentata dal sig. *Gabibbo Francesco:*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SALARIATI E BRACCIANTI della C.G.I.L., rappresentata dal sig. *Pala Antonio:*

la CISNAL rappresentata dal sig. *Ergilio Panzera* assistito dal sig. *Faraone Carmelo*

SI E' CONCORDATO

Art. 1.

Il seguente trattamento economico da praticarsi da tutte le aziende agricole esercenti stabilimenti vinicoli e cantine di vinificazione in Provincia di Lecce ai rispettivi dipendenti valevole per la campagna 1953. Sono state tenute presenti nel determinare le tariffe, l'Accordo Nazionale di scala mobile del 24 settembre 1952 e le disposizioni della Commissione Interconfederale Paritetica contenute nel verbale n. 6 del 27 luglio 1953.

QUALIFICHE	Paga base	Contingenza oraria	Aum. cont.	Totale	6%	Paga glob. oraria
Uomini dai 16 ai 65 anni di età	65,80	43,53	1,33	110,66	6,33	117,29
Pesatori	87,99	44,14	1,57	133,70	8,02	141,72

La retribuzione per i ragazzi e le donne è la seguente:

RAGAZZI — lire ora

dai 17 ai 18 anni compiuti	83,34
dai 16 ai 17 anni compiuti	78,13
dai 15 ai 16 anni compiuti	62,50
dai 14 ai 15 anni compiuti	52,09

DONNE

dai 17 ai 55 anni compiuti	72,92
dai 16 ai 17 anni compiuti	64,59
dai 15 ai 16 anni compiuti	57,29
dai 14 ai 15 anni compiuti	52,09

Art. 2.

La giornata lavorativa normale è fissata in ore 9 e le ore di lavoro compiute in più vanno retribuite con la maggiorazione del 20% mentre il lavoro festivo ordinario va retribuito con la maggiorazione prevista dal Contratto collettivo per i braccianti agricoli avventizi del 1° ottobre 1952 e cioè pari al 25%.

Art. 3.

Il trattamento sopra stabilito è comprensivo di tutte le indennità: contingenza, presenza, carovita, in vigore all'atto della firma del presente accordo, dovute per effetto di disposizioni di legge ed accordi sindacali vigenti. Resta esclusa la indennità di caropane relative al 3° aumento.

Art. 4.

Ai lavoratori di cui all'art. 1 del presente accordo compete una indennità in luogo delle festività nazionali e di quelli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori a titoli vari, quali gratifica natalizia, ferie ecc. di cui non possono beneficiare i lavoratori in parola, perchè propri del rapporto di lavoro stabile e continuativo.

Tale indennità che verrà corrisposta mediante una maggiorazione del 6 % sulla paga base di cui all'art. 1 e contingenza, dovrà essere disgiunta dalla retribuzione, non operante sulla indennità stessa le percentuali di aumento per lavoro straordinario, festivo e notturno o ad altro titolo. Tutte le parti sono d'accordo che con il trattamento innanzi stabilito non hanno inteso di apportare delle diminuzioni a quello individuale eventualmente più favorevole per i lavoratori.

Art. 5.

Il presente accordo è valido per la durata della campagna vinicola 1953.

Art. 6.

Per quanto non è esplicitamente detto nel presente accordo valgono le norme del contratto collettivo vigente in questa provincia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 18 SETTEMBRE 1958, PER I LAVORATORI ADDETTI AGLI STABILIMENTI VINICOLI E CANTINE SOCIALI DI VINIFICAZIONE DEGLI AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Aggiornamento delle tabelle salariali valevoli per il bimestre agosto-settembre 1958.

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno diciotto del mese di settembre in Lecce nella sede della Unione Provinciale degli Agricoltori, si sono riuniti i rappresentanti sindacali dei lavoratori agricoli e dei datori di lavoro per determinare le indennità di contingenza spettante agli operai addetti agli stabilimenti vinicoli ed alle cantine di vinificazione degli agricoltori durante la campagna 1958.

Esaminate le disposizioni contenute nell'accordo nazionale di scala mobile per i salari agricoli del 27 luglio 1952 e tenuti presenti i verbali n. 32, 33, 34 e 36 della Commissione Interconfederale rispettivamente del 25 novembre 1957, 26 gennaio, 31 marzo e 4 agosto 1958, sono state concordate le seguenti tabelle salariali valevoli per il bimestre agosto-settembre 1958 in provincia di Lecce.

Tabella salariale operai addetti agli stabilimenti vinicoli di vinificazione degli agricoltori - Uomini dai 18 ai 65 anni di età.

QUALIFICHE	Paga base	Contingenza orari.	Aum. cont.	Totale	11%	Paga glob. oraria
Uomini dai 18 ai 65 anni di eta	65,90	57,79	8,41	132 —	14,52	146,52
Pesatori	[illegible]	57,87	8,45	154,71	17 —	171,72

La retribuzione per le donne e per i ragazzi è determinata come segue:

Sulla paga globale oraria della unità piena uomo indicata nella tabella di cui sopra (col. 6):

Ragazzi

dai 17 ai 18 anni compiuti . . . . 80 %
dai 16 ai 17 anni compiuti . . . . 75 %
dai 15 ai 16 anni compiuti . . . . 60 %
dai 14 ai 15 anni compiuti . . . . 50 %

Donne

dai 17 ai 55 anni compiuti . . . . 70 %
dai 16 ai 17 anni compiuti . . . . 62 %
dai 15 ai 16 anni compiuti . . . . 55 %
dai 14 ai 15 anni compiuti . . . . 50 %

Unione Provinciale della CISL

Unione Italiana Lavoratori UIL

Federazione Prov. Coltivatori Diretti

Unione Prov. Agricoltori

Federazione Prov. della CGIL

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 16 GENNAIO 1953, PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Addì 16 gennaio 1953, nella sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Taranto

tra

l'Unione Provinciale degli Agricoltori, rappresentata dal suo Presidente on. *Agilulfo Caramia*, assistito dal dott. *Giuseppe Mancini*, Direttore della Unione, e dal rag. *Domenico Larato*, Vice Direttore della stessa;

la Federazione provinciale Coltivatori Diretti, rappresentata dal suo Presidente dott. *Franco Lucarella*, assistito dal dott. *Alvaro Martello*, Vice Direttore della Federazione, e dal sig. *Bruno Cavani*, funzionario della stessa;

e

la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate, aderente alla C.I.S.L., rapresentata dal suo Segretario sig. *Tito Lucchese*, assistito dal sig. *Giuseppe Conte*, Segretario Generale della U.S.P. e dal sig. *Antonio Dell'Aglio*, Segretario Sindacale della Unione stessa;

la Federazione Provinciale Braccianti, Salariati Agricoli e Maestranze Qualificate, aderente alla C.G.I.L., rapresentata dal suo Segretario Responsabile signor *Generoso Scognamiglio* e dal sig. *Domenico Cazzato*; assistiti dal Segretario della Camera Confederale del Lavoro sig. *Francesco Candelli* e dal sig. *Gaetano Piazza*, funzionario della Camera stessa;

viene stipulato il presente contratto Provinciale di lavoro, integrativo del Contratto Nazionale del 31 luglio 1951, da valere per i salariati fissi dell'agricoltura della provincia di Taranto.

Art. 1.

OGGETTO DEL PATTO

Il presente contratto collettivo provinciale regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricolo e i loro dipendenti salariati fissi.

Art. 2.

DEFINIZIONE DEL SALARIATO FISSO

Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola e la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente a norma del presente contratto.

Art. 3.

ASSUNZIONE

Le assunzioni dei salariati fissi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

Art. 4.

CONTRATTO INDIVIDUALE

Tra il datore di lavoro e il salariato all'atto della assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale di lavoro, di cui all'art. 7.

In tale contratto dovranno essere precisate la qualifica e le mansioni attribuite al salariato, la data di inizio del rapporto, il salario spettante in base a quanto stabilito dal presente contratto provinciale.

Art. 5.

DURATA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE E MODALITÀ DELLE DISDETTE

La durata del contratto individuale di lavoro è quella stabilita dagli articoli 1 e 3 della legge 15 agosto 1949 n. 533.

Alla scadenza il contratto si intende tacitamente rinnovato qualora non sia intervenuta disdetta da una all'altra parte almeno 2 mesi prima della scadenza stessa, mediante cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante registrazione sul libretto sindacale di lavoro controfirmato dalle parti.

Art. 6.

MANSIONI

Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.

Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell'azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purchè non importino diminuzione della retribuzione o mutamento sostanziale della sua posizione rispetto alla qualifica precedente.

Nel caso previsto dal comma precedente il salariato fisso ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta se è a lui più vantaggioso nonchè ad acquisire la nuova qualifica quando essa attività superi senza soluzione di continuità i quattro mesi.

Art. 7.

LIBRETTO SINDACALE DI LAVORO

La qualifica e la data di assunzione del salariato fisso saranno registrate, a cura del datore di lavoro, sul libretto sindacale, sul quale mensilmente saranno annotate altresì le spettanze previste dal presente contratto per il salariato stesso.

Tale libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dal salariato presso le rispettive Organizzazioni Sindacali.

Art. 8.

ATTREZZI DI LAVORO

Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.

Gli attrezzi ed utensili affidati devono essere annotati sul libretto sindacale con la indicazione dello stato d'uso.

Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.

Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l'ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 9.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione al lavoro dei salariati fissi sarà sempre fatta attraverso un periodo di prova, la cui durata è fissata in un mese.

Durante il periodo di prova sarà reciproco il diritto di sciogliere in qualunque momento il contratto senza alcun preavviso.

Il lavoratore che entro il termine di prova non venga confermato dal datore di lavoro o non intenda per sua volontà rimanere al lavoro, avrà diritto alla corresponsione del solo compenso per i giorni di lavoro compiuti. Detto compenso sarà calcolato in base al salario previsto per la categoria nella quale avrà lavorato.

Terminato il periodo di prova senza che il datore di lavoro o il lavoratore abbia fatto alcuna comunicazione all'altra parte, il lavoratore si intend[illegible] tacitamente confermato al lavoro e la retribuzione [illegible]tantegli non potrà essere inferiore a quella stabilita per la categoria alla quale è stato assegnato. In caso di conferma l'anzianità decorrerà dal giorno dell'assunzione.

Art. 10.

AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGA[illegible]

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 11.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere e le 48 settimanali. La loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodi secondo le esigenze delle singole aziende.

La durata dell'orario normale effettivo di lavoro nei vari mesi dell'anno è stabilita nel modo seguente:

dicembre, gennaio, febbraio	ore	7
dal 15 maggio al 15 agosto	»	9
per tutti gli altri mesi	»	8

In considerazione che i lavori di cura, governo e allevamento del bestiame sono intermittenti, l'orario normale di lavoro per i salariati addetti al bestiame è determinato in via indiretta dal numero di capi in consegna e dalle mansioni loro affidate.

Altrettanto dicasi per il lavoro di guardiania e per tutti gli altri lavori a carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Art. 12.

CARICO DI BESTIAME

Il carico massimo da attribuirsi ad ogni salariato addetto alla cura e governo del bestiame viene stabilito come appresso:

Vaccaro, esclusivamente a stalla .	capi grossi	n.	S
Vaccaro, semibradi	»	»	11
Vaccaro, bradi	»	»	22
Giumentaro, cavallaro, bradi (grandi e piccoli)	capi	n.	20
Assistitori di bovini, ualano, carovaniere	»	»	15
Pastore mungitore	»	»	170
Pastore non mungitore	»	»	200
Porcaro, scrofe (oltre i lattonzoli e i relativi piccoli	»	»	10

Qualora il salariato abbia una dotazione di bestiame inferiore a quella sopra prevista sarà adibito ad altre mansioni per un numero di ore proporzionato alla dotazione mancante, nell'ambito dell'orario vigente per i salariati addetti al lavoro dei campi.

Art. 13.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro;

b) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba;

c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all'art. 15, nonchè la festa del Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo casi di cui all'ultimo comma.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (paga base e contingenza) sono le seguenti:

lavoro straordinario	16 %
lavoro festivo	25 %
lavoro notturno	30 %
lavoro straordinario festivo	35 %
lavoro notturno festivo	45 %

Non si farà luogo a maggiorazione per il lavoro notturno quando questo cade in regolari turni periodici o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni della particolare figura di salariato, in base al presente contratto, mansioni che per la loro natura o per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte.

Art. 14.

RIPOSO SETTIMANALE

Ai salariati che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende agricole è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Anche i salariati fissi addetti alla cura e governo del bestiame hanno diritto settimanalmente ad una giornata di riposo in coincidenza con la domenica. Qualora però per esigenze di azienda, ciò non fosse possibile, i salariati di cui sopra dovranno eseguire anche nei turni di riposo le seguenti tassative mansioni:

a) mungitura;

b) somministrazione dei foraggi;

c) preparazione delle lettiere;

d) cura degli animali ammalati;

e) abbeverata.

A tali salariati i quali non possano fruire dell'intero riposo settimanale dovrà essere concesso un periodo di riposo compensativo a blocco, pari a 20 giorni retribuiti di paga globale per ogni anno, in una sola volta o diviso in due periodi, a seconda delle esigenze della azienda.

Al salariato che gode della giornata di riposo sarà fornito il mezzo di trasporto, compatibilmente con le esigenze dell'azienda.

Art. 15.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche e i seguenti:

1) il primo giorno dell'anno;

2) il giorno dell'Epifania;

3) il giorno della festa di S. Giuseppe;

4) il 25 aprile anniversario della Liberazione;

5) il giorno del lunedì dopo Pasqua;

6) il giorno dell'Ascensione;

7) il giorno del Corpus Domini;

8) il 1° maggio, festa del Lavoro;

9) il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica;

10) il 29 giugno Santi Pietro e Paolo;

11) il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;

12) il 1° novembre, Ognissanti;

13) il 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale;

14) l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione;

15) il 25 dicembre, Natale;

16) il 26 dicembre, Santo Stefano;

17) Festa del Patrono del luogo.

Ai salariati fissi che prestano la loro opera nelle ricorrenze del 2 giugno, del 25 aprile, del 1° maggio e del 4 novembre, competerà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 16.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ E SESSO

La classificazione e retribuzione per gli uomini, le donne e i ragazzi è determinata nel modo seguente:

UOMINI

dai 18 ai 65 anni compiuti	100 %	dall'unità piena uomo
dai 17 ai 18 anni compiuti	80 %	
dai 16 ai 17 anni compiuti	75 %	
dai 15 ai 16 anni compiuti	60 %	
dai 14 ai 15 anni compiuti	50 %	

DONNE

dai 17 ai 55 anni compiuti	70 %	dall'unità piena uomo
dai 16 ai 17 anni compiuti	62 %	
dai 15 ai 16 anni compiuti	55 %	
dai 14 ai 15 anni compiuti	50 %	

Art. 17.

GRATIFICA NATALIZIA

Ai salariati fissi con contratto non inferiore ad un un anno, al termine di ogni annata agraria spetta una indennità annuale a titolo di gratifica natalizia, pari all'importo di 16 giornate di salario globale (paga base e contingenza).

La gratifica natalizia è frazionabile in dodicesimi in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro o di posticipata assunzione nel corso dell'annata, in relazione al periodo di servizio prestato.

Art. 18.

MALATTIA E INFORTUNI

Il salariato fisso infortunato o di cui sia stata comprovata la malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 120 giorni. Trascorso tale periodo e perdurando la infermità è reciproco il diritto

di risolvere il contratto di lavoro, dietro corresponsione della indennità di anzianità della gratifica natalizia nonchè della indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della risoluzione del contratto.

Durante il periodo per il quale viene conservato il posto, il salariato fisso continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell'orto, del porcile, del pollaio, ove gli fossero stati dati in uso.

Se il salariato coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione od a suo pieno beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione di esso sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui è caduto malato.

In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 19.

DIARIE

Ai salariati fissi che, comandati fuori azienda, sono costretti a consumare i pasti e a pernottare fuori della azienda stessa, qualora essa azienda non provveda alla normale somministrazione del vitto e dell'alloggio, spetta una diaria giornaliera di L. 250 per ogni pasto e di L. 200 per il pernottamento.

Art. 20.

FERIE

Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni 8, ed, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.

Il datore di lavoro, nello stabilire l'epoca di godimento delle ferie dei dipendenti, deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei salariati fissi.

Restano ferme le condizioni di maggior favore per i lavoratori.

Art. 21.

PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI

Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonchè per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Art. 22.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 23.

PERMESSI STRAORDINARI

Il lavoratore che contragga matrimonio ha diritto ad un congedo di giorni 7 retribuito durante il quale è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio.

Ha altresì diritto ad un permesso di giorni 2 in caso di decesso di parenti di primo grado, senza alcuna trattenuta da parte del datore di lavoro. Detti permessi sono indipendenti dalle ferie. Rimangono ferme le condizioni di maggior favore per i lavoratori.

Art. 24.

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

La chiamata alle armi per obbligo di leva e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro e il salariato ha diritto alla conservazione del posto in base alle vigenti norme di legge.

Art. 25.

TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso di azienda non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore conserva tutti i suoi diritti per crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro subentrante, quando non sia stato liquidato dal cessante.

Art. 26.

NORME DISCIPLINARI

I salariati, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore della azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.

I rapporti tra lavoratori nell'azienda e tra questi ed i loro superiori diretti e il datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Le infrazioni disciplinari passibili di sanzione, sono le seguenti e vanno punite come appresso:

1) Multa fino all'importo di tre ore lavorative nei seguenti casi:

a) abbandono di posto senza giustificato motivo quando il fatto non rivesta carattere di maggiore gravità;

b) ritardato inizio o sospensione del lavoro o anticipo della cessazione di lavoro;

c) mancata diligente esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;

d) ubriachezza.

L'importo delle multe che non costituiscano risarcimento di danni va devoluto all'I.N.A.M.

2) Con il licenziamento in tronco nei seguenti casi:

a) insubordinazione verso il datore di lavoro o chi lo rappresenta o gravi offese verso gli altri lavoratori;

b) rissa nell'azienda;

c) sottrazione di oggetti, attrezzi, prodotti;

d) frodi o danneggiamenti volontari;

e) quando il lavoratore sia incorso più di due volte in una delle mancanze punibili con la multa;

f) assenza ingiustificata ed arbitraria superiore a due giorni.

Ai salariati che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al paragrafo precedente non verranno corrisposte le indennità di anzianità.

Sorgendo controversia a seguito dell'applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo l'art. 28.

Art. 27.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di cessazione del rapporto è dovuta al salariato fisso una indennità pari a 5 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio prestato nell'azienda, salvo il caso di licenziamento in tronco per fatto o colpa del lavoratore stesso.

La retribuzione da prendersi a base per la determinazione della indennità di anzianità è quella ultima cui il salariato ha diritto alla data della cessazione del rapporto.

Decorso il primo anno di servizio la liquidazione della indennità deve computarsi per dodicesimi, anche per le eventuali frazioni di anno.

La indennità sopra stabilita sarà corrisposta per il servizio prestato a decorrere dall'annata agraria 1950-1951.

Per il servizio prestato anteriormente a tale annata valgono le disposizioni previste in merito a detta indennità nel contratto collettivo del 1931.

In caso di morte del salariato l'indennità di anzianità è dovuta agli aventi diritto in base all'art. 2122 del C.C.

Ove il salariato deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione la sua famiglia continuerà nell'uso di essa, o di altra corrispondente - come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di un mese e mezzo.

Qualora lo stesso salariato avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione di esso sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso.

Art. 28.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d'opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l'accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento, che dovrà essere esperito nel più breve tempo possibile e comunque non superiore ai 15 giorni.

Art. 29.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro debbono essere esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 30.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme contenute nel presente contratto non modificano le condizioni di miglior favore per il lavoratore.

Art. 31.

DURATA DEL PATTO

Il presente contratto entra in vigore il 15 dicembre 1952 e avrà durata fino al 14 agosto 1953. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno sempre che una delle parti contraenti non dia disdetta almeno due mesi prima della scadenza per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il presente patto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

RETRIBUZIONE

(Tabelle salariali con indennità di contingenza aggiornata al 30 settembre 1959).

La retribuzione mensile globale che viene definita assommando la paga base e la contingenza, da corrispondersi ai salariati fissi è quella di cui alle seguenti tabelle:

Specializzati: 1° Trainiere; Massaro di pecore; Massaro di bovi; Massaro di campo; Massaro di vacche; Massaro di giumente; Torriere; Trattoristi non meccanici.

UOMINI

	paga base Lire	contingenza Lire	Totale Lire
Dai 18 ai 65 anni	12.000	9.614,91	21.614,91
» 17 » 18 »	9.600	7.691,91	17.291,91
» 16 » 17 »	9.000	7.211,16	16.211,16
» 15 » 16 »	7.200	5.768,93	12.968,93
» 14 » 15 »	6.000	4.807,44	10.807,44

Qualificati: 2° Trainiere; Sottomassaro di pecore; Sottomassaro di bovi; Sottomassaro di campo; Sottomassaro di vacche; Giomentaio; Guardiano; Carovaniere.

	paga base Lire	contingenza Lire	Totale Lire
Dai 18 ai 65 anni	10.000	9.614,91	19.614,91
» 17 » 18 »	8.000	7.691,91	15.691,91
» 16 » 17 »	7.500	7.211,16	14.711,16
» 15 » 16 »	6.000	5.768,93	11.768,93
» 14 » 15 »	5.000	4.807,44	9.807,44

Comuni: Bovalano; Pastore; Scancionaio; Mandriano; Vaccaro; Capraio; Addetti ai lavori vari comuni.

	paga base Lire	contingenza Lire	Totale Lire
Dai 18 ai 65 anni	8.000	9.614,91	17.614,91
» 17 » 18 »	6.400	7.691,91	14.091,91
» 16 » 17 »	6.000	7.211,16	13.211,16
» 15 » 16 »	4.800	5.768,93	10.568,93
» 14 » 15 »	4.000	4.807,44	8.807,44

Per le retribuzioni delle donne salariate fisse vanno applicate le percentuali stabilite dall'art. 16 del presente contratto.

Qualora i salariati richiedano al datore di lavoro la corresponsione delle prestazioni in natura, di cui alle tabelle contenute nel contratto collettivo del 22 dicembre 1931 e, per il Comune di Castellaneta, di cui alla tabella concordata per l'annata 1947-48, il valore delle prestazioni stesse sarà detratto dai salari mensili previsti dal presente contratto.

Tale valore sarà calcolato secondo il listino dei prezzi della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Taranto in vigore al 14 agosto di ciascun anno e per la corrente annata in base ai prezzi rilevati dalla Camera stessa e vigenti alla data di decorrenza del presente contratto.

In caso di concessione al salariato fisso da parte del datore di lavoro della coltivazione di appezzamenti di terreno, dai salari previsti dal presente contratto e di cui alle tabelle sopra riportate, sarà detratta la somma pari alla misura dei canoni equi fissati dalla speciale Commissione Tecnica Provinciale nonchè il valore di tutte le altre prestazioni che il datore di lavoro dovesse fare al salariato (aratura, giornata animali, sementi, concimi, trebbiatura ecc.).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 917.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la frangitura delle olive della provincia di Arezzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Arezzo, l'accordo collettivo 19 dicembre 1958, per la determinazione delle retribuzioni per i dipendenti delle aziende esercenti la frangitura delle olive, stipulato tra l'Associazione Frantoiani, l'Associazione Provinciale degli Industriali, l'Unione Agricoltori e la Camera del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; al quale ha aderito, in data 23 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Arezzo, in data 30 agosto 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Arezzo, l'accordo collettivo 19 dicembre 1958 per la determinazione delle retribuzioni per i dipendenti delle aziende esercenti la frangitura delle olive, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la frangitura delle olive della provincia di Arezzo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 154. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 19 DICEMBRE 1958, PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ESERCENTI LA FRANGITURA DELLE OLIVE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

L'anno 1958 e questo dì 19 del mese di dicembre, in Arezzo, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, alla presenza del dott. Umberto Mugnai, Capo del Servizio Rapporti di Lavoro dell'Ufficio stesso,

tra

l'Associazione Frantoiani della provincia di Arezzo, rappresentata, per delega, dal sig. *Fausto* per. agr. *Verecondi*,

l'Associazione Provinciale degli Industriali, rappresentata, per delega, dal sig. *Virgilio Malatesti*,

l'Unione Agricoltori della provincia di Arezzo, rappresentata, per delega, dal sig. cav. *Bruno Rontani*

e

la Camera del Lavoro della provincia di Arezzo, rappresentata, per delega, dal sig. *Francesco Andreini*,

l'Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L., rappresentata, per delega, dal sig. *Antonio Buratti*,

la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L., rappresentata, per delega, dal sig. geom. *Enzo Grassi*,

si è stipulato il presente Accordo provinciale per la determinazione delle retribuzioni da valere per i dipendenti dalle aziende esercenti la frangitura delle olive.

Art. 1.

Le retribuzioni complessive orarie da valere per i dipendenti da frantoi non agricoli della provincia di Arezzo sono così fissate:

A) per il personale addetto ai frantoi nei quali viene fornito gratuitamente il vitto ad esclusivo carico del gestore del frantoio:

Capo frantoiano	L.	133 —	orarie
Frantoiano	»	118,50	»
Ragazzi dai 16 ai 18 anni e donne	»	78,50	»

B) per il personale addetto ai frantoi nei quali non venga fornito il vitto:

Capo frantoiano	L.	149 —	orarie
Frantoiano	»	132,50	»
Ragazzi dai 16 ai 18 anni e donne	»	94,50	»

Art. 2.

L'orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere. Il lavoro straordinario, dopo l'ottava ora, verrà corrisposto con una maggiorazione del 10 %. Il lavoro festivo, senza riposo compensativo, e quello prestato nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali sarà retribuito con una maggiorazione del 20 %.

Art. 3.

A titolo di compenso ferie, festività nazionali e infrasettimanali e qualsiasi altra indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, ad eccezione dell'indennità di caro-pane, verrà corrisposta al lavoratore una maggiorazione del 14 % sulla retribuzione complessiva.

Art. 4.

Le predette retribuzioni sono comprensive delle indennità di contingenza e di quanto altro dovuto per contratto, escluso il caro-pane.

Art. 5.

Per i frantoi agricoli che occupano personale fisso e salariato che già dipenda dall'azienda stessa, i salari concordati per i dipendenti da frantoi non agricoli dovranno essere ridotti del 5 % e non dovrà corrispondersi la maggiorazione del 14 % prevista al precedente articolo 3.

Art. 6.

Il presente contratto avrà valore per l'intera campagna olearia 1957-58.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. **918**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori scritturati dalle compagnie di prosa e commedie musicali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 21 maggio 1952 per i lavoratori scritturati dalle compagnie di prosa e commedie musicali, stipulato tra l'Unione Nazionale Capocomici Italiani, con l'intervento dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, e il Sindacato Nazionale Artisti Drammatici, il Sindacato Nazionale Attori di Prosa; al quale hanno aderito, in data 12 ottobre 1960, il Sindacato Artisti di Prosa, aderente alla Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo, e, in data 21 settembre 1960, il Sindacato Italiano Artisti di Prosa, aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 135 del 31 dicembre 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 21 maggio 1952, relativo ai lavoratori scritturati dalle compagnie di prosa e commedie musicali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori scritturati dalle compagnie di prosa e commedie musicali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 156. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 21 MAGGIO 1952, PER I LAVORATORI SCRITTURATI DALLE COMPAGNIE DI PROSA E COMMEDIE MUSICALI

L'anno 1952, il giorno 21 del mese di maggio in Roma nella sede dell'A.G.I.S., via di Villa Patrizi, 10

tra

l'Unione Nazionale Capocomici Italiani - UNCI, rappresentata dal suo Presidente dott. *Remigio Paone* e dai sigg. *De Marco, Castagneto, Chiesa, Benvenuti, Paolo Grassi, Peppino De Filippo,* assistiti dal Segretario dott. *Franco Bruno;*

con l'intervento dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - AGIS, rappresentata dal suo Vice Presidente dott. ing. *Michele Suvini;*

e

il Sindacato Nazionale Artisti Drammatici, rappresentato dai suoi Segretari *Giuseppe Giacconi* e *Guido Gittardi,* e dai sigg. *Petacci, Siletti, Maresca;*

e

il Sindacato Nazionale Attori di Prosa, rappresentato dal suo Segretario comm. *Achille Maieroni,* assistito dal consigliere *Giovanni Saccenti;*

è stato stipulato il seguente Contratto Nazionale di lavoro da valere per gli scritturati dalle Compagnie di Prosa e Commedie Musicali.

Art. 1.

ASSUNZIONE

Per l'assunzione ed il collocamento valgono le disposizioni emanate in materia dagli organi competenti, nonchè quelle previste dal presente contratto.

Art. 2.

FORME DELL'ASSUNZIONE

Il contratto individuale di lavoro verrà normalmente stipulato mediante scambi di lettere sottoscritte rispettivamente dal prestatore d'opera e dal legale rappresentante della ditta capocomicale.

Nel contratto individuale dovranno essere indicati la data di inizio e di termine della scrittura, la retribuzione pattuita e le mansioni affidate al prestatore di opera.

Art. 3.

PROTESTA

La ditta capocomicale su dichiarazione firmata dal Direttore artistico potrà protestare il nuovo assunto che risulti inadatto o comunque insufficiente. Tale protesta non potrà avvenire dopo la sesta giornata di recita e senza che l'attore, possibilmente, sia stato provato in più di una parte. La protesta dovrà essere immediatamente comunicata dalla ditta capocomicale all'interessato a mezzo di lettera nella quale saranno specificati i motivi della protesta e sarà precisato il parere espresso dal direttore artistico. Nel caso di protesta la ditta capocomicale dovrà corrispondere all'artista protestato la retribuzione per le giornate effettive di permanenza nella compagnia nonché l'importo del viaggio di ritorno se l'attore è stato assunto in altra località.

Analoga facoltà ha la ditta capocomicale, entro i primi sei giorni di lavoro, nei confronti del personale tecnico.

Art. 4.

PROROGA DELLA SCRITTURA

Qualora la ditta capocomicale volesse riservarsi la facoltà di riconfermare lo scritturato oltre la scadenza del termine contrattuale pattuito, dovrà indicare nel contratto di cui all'art. 2, il giorno entro il quale provvederà a notificare all'altra parte la sua volontà di riconfermare lo scritturato. Tale notifica dovrà essere comunicata per iscritto almeno 45 giorni prima della scadenza del contratto individuale di scrittura.

La riconferma non potrà avere durata inferiore a trenta giorni.

Art. 5.

APPRENDISTI E COPPIE

Il compenso minimo giornaliero degli apprendisti e di coloro che vengono assunti in coppia con altri scritturati con retribuzione superiore alla minima nella medesima compagnia, sarà del 50 % del minimo di cui all'articolo seguente.

Nessuna compagnia potrà avere più di due scritturati retribuiti come sopra.

Art. 6.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Il compenso globale minimo giornaliero dovuto ad ogni singolo scritturato è fissato in L. 3.000 (tremila).

Tale minimo è ridotto a L. 2.200 (duemiladuecento) per il periodo delle prove che, peraltro, non dovrà essere superiore a 20 (venti) giorni.

Ai suggeritori sarà corrisposto l'intero compenso fin dal giorno della riunione della compagnia.

I suddetti minimi si applicano solo per scritture di durata non inferiore a mesi sei.

Per gli scritturati di compagnie estive il compenso minimo giornaliero sarà fissato caso per caso tra la Unione Nazionale Capocomici Italiani e le competenti Organizzazioni di categoria.

Art. 7.

PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

I compensi dovuti agli scritturati saranno corrisposti dalla ditta capocomicale ogni cinque giorni (o al massimo ogni settimana) anticipatamente o posticipatamente.

Art. 8.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro degli scritturati è di nove ore giornaliere suddivise in due prestazioni: una prova e uno spettacolo, o due prove e due spettacoli. Ciascuna prova potrà essere suddivisa in più periodi. Nei giorni di spettacolo, salvo particolari esigenze, la prova ordinaria non potrà avere inizio prima delle ore dieci né potrà protrarsi oltre le ore 18.

Nelle domeniche non potrà essere richiesta agli scritturati alcuna prestazione per prove, ove si diano uno o più spettacoli.

Per il personale tecnico l'orario normale di lavoro è di dieci ore, compreso lo spettacolo. (Nel periodo di allestimento, l'orario di lavoro è di otto ore).

In caso di protrazione di orario oltre i limiti sopra indicati, allo scritturato competerà una maggiorazione sul compenso giornaliero pari a: 25 % per le prime due ore; 50 % per le successive.

Art. 9.

DOPPIA RAPPRESENTAZIONE

Nel caso di doppio spettacolo nella stessa giornata, agli scritturati che prendono parte ai due spettacoli sarà corrisposto, oltre alla retribuzione globale di fatto goduta, un compenso pari al 50 % della retribuzione stessa con un minimo di L. 2.200 (duemiladuecento). Nel caso di cui al comma precedente, la retribuzione del suggeritore e dei macchinisti, sarà maggiorata del 100 %.

Art. 10.

PROVE GENERALI

Ciascun scritturato è tenuto ad effettuare, nei limiti dell'orario di lavoro giornaliero, di cui all'art. 8, le prove generali che venissero disposte per ciascun lavoro, eventualmente, ove richiesto, vestito e truccato.

Art. 11

RIPOSI

Possono eventualmente essere disposti dal capocomico, in relazione alle esigenze tecniche-organizzative degli spettacoli, giorni di riposo retribuiti col minimo di cui all'art. 6, in misura non eccedente il numero di 1 per ciascun mese, cumulabili fino ad un massimo di 2. I giorni di riposo, costituiscono a tutti gli effetti, proroga di diritto del periodo di scrittura. Per il riposo settimanale valgono le norme di legge nel senso che non potranno essere richieste nel corso di una settimana prestazioni agli scritturati per due periodi di 12 ore, decorrenti possibilmente ciascuno dalle ore una alle ore tredici.

Uno dei due periodi dovrà cadere nella domenica, l'altro quando possibile.

Art. 12.

VIAGGI

Il capocomico è tenuto a far viaggiare a proprie spese gli scritturati, ove possibile, in classe corrispondente alla 2ª delle Ferrovie dello Stato, tanto per terra che per mare.

Per le ferrovie secondarie il viaggio si intende comunque riferito al posto di tariffa corrispondente alla 2ª classe delle Ferrovie dello Stato.

Nel caso che per giungere dalla stazione di arrivo alla località dove deve agire la compagnia occorressero speciali mezzi di locomozione, la spesa relativa sarà a carico della ditta capocomicale.

La ditta capocomicale è tenuta a trasportare a proprie spese tutto il corredo occorrente al prestatore di opera per il suo repertorio. Essa risponderà in base alle norme di legge dei bauli di proprietà dello scritturato se regolarmente consegnati all'amministratore con distinta del contenuto.

In caso di perdita dei bauli stessi la ditta capocomicale corrisponderà agli scritturati, in via provvisoria, una anticipazione sul risarcimento del danno subito.

Fra le spese di trasporto a carico della ditta capocomicale sono comprese quelle di facchinaggio.

La ditta capocomicale è tenuta a trasportare a proprie spese il bagaglio di ciascun scritturato. Detto bagaglio dovrà essere racchiuso in un solo collo e dovrà contenere lo stretto necessario per otto recite. In ogni caso non dovrà superare il peso di Kg. 100.

E' consentito eccezionalmente il bagaglio cumulativo purché il vestiario di ciascuno dei prestatori d'opera trovi posto in separato reparto.

Art. 13.

DOVERI DELLA DITTA CAPOCOMICALE

La ditta capocomicale assume l'obbligo:

a) di non separare l'unione maritale dei prestatori d'opera scritturati, senza consenso di essi, salvo il caso della risoluzione del contratto nei confronti di uno di essi;

b) di fare in modo che in caso di debutto il prestatore d'opera non rimanga privato del corredo per un periodo superiore ad un mese.

In debutti con il solo bagaglio la ditta capocomicale dovrà curare che almeno una volta ogni decade il bagaglio sia recapitato al prestatore d'opera sulla piazza.

Art. 14.

DOVERI DELLO SCRITTURATO

Lo scritturato si obbliga:

a) di accettare, studiare e recitare le parti che gli vengono affidate, qualunque sia la natura del componimento drammatico o comico;

b) di ripiegare, anche improvvisamente, ogni parte, qualora ciò si rendesse necessario per malattia o assenza imprevista di altro artista;

c) di recitare anche in differenti spettacoli nello stesso giorno, come pure nel giorno di arrivo e di partenza. Il capocomico, dovrà peraltro curare che la compagnia si trovi sulla piazza in tempo utile per lo spettacolo;

d) di intervenire puntualmente alle prove ordinarie ed a quelle generali, alle letture, alle prove di insieme indette dal direttore o da chi per esso;

e) di sottostare alle correzioni, ai suggerimenti ed ai consigli e di accettare, nei componimenti scenici, tutti quei tagli o mutamenti introdotti dal direttore o dalla censura teatrale nonché a non aggiungere o fare cambiamenti alle parti affidategli;

f) a rimanere in Italia o essere rimpatriato con la paga pattuita se il capocomico non crederà di condurlo o trattenerlo con sè nei giri all'estero;

g) di munirsi della tessera prescritta per usufruire delle concessioni sulle Ferrovie dello Stato in mancanza della quale rimarrà a suo carico la differenza tra la tariffa intera e quella ridotta;

h) di munirsi di passaporto individuale entro il termine di un mese dall'avviso ricevuto con diritto tuttavia al rimborso delle spese sostenute qualora la compagnia non si rechi all'estero. Gli oneri per le ulteriori formalità occorrenti per i transiti di frontiera rimangono a carico della ditta capocomicale;

i) di non far trasportare a spese della ditta capocomicale se non il corredo strettamente necessario per il repertorio;

l) di consegnare su richiesta della ditta capocomicale, il proprio baule chiuso, con le modalità previste dall'ordine del giorno della compagnia;

m) di preavvertire il capocomico, all'atto della stipulazione del contratto di scrittura, nel caso che si trovi nelle condizioni previste all'ultimo capoverso dell'art. 22 e del primo capoverso dell'art. 26.

Lo scritturato può chiedere alla ditta capocomicale l'autorizzazione a tenere i propri effetti in teatro, in tal caso assumendosi in proprio il rischio di eventuali danni, furti o smarrimenti.

Art. 15.

DIVIETI

Il prestatore d'opera non potrà assentarsi dalla località ove agisce la compagnia senza il regolare permesso del capocomico o del direttore.

Egli non potrà, senza autorizzazione del capocomico, prendere parte a nessun altro spettacolo, sia pubblico che privato, né prestare la propria opera per la produzione o la sincronizzazione dei films, per trasmissioni radiofoniche o televisive o incisione di dischi.

Il personale tecnico, se non autorizzato, non potrà comunque prestare la propria opera in lavori estranei a quelli ordinatagli dalla ditta capocomicale.

Lo stesso personale tecnico è tenuto, in relazione alle proprie mansioni, a mantenere in perfetto stato d'uso e conservazione il materiale scenico, il vestiario e gli attrezzi ad esso affidati. Dovrà inoltre approntare le scene ed il materiale occorrente in modo che tutto il necessario sia pronto per le recite e per le prove nel tempo dovuto, secondo gli ordini ricevuti.

Nel trasferimento della compagnia il personale tecnico dovrà adoperarsi per la migliore sistemazione del materiale nei colli di spedizione.

Il personale tecnico scritturato dovrà presentarsi fornito degli attrezzi e strumenti di lavoro inerenti all'esercizio delle proprie mansioni.

Art. 16.

REGOLAMENTO DI PALCOSCENICO

I prestatori d'opera sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni del regolamento generale di palcoscenico nonché le particolari disposizioni emanate dalla ditta capocomicale che non dovranno, comunque, contrastare con le norme sancite dal presente contratto e che rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Art. 17.

NORME PARTICOLARI

Gli scritturati non sono obbligati a pagare il portaceste.

Art. 18.

RECITE ALL'ESTERO

Qualora la compagnia dovesse recarsi all'estero, gli scritturati sono tenuti a seguirla.

Le modalità di corresponsione della retribuzione contrattuale e la fissazione di una eventuale indennità saranno convenute di comune accordo fra le organizzazioni competenti sulla base delle possibilità.

Art. 19.

FORZA MAGGIORE

Qualora il teatro dovesse rimanere chiuso per un caso di forza maggiore previsto dalle leggi o dalle consuetudini teatrali quale: pubbliche calamità, malattie epidemiche e contagiose, ordine delle competenti autorità,

incendi, alluvioni o danneggiamenti, la ditta capocomicale dovrà corrispondere ai singoli scritturati un compenso non inferiore al minimo di retribuzione di cui all'art. 6 per un periodo massimo complessivo di dodici giorni.

Tale periodo per le scritture inferiori ad un anno sarà proporzionalmente ridotto.

Allo scadere del termine di cui sopra, sempre che perduri la causa di forza maggiore, tanto la ditta capocomicale quanto il prestatore d'opera, hanno la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto di scrittura. Qualora però la ditta capocomicale non intenda avvalersi di tale facoltà, il contratto continuerà ad avere pieno vigore ed indipendentemente dalla ulteriore durata della sospensione al prestatore d'opera sarà corrisposta, per il periodo successivo, l'intera retribuzione.

Può inoltre costituire, con analoghi effetti, causa di forza maggiore il fatto che in compagnie, la cui ragione sociale sia costituita da uno e non più di due nominativi, l'attore in ditta si trovi nella assoluta impossibilità di partecipare allo spettacolo per sopravvenuta malattia, sempreché possa dimostrarsi la sussistenza di tale assoluto impedimento alla prestazione.

Per gli spettacoli all'aperto, in caso di sospensione dovuta a cause metereologiche, la ditta capocomicale corrisponderà agli scritturati la normale retribuzione.

Art. 20.

PENALE

Salvo diversa pattuizione individuale, nel caso di anticipata risoluzione della scrittura prima della riunione della compagnia, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di una penale pari ad un quarto della somma corrispondente alla retribuzione del prestatore d'opera, durante l'intero periodo di scrittura.

Nel caso che l'anticipata risoluzione della scrittura avvenga dopo la riunione della compagnia, la parte inadempiente risponderà degli effettivi danni, con un minimo di un quarto della somma corrispondente alla retribuzione del prestatore d'opera, dal momento della risoluzione del contratto alla data della scadenza.

Art. 21.

RISOLUZIONE IN TRONCO DELLA SCRITTURA

La scrittura potrà essere risolta in tronco:

a) quando, senza giustificato motivo, lo scritturato ritardi, in sere di recita, il suo arrivo in teatro fino a rendere necessaria la sospensione dello spettacolo;

b) quando commette mancanze, prevedute dal regolamento di palcoscenico, tali da recare danno gravissimo all'azienda capocomicale o all'agibilità della compagnia;

c) quando il prestatore d'opera si dichiari ammalato e la malattia risulti inesistente a giudizio di una commissione composta dal medico comunale o, in assenza di questi, dall'ufficiale sanitario del luogo e da due medici scelti da ciascuna delle parti interessate. In caso di mancata accettazione da parte del sanitario comunale la presidenza sarà affidata ad un medico scelto di comune accordo tra i due medici;

d) quando, in genere, commetta mancanze tali da non consentire neanche provvisoriamente la prosecuzione del rapporto di lavoro.

L'anticipata risoluzione del contratto, per le cause sopra indicate, non esclude le eventuali azioni civili o penali per la responsabilità in cui sia eventualmente incorso il prestatore d'opera.

Art. 22.

MALATTIA

In caso di malattia non procurata, continua e constatata anche da un medico delegato dalla ditta capocomicale, lo scritturato, sempreché le parti e le mansioni ad esso affidate possano essere sostenute dagli altri scritturati, della compagnia, senza pregiudizio per gli spettacoli, percepirà, per la durata di un mese, una indennità pari alla differenza tra l'indennità corrisposta dall'ENPALS e la intera retribuzione giornaliera. Per il secondo mese tale indennità sarà pari alla differenza tra l'indennità dovuta dall'ENPALS e la metà della retribuzione giornaliera. Nel caso che la sostituzione con altro elemento della compagnia non sia possibile, lo scritturato avrà diritto alla differenza tra l'indennità corrisposta dall'ENPALS e la intera retribuzione per un periodo massimo di dieci giorni.

Nel caso di prolungamento della malattia oltre i due mesi, la ditta capocomicale, potrà rescindere il contratto senza obbligo di indennizzo alcuno, anche nel caso che la malattia stessa non abbia avuto carattere continuativo o che si tratti di più malattie.

Per i contratti di scrittura aventi durata inferiore ad un anno, tutti i periodi di cui sopra saranno proporzionalmente ridotti.

Per le scritturate che venissero a trovarsi in istato di gravidanza, valgono le disposizioni di legge.

Art 23.

FERIE

Qualora la scrittura teatrale sia inizialmente stipulata per la durata minima di un anno in essa dovrà essere previsto un periodo di ferie della durata massima di quindici giorni, retribuito con il compenso minimo di cui all'art. 6 del presente contratto.

Art. 24.

FESTIVITÀ NAZIONALI

Nelle festività dichiarate nazionali dalla legge, agli scritturati che prendono parte agli spettacoli sarà corrisposto, oltre la normale retribuzione, un compenso pari al minimo di cui all'art. 6.

In dette festività non potranno essere eseguite prove escluse quelle necessarie allo spettacolo della giornata.

Art. 25.

NORME PARTICOLARI PER IL VENERDI' SANTO

Nella ricorrenza del Venerdì Santo, qualora, per ragioni di repertorio, la compagnia non potesse eseguire lo spettacolo, il capocomico dovrà corrispondere allo scritturato un'indennità pari al compenso minimo di cui all'art. 6.

Tuttavia, nel caso di cui sopra, allo scritturato non potrà essere richiesta alcuna prestazione, fermo restando il diritto del capocomico a far viaggiare, in tale giorno, la compagnia.

Art. 26.

CHIAMATA ALLE ARMI

La chiamata alle armi, per assolvere gli obblighi di leva, risolve di diritto il contratto di scrittura.

Nel caso di richiamo alle armi, l'espletamento del contratto di scrittura potrà essere rimesso ad altra epoca da stabilirsi d'accordo tra le parti.

Art. 27.

VERTENZE INDIVIDUALI E COLLETTIVE

Ogni vertenza di carattere individuale o collettiva sarà preventivamente sottoposta alle Associazioni stipulanti le quali esplicheranno un tentativo di amichevole componimento.

Art. 28.

COMPAGNIE MINORI

Il presente contratto non si applica nei confronti degli scritturati dalle compagnie minori, intendendosi per tali quelle che agiscono socialmente o che corrispondono retribuzioni inferiori al minimo previsto dall'art. 6 o che esplichino la propria attività a completamento di altro spettacolo di qualsiasi genere.

Art. 29.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entrerà in vigore il 1° ottobre 1952 ed avrà la durata di un anno. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151177) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 450